



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
GROSSETO

# Raccolta degli usi della provincia di Grosseto

Anno 2006

## *Indice delle materie*

<b>TITOLO I</b>	- <b>USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE</b> .....	pag. 1
<b>TITOLO II</b>	- <b>COMUNIONI TACITE FAMILIARI</b> .....	pag. 6
<b>TITOLO III</b>	- <b>COMPRAVENDITA LOCAZIONE E PERMUTA DI IMMOBILI URBANI</b> .....	pag. 6
<b>CAPITOLO 1</b>	- <b>COMPRAVENDITA</b> .....	pag. 6
<b>CAPITOLO 2</b>	- <b>LOCAZIONE</b> .....	pag. 7
<b>CAPITOLO 3</b>	- <b>PERMUTA</b> .....	pag. 7
<b>CAPITOLO 4</b>	- <b>COMPRAVENDITA DI AZIENDE COMMERCIALI</b> .....	pag. 8
<b>TITOLO IV</b>	- <b>COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI</b> .....	pag. 8
<b>CAPITOLO 1</b>	- <b>COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI</b> .....	pag. 8
<b>CAPITOLO 2</b>	- <b>AFFITTO DI FONDI RUSTICI</b> .....	pag. 8
<b>CAPITOLO 3</b>	- <b>CONDUZIONE IN ENFITEUSI</b> .....	pag. 9
<b>TITOLO V</b>	- <b>COMPRAVENDITA DI PRODOTTI</b> .....	pag. 9
<b>CAPITOLO 1</b>	- <b>PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA</b> .....	pag. 9
<b>CAPITOLO 2</b>	- <b>PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA</b> .....	pag. 19
<b>CAPITOLO 3</b>	- <b>PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA</b> .....	pag. 33
<b>CAPITOLO 4</b>	- <b>PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA</b> .....	pag. 42
<b>CAPITOLO 5</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE</b> .....	pag. 44
<b>CAPITOLO 6</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI</b> .....	pag. 47
<b>CAPITOLO 7</b>	- <b>PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO</b> .....	pag. 62
<b>CAPITOLO 8</b>	- <b>PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI</b> .....	pag. 62
<b>CAPITOLO 9</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI</b> .....	pag. 63
<b>CAPITOLO 10</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO</b> .....	pag. 63
<b>CAPITOLO 11</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO</b> ...	pag. 63
<b>CAPITOLO 12</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE</b> .....	pag. 80
<b>CAPITOLO 13</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE</b> .....	pag. 83
<b>CAPITOLO 14</b>	- <b>PRODOTTI INDUSTRIE MECCANICHE MACCHINE AGRICOLE</b> .....	pag. 85
<b>CAPITOLO 15</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI</b> .....	pag. 88
<b>CAPITOLO 16</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE CONCIMI CHIMICI</b> .....	pag. 93
<b>CAPITOLO 17</b>	- <b>PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA</b> .....	pag. 95
<b>CAPITOLO 18</b>	- <b>PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE</b> .....	pag. 95
<b>TITOLO VI</b>	- <b>CREDITO, ASSICURAZIONE, BORSE VALORI</b> .....	pag. 95
<b>CAPITOLO 1</b>	- <b>USI BANCARI</b> .....	pag. 95
<b>CAPITOLO 2</b>	- <b>LEASING MOBILIARE</b> .....	pag. 95
<b>CAPITOLO 3</b>	- <b>LEASING IMMOBILIARE</b> .....	pag. 95
<b>CAPITOLO 4</b>	- <b>USI DELLE ASSICURAZIONI</b> .....	pag. 95
<b>CAPITOLO 5</b>	- <b>USI DELLE BORSE VALORI</b> .....	pag. 95
<b>TITOLO VII</b>	- <b>ALTRI USI</b> .....	pag. 95
<b>CAPITOLO 1</b>	- <b>PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI</b> .....	pag. 95
<b>CAPITOLO 2</b>	- <b>USI MARITTIMI</b> .....	pag. 97
<b>CAPITOLO 3</b>	- <b>USI NEI TRASPORTI TERRESTRI</b> .....	pag. 99
<b>CAPITOLO 4</b>	- <b>USI NEI TRASPORTI AEREI</b> .....	pag. 100
<b>CAPITOLO 5</b>	- <b>USI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI, RESIDENCE E R.T.A.</b> .....	pag. 100
<b>CAPITOLO 6</b>	- <b>USI NEGLI APPALTI DI OPERE MURARIE TRA PRIVATI</b> .....	pag. 103
<b>CAPITOLO 7</b>	- <b>USI CONDOMINIALI</b> .....	pag. 104
<b>APPENDICE</b>	.....	pag. 104

# **TITOLO I**

## **USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

### *Clausole principali*

#### **QUALIFICHE**

Non sono stati rilevati usi locali in tale materia.

#### **DENOMINAZIONI**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

#### **APPOGGIO**

In tema di trasporti di cose la dizione «appoggio» equivale a «consegna», restando, pertanto, inteso con tale espressione che la cosa trasportata deve essere posta a disposizione del destinatario, nel luogo e nel punto indicati nel contratto.

#### **A SALDO**

La dicitura «a saldo» significa adempimento definitivo dell'obbligazione con pareggio di dare e avere a chiusura della partita.

#### **BUONI DI CONSEGNA**

Quando, non è obbligatorio il rilascio di una bolla di accompagnamento, ovvero di una ricevuta fiscale o scontrino fiscale o fattura accompagnatoria o altro documento fiscale, ove non abbia luogo il pagamento pronta cassa nelle vendite effettuate da produttori e grossisti, viene di norma rilasciato, anche se non espressamente previsto dalla legge, un buono, a firma del compratore o di un suo incaricato, nel quale è indicato il quantitativo della merce ricevuta, oppure il compratore o il suo incaricato firma, per ricevuta del quantitativo, l'apposito modulo contenuto nel bollettario presentato da chi effettua la consegna con l'indicazione della data.

#### **CAPARRA**

È uso, nelle contrattazioni in genere, il versamento di una somma a titolo di «caparra» che costituisce garanzia di impegno. Ove non venga specificata la natura della caparra essa si intende come confirmatoria.

La caparra viene corrisposta su richiesta di una delle parti ed è successivamente conteggiata all'atto del saldo.

Nella vendita di immobili la caparra a cui prevalentemente si fa riferimento è la caparra confirmatoria così come regolamentata dall'art. 1385 C.C.

#### **«ALLA CAVEZZA»**

Quando nelle contrattazioni di bestiame è usata la clausola «alla cavezza», la vendita si intende effettuata senza alcuna garanzia per vizi dei bestiame ed a tutto rischio e pericolo del compratore.

#### **«AUMENTANDO AUMENTARE» E «RIBASSANDO RIBASSARE»**

Con queste clausole le parti concordano che se all'epoca della consegna della merce compravenduta il prezzo di mercato sarà aumentato o diminuito, il venditore potrà a sua volta aumentare o dovrà diminuire il prezzo convenuto con l'acquirente.

#### **«CIRCA»**

Quando si fa uso della clausola «circa» è consentita la consegna del 10% in più o in meno della quantità di merce pattuita.

#### **«E PIÙ SE VA» OD «E PIÙ SE VANNO»**

Quando la contrattazione dei prodotti agricoli avviene prima dello inizio delle consegne e le parti fanno uso della clausola «e più se va» (oppure «e più se vanno») relativamente al prezzo, si intende che se nel periodo delle consegne la media dei prezzi praticati sul mercato all'interno della provincia risulti superiore al prezzo convenuto, questo è soggetto ad adeguamento fino alla media stessa.

#### **«MERCE FRANCA MAGAZZINO DEL VENDITORE»**

Con la clausola «merce franca magazzino del venditore», la merce è venduta e consegnata al compratore libera da ogni spesa, nel magazzino del venditore. Il compratore è tenuto a ritirarla dal magazzino medesimo; qualora però egli desideri, ed il venditore accetti, che la merce sia messa a disposizione in luogo diverso, resta a suo carico ogni ulteriore spesa e la merce viaggia a suo rischio e pericolo.

#### **COESISTENZA DELLE CLAUSOLE**

##### **«MERCE FRANCA TAL LUOGO» E «CONSEGNA TAL ALTRO LUOGO»**

La clausola «merce franca tal luogo» può coesistere con quella «consegnata tal altro luogo». La clausola «merce franca tal luogo» significa soltanto che il prezzo pattuito comprende anche le cure e le spese di trasporto a cui deve, quindi, provvedere il venditore. Essa non esclude che tra le parti possa essere convenuto, come posto di consegna anche un luogo diverso da quello cui la merce è destinata.

#### **«SALVO IL VENDUTO»**

La clausola «salvo il venduto» è usata allorché si tratti di promessa di merce disponibile, ma che può esaurirsi prima della definizione della contrattazione.

#### **COPIE DI CONTRATTI**

È uso che, in occasione della stipulazione di atti in cui siano stabiliti patti contrattuali, ogni contraente riceva copia dello stesso atto.

#### **EFFETTO**

È invalso nella pratica commerciale ritenere la parola «effetto» equivalente alla parola «cambiale» («pagherò»).

#### **FIRMA DI GARANZIA**

L'apposizione, da parte di un terzo, della firma su di un contratto si interpreta, secondo gli usi del commercio, quale assunzione di fidejussione da parte del terzo verso il creditore.

#### **PAGAMENTO «A CONTANTI»**

Quando nelle contrattazioni le parti non determinano l'epoca del pagamento e non sia implicito il riferimento alla pratica invalsa per altri affari del genere in precedenza conclusi, il silenzio equivale ad accordo sul pagamento «a contanti», e cioè alla consegna della merce.

## RIFIUTO DI MERCE NELLA COMPRAVENDITA COMMERCIALE

Nella compravendita commerciale è consuetudine che il compratore, il quale abbia rifiutato per giusto motivo la merce ricevuta da altra piazza, tenga a disposizione del venditore la merce stessa, dandogliene pronta comunicazione. Se, poi, il venditore dà disposizioni di spedire a se stesso o a persona designata su piazza o fuori piazza la merce rifiutata, il compratore ha l'obbligo di eseguire tale disposizione a spese del venditore stesso.

### «SALVO VERIFICA E MIGLIOR CONTEGGIO» - «S.E.&O.»

L'inciso, per altro raro, «salvo verifica e miglior conteggio» non ha altro valore che quello usuale della sigla «S.E.&O.» (salvo errori ed omissioni) che, nella pratica commerciale, suole aggiungersi ad ogni cifra conclusiva di un complesso rapporto di dare e di avere. Essi fanno salvo il diritto di verificare, con successivo controllo contabile, l'esattezza della cifra.

## STRETTA DI MANO

In occasione delle contrattazioni verbali in fiera o altrove, relative a compravendita di animali o di merci agricole, è in uso anche la «stretta di mano» tra le parti.

Con tale atto esteriore si vuole dimostrare l'accordo raggiunto a fine della contrattazione; di solito, dopo, il compratore procede a mettere il suo segno sugli animali o sulle merci acquistate.

## MEDIAZIONI IN GENERE

Norme generali di mediazione.

Nessun diritto di provvigione spetta ai mediatori se non a contrattazione direttamente ed effettivamente conclusa a loro mezzo.

Il diritto spetta al mediatore anche quando le trattative siano state iniziate ed avanzate fino al punto di poterle considerare serio preliminare del contratto, e cioè quando, tra le parti, sia intervenuto l'accordo sugli elementi essenziali del contratto. In tal caso la provvigione diviene immediatamente esigibile.

Nel caso in cui per uno stesso affare si prestino due o più mediatori, è dovuto un solo premio, che viene diviso tra loro in parti uguali, salvo gli accordi diversi intervenuti fra i mediatori. Il mediatore, anche se richiesto da una sola delle parti, ha diritto alla provvigione da entrambe le parti. La parte che non vuole subire l'onere della mediazione deve dichiararlo preventivamente ed in questo caso il mediatore è considerato quale portavoce o incaricato della parte che lo ha richiesto ed ha diritto alla provvigione soltanto da questa parte.

L'obbligo dei contraenti di pagare la provvigione al mediatore non è solidale.

Le tariffe di mediazione, inserite nella raccolta degli usi sono applicabili a tutti i mediatori, salvo pattuizione contraria.

## SCONTI

**Per quanto riguarda gli sconti non sono stati rilevati usi locali in tale materia.**

## TERMINI

I termini per la denuncia dei vizi e dei difetti sono stabiliti dalle leggi in materia.

## CONTRATTI IN FIERA

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### AVVERTENZA:

*Nel testo l'espressione "misurazione" è adoperata per i volumi e le superfici, non per i pesi.*

## **TITOLO II**

### **COMUNIONI TACITE FAMILIARI**

Gli usi in materia risultano pressoché scomparsi tenuto conto sia dell'art. 205 della legge 151/75 che ha abrogato l'art. 2140 del C.C., sia dell'art. 230 bis 1° comma del C.C. ritenuta applicabile anche alle comunioni tacite familiari in agricoltura.

## **TITOLO III**

### **COMPRAVENDITA LOCAZIONE E PERMUTA DI IMMOBILI URBANI**

#### **CAPITOLO 1 - COMPRAVENDITA**

##### *Conclusioni del contratto*

È uso far precedere il contratto definitivo, dalla proposta irrevocabile di acquisto e/o dal contratto preliminare, salve le regole dei contratti del consumatore in quanto applicabili. Tenuto conto delle differenziate tipologie abitative caratterizzate da nuovi accessori, si è affermata la vendita di unità immobiliari per il prezzo riferito al mq. di superficie lorda, determinata secondo i seguenti criteri:

- a) la superficie dell'intera unità abitativa, (a titolo esemplificativo: camera, soggiorno, cucina, bagno, disimpegno) al lordo dei muri perimetrali al 100%, salvo il caso dei muri divisorii tra varie unità immobiliari al 50%, sempre che l'intera superficie muraria non superi il 10% della superficie dell'immobile;
- b) i balconi al 25%;
- c) i garages al 50%;
- d) le cantine non collegate all'appartamento e non rifinite al 25%, diversamente se collegate direttamente e rifinite come l'appartamento al 50%;
- e) I depositi occasionali se rifiniti come l'appartamento e non collegati allo stesso al 50%, diversamente se rifiniti e collegati e sufficientemente areati al 75%.
- f) i giardini fino alla superficie lorda dell'appartamento al 10%, per la parte eccedente al 2%.

##### *Clausole speciali*

Tutti i versamenti effettuati dal compratore indicati nella proposta irrevocabile di acquisto e/o nel preliminare, sono imputabili al prezzo, salvo il primo usualmente qualificato a titolo di caparra.

Le spese contrattuali, incluse quelle di allacci alle utenze (gas luce acqua) - tabelle millesimali e regolamento di condominio di nuove unità immobiliari, fanno carico al compratore eccettuate quelle relative all'accertamento ed alla dimostrazione della proprietà che vengono sostenute dal venditore.

Le spese di frazionamento e accatastamento, se non diversamente convenuto, s'intendono a carico del venditore.

##### *Mediazione*

È frequente l'intervento del mediatore al quale è corrisposta da ciascuna delle parti una provvigione all'atto della conclusione dell'affare che si attesta intorno al 2% salva diversa

pattuizione tra le parti. In casi di particolare complessità dell'affare è uso corrispondere una provvigione che si attesta intorno al 3%. La provvigione diviene immediatamente esigibile dopo la conclusione del contratto preliminare.

## **CAPITOLO 2 - LOCAZIONE**

Il pagamento del canone mensile viene fatto anticipatamente, salvo accordo diverso tra le parti. Ove si concordi il versamento di un deposito cauzionale, senza ulteriore specificazione, detto deposito va raggugliato all'ammontare del canone di due mesi. Il deposito cauzionale viene restituito dopo la riconsegna dell'immobile locato.

Per le locazioni ad uso abitativo è d'uso prevedere l'aggiornamento del canone nella misura del 75% dell'indice ISTAT, previa richiesta del proprietario/locatario.

### ***Piccole riparazioni a carico dell'inquilino***

Le riparazioni di piccola manutenzione, dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, sono a carico dell'inquilino. Si intendono per piccole riparazioni quelle che sono di tenue spesa e che sono conseguenza del modo con il quale l'inquilino ha usato l'immobile locatogli e perciò non vi sono comprese quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. Le piccole riparazioni a carico dell'inquilino di cui all'art. 1609 del C.C. dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso sono le seguenti:

- imbiancature e coloriture di pareti quando si tratti di deterioramenti derivanti da incuria o negligenza (quali macchie, scrostature, graffi, dovuti al non corretto uso dei locali);
- riparazioni o verniciatura di infissi e sostituzione di vetri quando i guasti siano provocati da incuria, negligenza e uso non corretto dei manufatti;
- riparazione di impianti idraulici e igienico sanitari, quando le perdite e i guasti alle apparecchiature siano causate da cattivo uso o mancanza di ordinaria manutenzione;
- sostituzione di mattonelle di pavimento, zoccolini, rivestimenti, quando le rotture siano causate da urti e percussioni non compatibili con il normale uso.

Si deve tener presente che quanto allo scaldabagno non esiste in provincia di Grosseto un uso generalizzato circa la pertinenza della spesa concernente la sostituzione del predetto apparecchio idraulico. Ciò anche in dipendenza delle diverse caratteristiche dei contratti di locazione regolati dalla legge.

### ***Mediazione***

Se interviene il mediatore, la provvigione è del 5% a carico di ciascuna delle parti che hanno richiesto l'intervento del mediatore calcolata in relazione al canone di un anno o della minore durata del rapporto.

Per i contratti di durata superiore ad un anno la provvigione è invece pari ad una mensilità del canone dovuta da ciascuna delle parti.

Per le locazioni turistiche la provvigione è invece pari al 10 % dell'intero canone locativo sempre a carico di ciascuna delle parti.

## **CAPITOLO 3 - PERMUTA**

### ***Spese contrattuali***

Le spese occorrenti per la stipulazione del contratto fanno tutte carico per metà a ciascuna delle parti, ove non venga diversamente stabilito.

### *Mediazione*

Spesso interviene il mediatore. La sua provvigione è del 3% a carico di ciascuna delle parti da calcolarsi sull'importo del bene di maggior valore nei casi di permuta a conguaglio e da corrispondersi alla conclusione dell'affare.

La provvigione diviene immediatamente esigibile dopo la accettazione della proposta e/o dopo la conclusione del contratto preliminare.

## **CAPITOLO 4 - COMPRAVENDITA DI AZIENDE COMMERCIALI**

Nella compravendita di aziende commerciali, con l'intervento del mediatore, salva diversa pattuizione delle parti, la provvigione è pari al 3% del valore della cessione dell'azienda a carico di ciascuna delle parti.

## **TITOLO IV**

### **COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI**

#### **CAPITOLO 1 - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI**

È uso far precedere il contratto definitivo di vendita di fondi rustici da un contratto preliminare (detto comunemente compromesso) e dal versamento di caparra liberamente concordata dalle parti. Ove queste non facciano espressa e specifica menzione del versamento di una caparra le somme date dal compratore sia al momento della conclusione del contratto preliminare che in seguito devono intendersi come acconti sul prezzo pattuito. Il saldo dell'ammontare viene corrisposto all'atto della stipulazione del contratto. Qualora la vendita dia luogo a frazionamento di mappali, la relativa spesa è sostenuta di norma dal venditore salvo diversa pattuizione, così come quella relativa all'accertamento ed alla dimostrazione della proprietà. Permane in certi casi l'uso di inserire la clausola "a cancelli chiusi" intendendosi dire che sono ricomprese nella vendita tutte le macchine, attrezzature e scorte vive e morte, trovantisi nel fondo. Salva diversa pattuizione i frutti pendenti che verranno a maturazione dopo l'immissione del compratore nel fondo, sono raccolti dal venditore.

### *Mediazione*

È frequente l'intervento del mediatore, al quale è corrisposta da ciascuna delle parti la provvigione del 2%, salvo diversa pattuizione delle parti.

La provvigione diviene immediatamente esigibile dopo la conclusione del contratto preliminare, salvi gli effetti di eventuali condizioni sospensive.

#### **CAPITOLO 2 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI**

Di regola, il capitale bestiame è consegnato all'affittuario, e si procede, da parte dei periti o del perito incaricati, alla descrizione per qualità, peso, età ed attitudine.

Per quanto concerne viceversa le scorte morte, sia fisse che circolanti, le parti procedono alla redazione di un preciso stato di consistenza che viene, nella maggioranza dei casi,



effettuato da due periti in rappresentanza delle parti. Talvolta lo stato di consistenza è effettuato da un solo perito scelto di comune accordo tra le parti. Nel primo caso, le spese vengono sostenute ognuna per la propria parte, mentre, nel secondo vengono divise a metà. Lo stato di consistenza, oltre ad interessare il capitale scorte, va ad interessare l'intero complesso affittato per quanto concerne la situazione culturale, le piantagioni, la viabilità, le alberature ed i fabbricati.

Nel caso in cui l'affitto venga stipulato senza l'obbligo da parte del locatore di consegnare il fondo dotato di scorte vive, queste, se esistenti, vengono stimate e pagate.

Gli stati di consistenza così redatti hanno lo scopo di stabilire, all'epoca della riconsegna del fondo, le eventuali manchevolezze od eccedenze da stabilirsi con il rapporto tra lo stato iniziale e finale. Gli elementi scaturenti dal rapporto dei due stati di consistenza (di consegna e di riconsegna) consentono di redigere il bilancio finale, allo scopo di stabilire le risultanze debitorie o creditorie delle parti interessate.

Negli affitti di fondi rustici ove si trovino terreni boscati è d'uso che il taglio del bosco competa al concedente, fermo il diritto dell'affittuario allo sfruttamento del sottobosco.

### ***Mediazione***

Di solito non interviene il mediatore, nel caso in cui ciò avvenga, la percentuale di mediazione viene concordata caso per caso.

## **CAPITOLO 3 - CONDUZIONE IN ENFITEUSI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **TITOLO V**

### **COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

#### **CAPITOLO 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA**

##### **A) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO**

###### ***Conclusione del contratto***

In generale, le contrattazioni avvengono direttamente tra il venditore ed il compratore o con l'intervento di conoscenze comuni per facilitare la conclusione del contratto.

###### ***Forma del contratto***

I contratti di compravendita del bestiame bovino si fanno verbalmente ed in alcuni casi per iscritto.

###### ***Clausole speciali***

Le vacche vengono vendute: gravide, attorate o vuote.

Quando una vacca viene venduta con dichiarazione di probabile gravidanza, una parte del prezzo (detta «pendenza») può essere trattenuta dall'acquirente a garanzia dell'effettività di gravidanza; quando poi la gravidanza risulterà effettiva, la «pendenza» viene corrisposta senza ulteriore ritardo al venditore; qualora invece la gravidanza non risulti sussistente, la

«pendenza» rimarrà al compratore. La parte del prezzo, detta «pendenza», è pari al valore della gravidanza. La mancata gravidanza ed anche la certificazione di diagnosi positiva di gravidanza viene comprovata da certificato veterinario.

Se la bestia abortisce, il danno è a carico del compratore. Tuttavia, se il compratore può provare, entro il termine stabilito normativamente, che l'aborto è stato prodotto da cause o da malattie preesistenti all'acquisto, il danno ricade sul venditore.

(Caparra) - A garanzia dell'esecuzione del contratto, è uso corrispondere una adeguata caparra. Questa viene data nei contratti a termine (cioè a consegna differita) e deve essere depositata nelle mani del venditore.

In caso di risoluzione consensuale del contratto, la caparra viene restituita al compratore; viene, invece, ritenuta dal venditore quando l'acquirente è inadempiente o rifiuta, senza giusta causa, di ricevere gli animali.

Il venditore che, senza giusta causa, rifiuta di consegnare gli animali, è tenuto a restituire la caparra ed a pagare altrettanta somma all'acquirente (doppia caparra).

Se il compratore, invece della caparra, versa una somma dichiarando che essa deve intendersi anticipo di pagamento, il venditore, nel caso di mancato adempimento del contratto per colpa sua, è tenuto a sottoporsi ad un arbitrato per il risarcimento dei danni, oltre a restituire la somma ricevuta come anticipo.

### ***Consegna***

A contratto concluso, la consegna del bestiame si effettua nella giornata, salvo pattuizione diversa.

### ***Pagamento***

Il pagamento del bestiame vaccino avviene nei seguenti modi:

1) Per il bestiame da macello, con o senza garanzia di sanità alla consegna, salvo diversa pattuizione.

Se l'animale è stato venduto per il prezzo corrente di mercato e dopo la macellazione non risulti idoneo al consumo normale, il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rifondere la spesa di macellazione. Se invece l'animale è stato venduto senza garanzia di sanità e per un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, il compratore non ha diritto alla restituzione del prezzo.

2) Per il bestiame da allevamento, il pagamento viene effettuato entro 10 giorni, salvo pattuizione diversa.

Quando il compratore non è sufficientemente noto, interviene un conoscente comune (mallevadore) per l'identificazione e talvolta anche per la garanzia del pagamento. In molti casi il mediatore assume la veste di mallevadore, quando è espressamente richiesto dal venditore.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

Nelle vendite del bestiame da vita, il venditore garantisce che gli animali sono atti alle funzioni cui sono destinati, hanno sana costituzione e sono esenti da vizi e da difetti estimatori (e cioè che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore) e redibitori, (e cioè che rendano gli animali inadatti agli usi), pronunciando, in presenza di testimoni, la frase «a termini di legge» o quella equivalente «a tutti i buoni patti».

Nelle vendite delle vacche da latte il venditore garantisce anche la docilità e la convenuta produzione giornaliera del latte, nonché la rispondenza dello stesso ai parametri di composizione indicati dalla vigente normativa sulla produzione del latte

per uso alimentare. Se richiesta, la prova del quantitativo del latte è data dal venditore nella sua stalla con una o più mungiture fatte in presenza del compratore. Nel caso che l'animale non si lasci mungere o scalci, viene concordata una riduzione di prezzo o si risolve il contratto.

### *Vizi e difetti*

I vizi ed i difetti occulti dai quali gli animali debbono essere esenti, tra l'altro, sono: le malattie in corso subacute e croniche, di tutti gli apparati dell'organismo, sia mediche che chirurgiche comprese quelle della sfera genitale.

I bovini devono, altresì, essere esenti dai seguenti "vizi d'animo" e difetti: l'essere ombrosi; il tic ed altre sofferenze nervose, ad esempio lingua serpentina, il tirare di testa; il tirare di calcio e mordere; il calcio alla fune; per i tori e le vacche, l'alzarsi alla cavallina.

### *Reclami*

I termini di tempo per la denuncia dei vizi, dei difetti e delle malattie sono:

- 3 giorni, per l'esito negativo alla prova del lavoro, per i vizi e per i difetti;
- 8 giorni, per le malattie.

Tali termini di tempo decorrono dal giorno della consegna o dalla scoperta nel caso di vizi occulti. Se una malattia non apparente non si è manifestata negli 8 giorni, ma può dimostrarsi entro 40 giorni dalla consegna, su dichiarazione del veterinario, che essa era preesistente, anche nelle cause, al momento della vendita, il compratore può esercitare l'azione redibitoria.

### *Azione redibitoria ed estimatoria per vizi occulti*

Il compratore, al fine di esercitare l'azione estimatoria o redibitoria, deve rendere noti al venditore i vizi e le malattie entro i termini di tempo indicati nel paragrafo «Reclami», a mezzo telegramma, raccomandata con ricevuta di ritorno o fax deve fare seguito, entro e non oltre tre giorni, il certificato di convalida del veterinario.

Quando il compratore ha denunciato un vizio, un difetto o una malattia che possa giustificare l'azione estimatoria o redibitoria, egli è tenuto a darne al venditore la prova ed a consentire il controllo di quanto denunciato.

Durante il periodo di contestazione il compratore dovrà avere la massima cura dell'animale, tenendolo nella stalla a riposo fino a quando il venditore non si sia recato sul luogo per constatare, com'è suo diritto, ed accertare, anche con visita veterinaria, se quanto è stato denunciato sia veramente esistente e risalga ad epoca precedente alla stipula del contratto.

Tali constatazioni ed accertamenti debbono avvenire, comunque, entro sei giorni dall'arrivo del telegramma o della raccomandata con ricevuta di ritorno fatta, come sopra stabilito, dal compratore. La contestazione che consente l'azione estimatoria, se accettata, può essere definita con riduzione di prezzo, bonariamente tra le parti, o, in mancanza, con l'intervento di arbitri.

Qualora l'accordo non venga raggiunto, ed il compratore lo richieda, il venditore ha l'obbligo di riprendere l'animale. In tal caso il venditore non ha l'obbligo di rifondere all'acquirente le spese sostenute per il mantenimento e la custodia dell'animale fino al giorno della risoluzione della controversia e, eventualmente, quelle occorse per il veterinario e per le medicazioni, per la notifica della denuncia, per i viaggi.

Può essere però concordato che parte di dette spese faccia carico al venditore.

La restituzione del bestiame viene fatta sul luogo di vendita, a rischio ed a spese del compratore. Se un animale muore dopo la consegna, il danno generalmente è a carico

del compratore, salvo che la morte sia avvenuta per malattia o altra causa preesistente alla vendita, nel qual caso si applica l'art. 1492 del C.C.

In caso di morte dell'animale, il compratore, se la ritiene dovuta a malattia o ad altra causa preesistente alla vendita, dovrà darne immediato annuncio al venditore, invitandolo a procedere al sopralluogo unitamente ad un veterinario di sua fiducia, altrimenti non può esercitare l'azione redibitoria.

### ***Risoluzione e rescissione del contratto***

V. «obblighi di garanzia del venditore» - ultimo comma.

### ***Arbitrato***

V. «Clausole speciali» comma 8° e «Azione redibitoria» comma 5°.

Nella materia degli arbitrati resta fermo l'obbligo di osservare, comunque, le norme di legge imperative.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore e percepisce, come compenso il 2% da ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

## **B) EQUINI**

### ***Conclusione del contratto***

In generale, le contrattazioni avvengono direttamente tra venditore e compratore o con l'intervento di conoscenze comuni per facilitare la conclusione del contratto.

### ***Forma del contratto***

I contratti di compravendita del bestiame equino, sia da vita che da macello, si fanno di solito verbalmente ed in alcuni casi per iscritto.

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - A garanzia dell'esecuzione del contratto è uso corrispondere una adeguata caparra, generalmente proporzionata al valore degli animali.

Nel prezzo di acquisto degli equini da vita il compratore può pretendere la cavezza, solo se trattasi di equini stallini.

### ***Consegna***

La consegna del bestiame si effettua nella giornata, salvo pattuizione diversa.

### ***Pagamento***

Il pagamento avviene nei seguenti modi:

- 1) equini da macello, alla consegna (v. anche il paragrafo «pagamento» n. 1, concernente la vendita dei bovini da macello);
- 2) equini da allevamento, alla consegna, salvo pattuizione diversa.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

Nelle vendite del bestiame da vita, il venditore garantisce che gli animali sono atti alle funzioni cui sono destinati, hanno sana costituzione e sono esenti da vizi e difetti estimatori e redibitori, pronunciando, in presenza di testimoni, la frase a «termine di legge» o quella equivalente «a tutti i buoni patte».

### ***Vizi e difetti***

I vizi ed i difetti occulti dai quali gli animali devono essere esenti sono: le malattie in stato di incubazione, sub-acute e croniche, di tutti gli apparati dell'organismo, sia mediche che chirurgiche, comprese quelle della sfera genitale. Gli equini devono, inoltre, essere esenti dai seguenti «vizi di animo» e difetti: il tic d'appoggio; il tic volante; la recalcitranza alle cure di pulizia, la rinuncia o la riluttanza a farsi vestire dei finimenti o di altre armature da lavoro; il rifiuto al lavoro; il restio. Il venditore è tenuto a dichiarare se l'equino morde, se tira a scappare e se è indomandabile di guida. Per altri eventuali difetti vengono stipulati accordi tra le parti.

### ***Reclami***

Per la denuncia dei vizi, dei difetti e delle malattie valgono gli stessi usi accertati per il bestiame bovino.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore e percepisce il 2% da ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

## **C) SUINI**

### ***Forma del contratto***

I contratti di compravendita si effettuano, di solito, verbalmente ed in alcuni casi per iscritto.

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - A garanzia dell'esecuzione del contratto, è uso corrispondere una adeguata caparra, proporzionata al valore degli animali.

### ***Specie di vendita***

Il bestiame suino viene contrattato a peso vivo; a capo per gli animali da riproduzione.

### ***Consegna***

Il bestiame suino viene di solito consegnato dopo pochi giorni dalla conclusione del contratto. Nel caso in cui i suini non sono ritirati al momento della stipulazione della compravendita, essi vengono marcati dal compratore, rimanendo in custodia del venditore, ma a rischio e pericolo del venditore stesso.

### ***Pagamento***

Il pagamento avviene presso il venditore, al momento del ritiro del bestiame. Quando il compratore non è sufficientemente noto, interviene un conoscente comune (mallevadore) per l'identificazione e talvolta anche per la garanzia del pagamento. (V. anche il paragrafo «pagamento» n. 1 concernente la vendita di bovini da macello).

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

Nelle vendite del bestiame da vita, il venditore garantisce che gli animali sono atti alle funzioni cui sono destinati, hanno sana costituzione e sono esenti da vizi estimatori e redibitori, pronunciando in presenza di testimoni la frase «a termini di legge» o quella equivalente «a tutti i buoni patti».

### ***Vizi e difetti***

I vizi ed i difetti occulti dai quali gli animali debbono essere esenti sono: le malattie in stato di incubazione, sub-acute e croniche di tutti gli apparati dell'organismo, sia mediche che chirurgiche, comprese quelle dell'apparato genitale.

### ***Reclami***

Per la denuncia dei vizi, dei difetti e delle malattie valgono gli stessi usi accertati per il bestiame bovino.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore e percepisce come compenso il 2% da ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

## **D) OVINI E CAPRINI**

### ***Forma del contratto***

Generalmente il contratto si effettua verbalmente ed in alcuni casi per iscritto.

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - A garanzia dell'esecuzione del contratto è uso corrispondere una adeguata caparra, proporzionata al valore degli animali

### ***Specie di vendita***

La contrattazione del bestiame ovino e caprino, sia da vita che da macello, viene, di norma, effettuata sia a capo che a peso vivo.

### ***Consegna***

Il bestiame ovino e caprino viene di solito consegnato dopo pochi giorni dalla conclusione del contratto. Nel caso in cui gli ovini e i caprini non vengono ritirati al momento della stipulazione della compravendita, essi vengono marcati dal compratore, rimanendo in custodia del venditore, ma a suo rischio e pericolo.

### ***Pagamento***

Il pagamento avviene presso il venditore al momento del ritiro del bestiame. Quando il compratore non è sufficientemente noto, interviene un conoscente comune (mallevadore) per l'identificazione e talvolta anche per la garanzia del pagamento.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

Per il bestiame ovino e caprino non è uso dare alcuna garanzia per vizi occulti; viene soltanto rispettata quella legale che si riferisce alle malattie in corso al momento della vendita.

Per gli animali adulti da vita è prevista la presentazione di una certificazione veterinaria attestante la sanità nei riguardi della brucellosi o di altre patologie trasmissibili all'uomo, in quanto diagnosticabili al momento della vendita. Ove venga richiesta la certificazione dell'ALLELE il relativo onere e costo s'intende a carico del venditore.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore e percepisce come compenso il 2% da ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

## **E) ANIMALI DA CORTILE**

### ***Conclusione del contratto***

(Prezzo) - Il prezzo degli animali da cortile viene in genere stabilito secondo il peso.

### ***Forma del contratto***

Le contrattazioni sia del pollame che di altri animali da cortile si effettuano di solito verbalmente ed a peso tanto sul mercato, quanto presso gli allevamenti.

Gli animali vengono venduti digiuni (tranne i conigli), sani ed in carne. In presenza di gozzo pieno si applica una tara. I piccioni vengono contrattati a paio.

### ***Unità di base di contrattazione***

Per gli animali contrattati a peso, l'unità di base è il Kg.

### ***Consegna***

Conclusa la contrattazione, la consegna viene effettuata immediatamente.

### ***Pagamento***

Il pagamento di solito viene effettuato per contanti alla consegna.

Per i pulcini di allevamento il pagamento può essere effettuato, per contanti alla consegna, oppure per tratta a 15/20 giorni dalla consegna.

### ***Difetti ed adulterazione della merce (già macellata)***

V. Carni fresche bovine.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

## **F) LATTE**

### ***Prezzo***

Il prezzo viene determinato mediante accordi regionali; esso è riferito alla consegna alla stalla ed è congruamente maggiorato se il trasporto viene effettuato dal produttore.

### ***Forma del contratto***

Le contrattazioni del latte si svolgono normalmente tra produttori ed acquirenti o loro Associazioni. Il contratto può essere scritto o verbale ed ha durata di un anno.

Il contratto, per il latte di pecora, rimane fermo anche in caso di spostamento di gregge dovuto per necessità di pascolo. Può essere prevista, d'accordo tra le parti, una revisione del prezzo in relazione alle maggiori spese di trasporto.

### ***Clausole speciali***

Secondo il contratto di somministrazione, l'acquirente ed il produttore sono reciprocamente impegnati a raccogliere e a vendere tutto il latte prodotto, eccettuato quello per l'allevamento dei lattanti.

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il litro.

### ***Requisiti della merce***

Nei primi otto giorni dal parto il latte non è commerciabile, perché è colostro.

### ***Imballaggio***

Non sono stati accertati usi in materie.

### ***Consegna***

La consegna del latte avviene di solito presso il produttore secondo accordi tra le parti tenuto conto delle disposizioni di legge.

### ***Pagamento***

Il pagamento avviene, in genere, secondo accordi tra le parti.

### ***Risoluzione e rescissione del contratto***

Non sono stati accertati usi in materia.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore

## **G) UOVA**

### ***Conclusioni del contratto***

(Prezzo) - Il prezzo di acquisto, stabilito prevalentemente alla coppia, varia in ragione di ogni categoria (pezzatura).

### ***Forma del contratto***

Di solito le contrattazioni per le uova avvengono verbalmente.

### ***Unità di base di contrattazione***

Le uova in piccole partite vengono normalmente vendute a coppia; quelle in grandi partite a dozzina. Per gli acquisti di partite notevoli effettuati fuori mercato, vengono adottate le categorie standard carattere internazionale (gr. 48/50 52/53 - 55/57 - 58/62).

### ***Pagamento***

Il pagamento viene eseguito alla consegna quando le uova vengono acquistate localmente, mentre può essere effettuato entro 10-15 giorni dalla consegna quando trattasi di grosse partite provenienti da fuori mercato (da grossisti o da grandi allevamenti).

### ***Difetti***

Le uova devono corrispondere per freschezza e pezzatura agli accordi tra le parti.

### ***Reclami***

Le contestazioni devono essere fatte alla consegna.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

## **H) LANA**

### ***Forma del contratto***

I contratti vengono conclusi mediante scrittura privata, salvo pattuizione diversa.



### ***Clausole speciali***

(Caparra) - All'atto del perfezionamento del contratto, il compratore è tenuto a corrispondere al venditore una caparra, il cui ammontare va dal 10 al 20% dell'importo totale del costo della merce vendutagli.

### ***Specie di vendita***

Le contrattazioni avvengono su campione o su merce visitata. La lana può essere contrattata «saltata», cioè lavata addosso allo animale con non meno di due salti, oppure «sucida», cioè non lavata.

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il Kg.

### ***Requisiti della merce***

Le qualità contrattate sono le seguenti:

- 1) merina (tipo Roma I e Roma II).
- 2) ordinaria, detta comunemente «Vissana» (Tipo Toscana I, Toscana II e Toscana III).
- 3) Sarda e comisana.

### ***Imballaggio***

Le balle di regola sono fornite dal compratore.

### ***Consegna***

La consegna della merce viene fatta su veicolo al magazzino del venditore.

### ***Verifica della merce***

La merce viene verificata al magazzino del venditore.

### ***Tolleranza***

Agli effetti del pagamento, il peso della lana agnellina, del pelo morto, della lana nera e della lana «rappresa o gialla» viene considerato 2/3 di quello normale, ossia tre kg. di detta lana vengono calcolati per due kg.

### ***Spedizione - trasporto***

Le spese per la insaccatura e quelle per la pesatura sono a carico del venditore.

### ***Pagamento***

Il pagamento viene effettuato in contanti alla consegna.

### ***Difetti***

I difetti della lana sono: per la saltata, la «umidità», la «qualità, semigrassa» e le «lappole»; per la grassa le «lappole» e le «caccole» e per entrambi i tipi di lana si considera difetto il «rappreso o giallo».

### ***Reclami***

La contestazione dei difetti deve essere fatta alla consegna e le parti si accordano per una riduzione di prezzo o per un abbuono sul peso.

### ***Mediazione***

Spesso interviene il mediatore. La provvigione spettantegli è del 2% a carico di ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

### **I) PELLI FRESCHE BOVINE, EQUINE ED OVINE**

#### ***Conclusione del contratto***

(Prezzo) - Il prezzo stabilito tra i contraenti, indicato nel contratto, s'intende per merce sana e mercantile, proveniente dalla normale macellazione.

#### ***Specie di vendita***

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso. Le pelli di animali ovini sono contratte anche a capo.

#### ***Requisiti della merce***

Le pelli, si distinguono nelle seguenti categorie:

- di vitelli da Kg. 3 a Kg. 6 (morticini esclusi)
- di vitelli da più di Kg. 6 a Kg. 8
- di vitelli da più di Kg. 8 fino a Kg.12
- di vitelli da più di Kg. 12 fino a Kg. 20
- di vitelloni da Kg. 12 a Kg. 20
- di vitelloni da più di Kg. 20 a Kg. 30
- di vitelloni da più di Kg. 30 fino a Kg. 40
- di vacche fino a Kg. 40
- di vacche oltre i Kg. 40
- di torelli fino a Kg. 40
- di torelli da più di Kg. 40 fino a Kg. 50
- di tori da Kg. 50 e oltre
- di cavalli di tutti i pesi
- di muli di tutti i pesi
- di asini di tutti i pesi

Le pelli devono essere sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Esse devono essere consegnate senza corna, senza unghie, prive dell'osso in coda ed in tale stato di pulitura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta.

#### ***Consegna***

La consegna delle pelli è eseguita, di regola, giornalmente, al mattatoio all'incaricato della ditta raccoglitrice o presso il recapito dell'acquirente.

#### ***Tolleranza***

Le pelli provenienti da mortalità per malattia o simili, le pelli con difetti di scortico («buchi», «tagli», «rasature», ecc.) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate, ecc. danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione (tara d'uso).

Il compratore ha diritto ad un abbuono del 3% sul peso constatato per le pelli che vengono consegnate subito dopo la macellazione, per il calo naturale conseguente al raffreddamento. Allo stesso abbuono ha diritto il compratore per le pelli comunque bagnate.

Per le pelli rossicce la tara è lieve; per le pelli che assumono la colorazione bleu, e

talvolta anche nera, la tara è forte, in quanto tali pelli, una volta in conceria, non potranno essere colorate che in un solo colore.

Qualora vi fosse qualche pelle ribollita, le tare sono adeguate allo stato in cui si trovano tali pelli, lasciandosi la facoltà al compratore di rifiutarle o meno.

### ***Ricevimento***

Il compratore ha diritto di non ricevere le pelli che siano in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non siano mercantili.

### ***Difetti***

Per le pelli di vitello da 3 a 12 Kg., i difetti principali sono quelli causati dallo scortico e dalla conservazione (salagione). Dette pelli, oltre ad essere immesse in commercio senza testa ne zampe, debbono presentarsi bene squadrate e bene scuotate.

I difetti causati dallo scortico sono: i buchi, i tagli e le rasature o scarniture.

Si hanno difetti di conservazione quando le pelli divengono rossicce o bluastre.

### ***Mediazione***

Spesso interviene il mediatore, specie nelle grosse partite. La provvigione è del 2% a carico di ciascuna delle parti.

### **I) PIUME, LETAME ECC.**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **CAPITOLO 2 - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA**

### **FRUMENTO**

#### ***Forma dei contratti***

Le compravendite di grano sono generalmente concluse con contratto verbale; talvolta per iscritto. In tale caso il contratto, nel quale è indicato il prezzo unitario, la quantità, la qualità il luogo di consegna ed eventuali clausole, formato in doppio o triplice originale, è firmato anche dal mediatore, se intervenuto. In ogni caso il prezzo si intende convenuto «esclusa IVA» se non viene altrimenti pattuito fra le parti.

#### ***Clausole speciali***

Concluso il contratto, il compratore versa un primo acconto o principio di pagamento.

Nelle vendite di grano sono precisate l'epoca della consegna, la varietà, la percentuale d'impurità e le altre caratteristiche, oltre che la sanità della merce.

#### ***Specie di vendita***

Il grano si vende a peso.

Le vendite vengono fatte in uno dei seguenti modi:

- a) su campioni prelevati dalla massa merci;
- b) senza presentazione di campioni o con «vendita su dicitura» (cioè su caratteristiche);
- c) a volte si attua la vendita a «visto e gradito», per la quale il venditore mette la partita di frumento a disposizione del compratore, perché la esamini come vuole;
- d) è frequente altresì il conferimento a cooperative e/o consorzi; normalmente il prezzo

viene determinato al momento in cui il produttore dà l'incarico a vendere, mentre nel caso di preventiva fissazione di una data di vendita, il prezzo sarà quello medio del mese di riferimento.

### ***Unità di base di contrattazione***

Unità di base è il quintale.

### ***Requisiti della merce***

Nelle vendite di cui alle lettere b) e c) della «specie di vendita», il grano deve essere «sano, leale, mercantile ed immune da difetti». Nella «vendita su dicitura» il venditore o il mediatore dà, per i grani teneri, la indicazione precisa del peso ettolitrico, della varietà, della impurità e della umidità del grano e, per i grani duri, oltre alle precedenti indicazioni, anche la percentuale di bianconati e d'inteneriti. Tanto il grano tenero quanto quello duro devono essere immuni da difetti come «carbonato» e «volpato», e da semi nocivi, in special modo da «fieno greco» (trigonella).

### ***Campioni***

Nel caso previsto alla lettera a), della «specie di vendita», i campioni non vengono quasi mai sigillati e sono presentati dal venditore o dal mediatore, qualora questo intervenga, al compratore ed alla consegna la partita acquistata dovrà corrispondere al campione. I campioni rimangono in deposito presso il compratore, ovvero parte è consegnata al mediatore e parte al compratore.

### ***Imballaggio***

Per piccole partite è osservato l'uso di aggiustare (riempire) i sacchi (o tele) con frumento in peso di kg. 50 netti circa.

Si è affermato l'uso di vendita del «carico sfuso in autocarro». con accertamento del peso della merce presso una pesa pubblica o privata.

### ***Consegna***

La merce viene consegnata all'acquirente franco magazzino venditore su automezzo fornito dal compratore o anche franco arrivo con automezzo del venditore.

### ***Verifica della merce***

In alcuni casi, prima della consegna, l'acquirente o chi per esso la verifica al magazzino di vendita. La pesatura della merce si fa ordinariamente al magazzino del venditore o ad una pesa pubblica, se consegnato sfuso.

### ***Tolleranza***

La quantità da consegnare deve essere quella determinata nel contratto. Se nella indicazione della quantità stessa si è adoperata la espressione «circa», la differenza tollerata, in più o in meno, alla consegna, è del 10%.

L'umidità è tollerata nei limiti precisati nel contratto (generalmente 13%).

### ***Pagamento***

Nelle vendite in cui la consegna viene effettuata franco magazzino venditore, il pagamento ha luogo quando è completato il carico di ciascun veicolo designato dal compratore. È diffuso l'accensione di una polizza fideiussoria a garanzia della vendita.

### ***Difetti***

V. ultimo comma «requisiti della merce».

### ***Reclami***

Il compratore, qualora riscontri che la partita non corrisponde al campione di cui è in possesso ed ai requisiti già precisati, richiede al venditore un abbuono sul prezzo e, se questo non viene concesso, la risoluzione della controversia suole essere affidata dalle parti ad arbitri.

### ***Arbitrato***

V. «Reclami» e «Consegna».

### ***Mediazione***

Frequentemente interviene il mediatore o per esso il mandatario dell'acquirente. La provvigione, attualmente di €. 0,052 al q.le, da alcuni anni viene corrisposta dal compratore e dal venditore, salvo pattuizione diversa, ed è pagata al momento del saldo del prezzo. Per i semi di cereali vedere a pag. 30 sotto la voce sementi.

## **GRANTURCO**

Valgono gli usi vigenti per il frumento. Tuttavia per il granturco non si tiene conto del peso ettolitrico di cui al 2° comma del paragrafo «Requisiti della merce», nè dei difetti.

### ***Tolleranza***

L'umidità tollerata è del 13%.

## **RISO**

### ***Forma del contratto***

Le compravendite sono generalmente concluse con contratto scritto firmato anche dal mediatore che fa da garante.

### ***Clausole speciali***

Concluso il contratto il compratore, di norma, effettua il pagamento entro 30/60 giorni.

### ***Specie di vendita***

La vendita viene fatta su 3 (tre) campioni. Uno consegnato all'acquirente, uno al mediatore e uno al venditore per eventuali contestazioni.

### ***Unità di base di contrattazione***

Unità di base è il quintale.

### ***Requisiti della merce***

La merce deve essere sana leale e mercantile.

### ***Campioni***

Vedi "Specie di Vendita".

### ***Consegna***

La merce è resa franco camion partenza magazzino del venditore.

### ***Verifica della merce***

Al momento del carico della merce si devono prelevare campioni per il contraddittorio.

### ***Tolleranza***

La resa di vendita deve essere 65-50.

### ***Pagamento***

Di norma, rimessa a 30-60 giorni

### ***Arbitrato***

Nel caso di controversie è previsto arbitrato sulla base del regolamento dell'associazione granaria.

### ***Mediazione***

Di solito interviene il mediatore che svolge anche la funzione di garante percependo una provvigione dell'1% da entrambe le parti.

## **CEREALI MINORI (SEGALA, ORZO, AVENA ECC.)**

### ***Forma del contratto***

V. «frumento».

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - A garanzia del contratto, sia scritto che verbale, è uso che il compratore dia al venditore una caparra che viene determinata di comune accordo.

### ***Specie di vendita***

Valgono gli usi accertati per il frumento, ad eccezione di quelli per la vendita «in erba» che non viene praticata.

### ***Unità di base di contrattazione***

V. frumento.

### ***Requisiti della merce***

La merce deve essere sana, leale, mercantile e senza difetti e nelle vendite su campione, corrispondere ad esso.

### ***Imballaggio***

Ove non si tratti di prodotto sfuso, per la segala è uso aggiustare le balle in peso uniforme di Kg. 100 netti, per l'orzo di Kg. 80 netti e per l'avena di Kg. 70 netti.

### ***Consegna***

Sono applicati gli usi rilevati per il frumento.

### ***Verifica della merce***

Sono applicati gli usi rilevati per il frumento.

### ***Tolleranza***

Sono applicati gli usi rilevati per il frumento.

### ***Spedizione - trasporto***

Sono applicati gli usi rilevati per il frumento.

### ***Pagamento***

Sono applicati gli usi rilevati per il frumento.

### ***Reclami***

Sono applicati gli usi rilevati per il frumento.

### ***Mediazione***

Sono applicati gli usi rilevati per il frumento.

## **SEMI OLEOSI (GIRASOLE-COLZA)**

### ***Forma del contratto***

Generalmente il contratto è concluso per scritto. In esso è indicato il prezzo unitario definito, ovvero un acconto con il relativo saldo sulla base delle quotazioni dei semi riferite agli ultimi quattro mesi dell'anno, la quantità, la qualità, il luogo di consegna ed eventuali clausole.

### ***Requisiti della merce***

Nelle vendite il girasole deve essere sano, leale e mercantile. Il prodotto deve essere immune da difetti, da semi nocivi e le impurità non devono superare il 2%.

### ***Tolleranza***

L'umidità è tollerata nei limiti del 9%.

## **PATATE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **ORTAGGI**

In genere per le vendite a peso in campagna è uso considerare una tara del 2% circa in relazione all'imperfetta pulitura della merce o all'imballaggio.

## **CARCIOFI**

### ***Prezzo***

Nella vendita dei carciofi in pianta è stabilito tra le parti un prezzo unitario per pianta; nella vendita a numero il prezzo è unitario per frutto.

### ***Forma del contratto***

Il contratto può essere verbale oppure scritto.

### ***Clausole speciali***

Nelle vendite in pianta le spese di raccolta, custodia e trasporto nel luogo di carico gravano sul compratore.

Nelle vendite a numero esse, invece, fanno carico al venditore, escluse quelle per il trasporto, fino al luogo della consegna.

### ***Specie di vendita***

I carciofi vengono venduti a numero oppure a pianta.

### ***Consegna***

La consegna viene di solito effettuata sul luogo di produzione, salvo pattuizione diversa.

### ***Spedizioni - trasporto***

V. «Clausole speciali».

### ***Pagamento***

Per i carciofi venduti in pianta il prezzo complessivo è pagato in due volte, in proporzione concordate caso per caso. Per i carciofi venduti a numero il pagamento avviene ad ogni consegna.

### ***Mediazione***

Raramente interviene il mediatore ed in tal caso la provvigione è a carico di entrambe le parti fino ad un massimo dell'1% per ciascuna parte, salvo pattuizione diversa.

## **CAVOLFIORE**

### ***Conclusione del contratto***

Il cavolfiore viene normalmente contrattato direttamente tra produttore e commerciante, oppure a mezzo agenti dell'acquirente che visitano la produzione e stabiliscono quando la merce debba essere consegnata dal produttore.

(Prezzo) - Il prezzo viene stabilito in base ai requisiti qualitativi della merce ed alle condizioni del mercato.

### ***Consegna***

La consegna avviene sul luogo di produzione.

### ***Mediazione***

È rarissimo l'intervento del mediatore. La provvigione è dell'1% a carico di ciascuna delle parti.

## **FAGIOLINI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **INSALATA**

In questa materia non sono stati accertati usi, perché l'estensione massiva di tali ortaggi è bassissima.



## **SPINACI ED ALTRE VERDURE**

Le contrattazioni avvengono previa visita ed accettazione da parte del compratore.

### **POMODORO**

#### ***Forma del contratto***

I contratti riguardanti il pomodoro per uso industriale si effettuano, per iscritto; in tal caso è indispensabile indicare l'ubicazione catastale dei terreni sui quali viene coltivato il pomodoro in base alla normativa vigente.

#### ***Requisiti della merce***

Il pomodoro consegnato deve corrispondere ai requisiti di qualità richiesti dall'uso normale e corretto cui il pomodoro acquistato è destinato, osservandosi la normativa CEE.

#### ***Consegna***

La consegna ha luogo prevalentemente al posto di produzione e raccolta e raramente allo stabilimento industriale dell'acquirente.

#### ***Spedizione - trasporto***

Il trasporto fino allo stabilimento industriale dell'acquirente è normalmente a carico dell'acquirente. Le parti stabiliscano che la pesatura avvenga all'arrivo il costo delle relative operazioni fa carico all'acquirente.

## **MELONE (POPONE), ANGURIA (COCOMERO), PEPERONE E CIPOLLA**

#### ***Conclusione del contratto***

Vengono normalmente contrattati direttamente tra produttore e commerciante o conferiti a cooperative.

#### ***Prezzo***

Il prezzo viene stabilito in base ai requisiti qualitativi della merce alle condizioni di mercato giornaliero.

## **UVA DA MOSTO E UVA DA TAVOLA**

### **UVA DA MOSTO**

#### ***Forma del contratto***

Prevalentemente il contratto è scritto.

#### ***Requisiti della merce***

L'uva è mercantile quando risulta sana, matura e asciutta, e ciò in relazione alle annate, alla località di produzione ed alla varietà del vitigno.

#### ***Consegna***

La consegna delle uve suole avvenire nel luogo di produzione salvo pattuizione diversa.

#### ***Reclami***

Le contestazioni in ordine ai difetti devono avvenire al momento della consegna.

### ***Spedizioni - trasporto***

Il trasporto è a carico del compratore.

La pesatura della merce avviene sul luogo della consegna.

Per le consegne effettuate alle cantine sociali il trasporto è a carico del conferente.

In tal caso la pesatura della merce viene effettuata alla cantina dell'acquirente e la relativa spesa è a carico di questo, in presenza dei contraenti o dei loro rappresentanti.

### ***Pagamento***

Il pagamento si effettua di regola alla consegna.

Le cantine sociali osservano il proprio regolamento statutario.

### ***Avarie***

Se la consegna dell'uva ha luogo sul fondo, le avarie o perdite conseguenti al trasporto sono a carico del compratore; se la consegna deve aver luogo al domicilio dell'acquirente o in altro luogo da questo fissato, le eventuali avarie sono a carico del venditore.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore e percepisce un compenso pari all'1 % del prezzo da ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

## **UVA DA TAVOLA**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **OLIVA**

### ***Forma del contratto***

I contratti, di solito, vengono fatti per iscritto.

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - Normalmente viene corrisposta una caparra alla conclusione del contratto.

### ***Requisiti della merce***

Le olive all'atto della consegna devono essere sane, asciutte non fermentate ed immuni da odore di muffa.

### ***Imballaggio***

L'imballaggio viene fornito dal compratore che ne sopporta le spese; le operazioni di imballaggio sono a carico del venditore.

### ***Consegna***

La consegna delle olive viene effettuata nel luogo di produzione, fatta eccezione per la zona dell'Amiata, dove la consegna avviene al frantoio (se questo è del luogo). La merce viene pesata sul luogo di produzione nel primo caso ed al frantoio nel secondo caso.

### ***Spedizioni - trasporto***

Le operazioni di carico sul mezzo di trasporto gravano sul venditore. Nel caso di consegna nel luogo di produzione, la spesa di trasporto grava sull'acquirente.

### ***Difetti***

V. «requisiti della merce».

I difetti danno luogo al rifiuto della partita o ad una congrua riduzione di prezzo.

### ***Reclami***

Le contestazioni in ordine ai difetti devono avvenire al momento della consegna.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore, al quale, se presta la mediazione pura, spetta la provvigione nella misura dell'1% a carico di ciascuna delle parti; se assume anche l'incarico di curare le operazioni di ricevimento, consegna e pesatura riceve anche un ulteriore compenso, salvo, diversa pattuizione.

### ***MOLITURA DELLE OLIVE PER CONTO TERZI***

Il pagamento della molitura delle olive fatta per conto terzi avviene tanto in natura (antica consuetudine), quanto in denaro. In tal caso secondo le tariffe stabilite annualmente. Le sanse derivanti dalla molitura delle olive restano di proprietà del frantoio.

### ***AGRUMI***

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### ***FRUTTA FRESCA E SECCA***

#### ***FRUTTA FRESCA***

#### ***Forma del contratto***

Solo per partite notevoli il contratto è scritto; esso è sempre preceduto da una visita della merce.

#### ***Clausole speciali***

(Caparra) - V. ultimo comma «consegna ripartita o differita».

Nei conferimenti da parte degli associati a Consorzi e Cooperative, si osservano le norme statutarie.

#### ***Specie di vendita***

La vendita è effettuata prevalentemente a peso.

#### ***Unità di base di contrattazione***

Unità di base è il Kg.

#### ***Requisiti della merce***

Prima della pesatura si scartano i frutti caduti, rotti, ticchiolati, bacati freschi, fortemente infestati da aspidioto o cocciniglia di S. Josè, di pezzatura inferiore alla stabilita e, per le pesche, anche i frutti infestati da «Cydia molesta» o affetti da «gommosi» oppure eccessivamente maturi.

### ***Imballaggio***

L'imballaggio (cassette, gabbie, plateau, ecc.) è per le vendite franco magazzino, a carico del compratore, il quale lo fornisce oppure lo paga. Il suo peso (tara reale) non è considerato nella merce.

Per le vendite in campagna l'imballaggio è fornito dal compratore e, mentre per cassette, gabbie, ecc. viene presa in considerazione la tara reale con arrotondamento - in aumento - al mezzo chilo, per le vendite alla rinfusa in cassoni, oltre alla tara reale, viene calcolata una decurtazione del peso netto pari al 2%.

### ***Consegna***

La consegna viene effettuata nel luogo di produzione, oppure (da parte dei produttori consorziati o associati) sul luogo di raccolta; essa può essere immediata, ripartita o differita.

### ***Consegna differita o ripartita***

La consegna è differita quando la merce, già visitata e accettata dal compratore, che se ne riserva il ritiro, rimane in custodia del venditore.

La consegna è ripartita quando il compratore (di solito per grosse partite) ritira la merce in più volte, secondo gli accordi.

In entrambi i casi il compratore versa una "caparra" pari al 30% del prezzo dell'intera partita acquistata, salvo accordi diversi.

Nelle compravendite con consegna ripartita o differita il compratore non è liberato dall'obbligazione di pagare il prezzo qualora la merce sia andata deteriorata o distrutta per cause non imputabili al venditore (meteorologiche, incendio, furto, ecc.), salvo le eventuali responsabilità per violazione di obblighi di custodia.

### ***Verifica della merce***

V. "forma del contratto".

(Tolleranza) - Effettuato lo scarto (V. "requisiti della merce"), consentita una tolleranza del 2%.

### ***Ricevimento***

La merce deve essere ricevuta alla data stabilita e può essere rifiutata se non risponde al pattuito.

### ***Ritardo nel ritiro***

Il compratore che tarda a ritirare la merce già imballata non può pretendere un nuovo scarto dei frutti passati di maturazione.

### ***Trasporto***

Il trasporto è a carico del compratore, che, di solito, fornisce i mezzi, salvo accordi diversi.

### ***Pagamento***

Il pagamento avviene alla consegna.

### ***Difetti della merce***

V. «requisiti della merce».

### ***Reclami***

Qualsiasi reclamo va fatto all'atto della consegna.

### ***Mediazione***

Se interviene mediatore, la sua provvigione è dell'1% a carico di ciascuna delle parti salvo pattuizione diversa.

### **FRUTTA SECCA (CASTAGNE)**

#### ***Conclusione del contratto***

Le contrattazioni vengono effettuate sul posto di raccolta (sia nel castagneto che nei magazzini), basandosi sulle pezzature.

#### ***Forma del contratto***

I contratti relativi a grandi partite si effettuano normalmente per iscritto; quelli delle piccole partite in prevalenza verbalmente. Le contrattazioni avvengono in linea di massima direttamente tra l'acquirente ed il produttore, ma esistono anche numerosi raccoglitori per conto di terzi, i quali provvedono a raccogliere e a conservare il prodotto dietro compenso percentuale sul valore o sul peso della merce.

#### ***Clausole speciali***

(Caparra) - All'atto del perfezionamento del contratto, il compratore è tenuto a corrispondere al venditore una caparra, il cui importo non è inferiore al 20% dell'importo totale del prodotto venduto.

#### ***Specie di vendita***

Le castagne vengono vendute a peso.

#### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il quintale.

#### ***Requisiti della merce***

Le castagne prodotte da piante da seme si denominano «castagne selvatiche»; quelle prodotte da piante innestate e coltivate si distinguono in «marroni» e «castagne domestiche». Le pezzature vanno, sia per le castagne domestiche che per i marroni, da 70 a 75, da 75 a 80, da 80 a 85; per le altre sono da 90 a 95 e sino a 120 frutti per Kg.

Il «marrone» si differenzia dalle altre castagne per la sua lucentezza, per le sue venature accentuate, per la pezzatura molto più grossa e, principalmente, per il suo sapore più fine e più dolce.

#### ***Imballaggio***

Le partite destinate al consumo interno vengono generalmente consegnate alla rinfusa od in sacchi di juta. I sacchi sono forniti dal compratore o dal venditore.

#### ***Consegna***

La consegna viene effettuata sul posto di raccolta o al magazzino del venditore, su automezzi forniti dall'acquirente.

#### ***Tolleranza***

Nel caso che le contestazioni risultino fondate, le parti sogliono addivenire ad una riduzione di prezzo.

### ***Spedizione - trasporto***

Le spedizioni per ferrovia vengono effettuate a grande velocità, a causa della deperibilità della merce.

### ***Pagamento***

In generale il pagamento di piccole partite è effettuato in contanti al momento della consegna, mentre per grandi partite esso avviene secondo accordi intercorsi tra le parti.

### ***Difetti***

I difetti delle castagne consistono nella verminatura, nella mocatura, nella fermentazione causata da riscaldamento e da congelamento.

### ***Reclami***

Il compratore, se la merce non corrisponde a quella pattuita ovvero presenta dei difetti, può contestare il prodotto all'atto del ricevimento, sia sul posto di produzione o presso il magazzino del venditore sia al momento dell'arrivo della merce quando questa venga spedita, con ferrovia od altro mezzo celere, ed egli non sia stato presente al carico.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore e percepisce come compenso l'1% a carico di ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

## **ERBE - SEMENTI E FORAGGI**

### **ERBE DA PASCOLO**

È uso che gli armentari o proprietari di greggi ovini acquistino dagli agricoltori il prodotto erboso di prati, di pascoli, di erbai e di terreni seminativi a riposo per un periodo di tempo determinato. Tale durata della utilizzazione del pascolo suole andare dal 1° ottobre al 1° marzo (cosiddetto «mezzo pascolo»), oppure dal 1° ottobre al 1° giugno (cosiddetto «tutto pascolo»).

Nel caso in cui si tratti di pascolo di ristoppi, il periodo d'inizio del pascolo può essere anticipato al dopo trebbiatura per terminare all'epoca della preparazione dei terreni per la semina. Da alcuni anni è invalso l'uso di consentire all'acquirente dell'erba da pascolo di potenziare il prodotto naturale mediante semine sul terreno previsto dal contratto. Tale consenso viene espressamente pattuito, senza che ciò comporti variazioni del termine di utilizzazione del pascolo (1° giugno).

### ***Forma del contratto***

Prevalentemente il contratto è scritto, meno di frequente è orale; esso è, normalmente, stipulato nel mese di settembre, per consentire all'acquirente di valutare le possibilità produttive del terreno e delle colture precedenti ed in atto.

### ***Pagamento***

Normalmente il «mezzo pascolo» è pagato alla stipulazione del contratto; per il «tutto pascolo» il pagamento può essere frazionato (generalmente in due rate).

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

## **ERBE DA FORAGGIO**

Tra agricoltori è diffuso l'uso di vendersi fra loro erbe in piedi affienabili, per la produzione del foraggio secco.

### ***Forma del contratto***

Il contratto è sempre orale.

### ***Clausole speciali***

L'acquirente provvede al taglio ed alla finagione sul posto. Condizione irrinunciabile è quella che l'acquirente liberi il campo.

### ***Pagamento***

Avviene secondo gli accordi.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

## **SEMENTI**

### ***Mediazione***

Se interviene mediatore, la provvigione è del 2% a carico della parte richiedente.

## **FORAGGI (PAGLIA E FIENO)**

### ***Forma del contratto***

Le contrattazioni avvengono di regola sul luogo di produzione, di solito verbalmente; qualche volta mediante scrittura privata.

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - Il compratore, all'atto della conclusione del contratto, è generalmente tenuto a versare al venditore una caparra, il cui ammontare va da un minimo del 10 ad un massimo del 30% dell'importo complessivo della merce trattata; detta caparra è scontata con le ultime partite.

### ***Specie di vendita***

Sia la paglia che il fieno sono venduti sciolti o pressati.

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il quintale; per i foraggi pressati di solito si usa fare la «media di presse». Per la paglia si usa anche vendere il prodotto a ettaro.

### ***Requisiti della merce***

La paglia deve essere sana e commerciabile. Nel caso del fieno l'eventuale presenza di corpi estranei dovuti alla normale tecnica di lavorazione non rappresenta difetti.

### ***Imballaggio***

La merce pressata è legata con spago, nylon e rete.

### ***Consegna***

La merce viene consegnata franco luogo di produzione, salvo pattuizione diversa. Salvo pattuizione diversa, l'acquirente provvede al ritiro della merce con al maggiore tempestività, generalmente entro il 20 agosto, al fine di non intralciare gli eventuali lavori di coltivazione del terreno.

### ***Spedizione***

La merce è ritirata dall'acquirente con propri mezzi.

### ***Pagamento***

Il pagamento avviene generalmente in contanti, all'atto della consegna, salvo pattuizione diversa.

### ***Difetti***

V. «requisiti della merce».

### ***Reclami***

Le eventuali contestazioni circa la qualità della merce devono essere sollevate all'atto della consegna di essa. In caso di contestazione accettata, si addivene ad una riduzione del prezzo.

### ***Mediazione***

Se interviene mediatore gli spetta la provvigione del 2% a carico della parte richiedente salvo pattuizione diversa.

## **FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

### ***Ordinazione e prenotazione***

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### ***Requisiti della merce***

Tanto i fiori quanto le piante sogliono dividersi in 1°, 2° e 3° scelta.

Sono di prima scelta: le piante che non presentano difetti; i fioria gambo lungo, diritto e robusto, privi di macchie sia nei petali che nelle figlie e dal calice integro.

Sono di seconda scelta: le piante che presentano qualche piccola macchia nelle foglie; i fiori a gambo sottile o non perfettamente diritto o aventi qualche piccola macchia nei petali o nelle foglie. Sono di terza scelta le altre piante e gli altri fiori non rientra nelle due precedenti categorie.

### ***Pagamento***

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia:** il pagamento, di norma, viene concordato tra le parti alla consegna.

## **PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **PIANTE OFFICINALI E COLONIALI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**



## **DROGHE E SPEZIE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **CAPITOLO 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA**

#### **BOSCHI ED ALBERI**

##### *Conclusioni del contratto*

(Prezzo) - V. «specie di vendita».

##### *Forma del contratto*

I contratti sono fatti, di solito, per iscritto: per piccole quantità anche verbalmente.

##### *Clausole speciali*

Nel pattuire le vendite deve essere indicato se le misurazioni saranno effettuate nel bosco o agli imposti. Allorchè il bosco viene venduto in piedi le spese e gli oneri di atterramento, di lavorazione, di esbosco sono a carico del compratore, salvo le contrarie o diverse disposizioni di legge in proposito.

Normalmente per le piante abusivamente od erroneamente tagliate è stabilito un indennizzo, il quale è notevolmente superiore al valore reale delle piante abbattute.

Il compratore a macchiatico od a forfait di un ceduo o di un bosco misto ha l'obbligo, ed è responsabile, del rilascio almeno delle «salve» o matricine, secondo le leggi e prescrizioni vigenti. Di solito, con specifica pattuizione viene stabilito il rilascio, in tutto od in parte, delle salve dei tagli precedenti. Sovente viene pattuito di sostituirle con piante più rispondenti, specificando le essenze e le caratteristiche.

Di norma le salve di più turni vengono utilizzate secondo speciali accordi fra le parti.

Nelle vendite di boschi di alto fusto, si usa lasciare le piante migliori, con la concordata dotazione, a seconda dell'essenza del bosco stesso e del trattamento.

Le piante di alto fusto nei boschi o quelle camporili da abbattere in genere sono marcate e numerate dal venditore ovvero, a richiesta e spese dello stesso venditore, dal personale pubblico (Corpo Forestale dello Stato) addetto alla vigilanza. In alcuni casi, invece, si marcano e si numerano le piante destinate ad essere lasciate in piedi.

Nel caso che, nell'abbattere una pianta di alto fusto, venga atterrata o danneggiata una «salva», questa resta di proprietà del venditore, il quale non può richiedere alcun indennizzo se il danno è stato causato dalla inevitabile esecuzione dei lavori necessari per l'abbattimento della pianta di alto fusto.

(Caparra) - Nelle vendite a macchiatico si usa corrispondere una caparra equivalente approssimativamente al 20% del valore dell'oggetto della contrattazione. Man mano che viene consegnato il prodotto, si procede di norma al pagamento della merce ritirata.

La caparra viene normalmente conteggiata con le ultime consegne.

##### *Specie di vendita*

Il bosco e gli alberi vengono normalmente venduti in piedi.

Il prezzo si stabilisce a corpo (a forfait) od a macchiatici e l'acquirente si impegna ad osservare le prescrizioni di massima e di polizia forestale, sovente integrate da speciali condizioni contrattate tra le parti. Nelle vendite a macchiatici concernenti il carbone di legna il prezzo è convenuto a peso o a soma. Allorquando si tratti di legna o di ciocco da ardere il prezzo è calcolato a "metro stero" oppure a quintale.

Nelle vendite a macchiatico concernenti il carbone di legna il prezzo è convenuto a peso o a soma. Allorquando si tratti di legna o di ciocco da ardere il prezzo è calcolato a “metro stero” oppure a quintale. Per il legname da lavoro il prezzo è calcolato a metro cubo.

### ***Unità di base di contrattazione***

Nelle vendite a peso l'unità di base è il quintale; in quelle a misura è il metro stero oppure il metro cubo.

### ***Verifica della merce***

La verifica del numero delle piante tagliate si pratica man mano che il taglio si effettua, essendo questo il momento più indicato per fare i controlli ed i rilievi del caso.

Qualora a fine taglio insorgano divergenze, si procede a sopralluogo, alla presenza delle parti interessate e, eventualmente, di un tecnico, il quale stende verbale.

Per quanto ha riferimento all'epoca di inizio e di ultimazione annua dei tagli e delle utilizzazioni si fa riferimento alle prescrizioni vigenti. Quanto previsto nel comma precedente vale anche per la carbonizzazione e l'esbosco dei prodotti, purchè non si danneggino le piante destinate a restare come dotazione del bosco.

### ***Trasporto***

Per il trasporto del materiale che di norma avviene con mezzi meccanici, anche in mancanza di patti, il compratore ha l'obbligo di provvedere, a proprie spese, allo sgombrò dei prodotti del bosco, alla sistemazione delle strade occorrenti, nonchè alla rimessa in pristino delle strade e dei piazzali, previ accordi con il proprietario per la esecuzione di detti lavori nel suo terreno ed in armonia con le prescrizioni vigenti.

### ***Pagamento***

Il pagamento per le vendite a corpo (forfait) si effettua, salva pattuizione diversa, per un terzo alla stipulazione del contratto, per un terzo all'inizio del taglio e per la rimanenza a taglio ultimato.

### ***Mediazione***

Se nelle vendite interviene mediato questo è corrisposta, da ciascuna delle parti, la provvigione del 2% nei casi di vendita di legna da ardere all'imposto», e del 2% nei casi di vendita in «piedi» del soprassuolo.

## **PIANTE DI PIOPPO E PIOPPETE**

### ***Clausole speciali***

In genere oggetto della compravendita è il tronco della pianta secondo gli assortimenti pattuiti tra le parti. Di norma nel contratto viene indicato anche il diametro minimo, in testa, per i singoli assortimenti. Di norma e limitatamente ai terreni a coltura agraria, il compratore ha l'obbligo di allontanare i residui della lavorazione e, se pattuito, di togliere le ceppaie, e di provvedere, a sue spese, a sgombrare il terreno entro il termine stabilito e, comunque, per le piante utilizzate nel periodo estivo, prima delle semine dei cereali, ed in ogni caso, per tutte, prima dei rigetti primaverili. Lo sgombrò deve essere effettuato in modo da arrecare il minor danno alla vegetazione, alle colture ed alle strade.

(Caparra confirmatoria) - Alla stipulazione del contratto nelle vendite non a forfait, il compratore versa al venditore, di norma, un anticipo a titolo di caparra, in ragione di un terzo del prezzo.

### ***Specie di vendita***

Le piante di pioppo, oggetto del contratto, vengono preventivamente visitate dal compratore e talora anche marcate e numerate.

La vendita può essere effettuata a misura (cubatura), oppure a peso o, talora, a forfait per le vendite in piedi, con gli oneri di abbattimento e di lavorazione a carico del compratore. È meno frequente la vendita a misura od a peso, nella quale il venditore si assume le spese di abbattimento e di lavorazione.

### ***Unità di base di contrattazione***

Nelle vendite a peso l'unità di base è il quintale: in quelle a misura il metro cubo.

### ***Modo di misurazione***

La pesatura e la misurazione del legname avvengono, di norma, non oltre 15 giorni dall'abbattimento, salvo pattuizione diversa.

La misurazione in particolare, è eseguita, di norma, "sopra buccia" e si effettua in loco o agli imposti. La pesatura avviene alla bascula idonea.

### ***Pagamento***

Per la vendita a forfait il pagamento viene, di norma, anticipato rispetto all'epoca dell'abbattimento, oppure viene corrisposto in due rate (una prima dell'abbattimento e l'altra alla rimozione del prodotto). Nelle vendite a peso o misura, dopo la caparra e durante la utilizzazione, i successivi pagamenti avvengono man mano, in relazione al quantitativo del prodotto «lavorato». Il saldo del pagamento avviene prima della rimozione del quantitativo della merce apprestata.

### ***Mediazione***

Nelle contrattazioni raramente interviene mediatore. La provvigione è dell'1 % a carico di ciascuna delle parti, salvo diversa pattuizione.

## **LEGNA DA ARDERE**

### ***Specie di vendita***

La legna e il ciocco da ardere si acquistano a peso o a misura (sterica); le fascine sono trattate a numero.

### ***Unità di base di contrattazione***

Nelle vendite a peso l'unità di base è il quintale.

Quando si contratta a misura, quella adottata è il metro stereo.

I pezzi che formano i metri steri hanno generalmente una lunghezza da m. 1 a m. 1,10 ed un diametro da cm. 4 a cm. 20.

### ***Requisiti della merce***

La legna da ardere si distingue in legna da essenza forte e legna da essenza dolce. Si distinguono, altresì, in legna di pezzatura grossa (superiore ai cm. 4 di diametro) ed in legna di pezzatura piccola. Quella di essenza forte proviene dalle seguenti piante: varie specie quercine (farnia, rovere, roverella, leccio, cerro, sughera, sbucciata, ecc.), albatro, scopo, lillastro, sondrio, faggio, ornello, frassino, carpino, olivo e olivastro, ecc. Alle essenze dolci (più o meno dolci) appartengono: l'ontano, il nocciolo, i vari pioppi,

l'eucalipto, il salice, il castagno, l'olmo, il pino ed altre conifere. ecc.  
Alcune essenze hanno valutazioni diverse (ad es.: fra le dolci, l'olmo talvolta è valutato più delle altre; fra le forti, il leccio e la sughera sbucciata talora hanno valutazione superiore alle altre; il castagno ha caratteristiche intermedie). La legna viene considerata stagionata dopo tre mesi dal taglio, nel periodo invernale, e dopo due mesi, nel periodo estivo. Viene considerata secca dopo 7-8 mesi dal momento in cui è stata tagliata.

### ***Consegna***

La consegna avviene secondo gli accordi intervenuti tra le parti.

### ***Tolleranza***

Nelle contrattazioni della legna si usa dare abbuoni, qualora essa non corrisponda alle caratteristiche pattuite.

### ***Pagamento***

Nelle vendite della legna e delle fascine il pagamento si effettua alla consegna, salvo diversa pattuizione.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore, cui spetta la provvigione del 2% a carico di ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

## **LEGNA DA CIPPATURA**

Da alcuni anni si è diffusa in provincia la vendita di legna da "cippatura", destinata cioè alla triturazione per la fabbricazione di pannelli od altri usi industriali.

### ***Clausole speciali***

Oggetto della vendita è il prodotto legnoso risultante dal taglio e dalla lavorazione di un determinato gruppo di piante o, in genere, di un soprassuolo boschivo.

L'acquirente provvede al taglio, ma può accadere che alla cippatura provveda persona diversa dall'acquirente. La pesatura, nei casi di cippatura diretta o indiretta, avviene dopo l'effettuazione della triturazione. Vigono le altre clausole speciali concernenti la legna da ardere, in quanto applicabili alla specie.

### ***Unità di base di contrattazione***

Le vendite sono effettuate a peso e l'unità di base è il quintale.

### ***Consegna***

La consegna avviene normalmente subito dopo la pesatura.

### ***Pagamento***

Alla stipulazione del contratto, viene normalmente versato un anticipo a titolo di caparra confirmatoria. Man mano che avvengono le consegne il prezzo relativo alle stesse viene pagato di volta in volta, deducendosi con le ultime consegne l'importo della caparra.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore, cui spetta la provvigione del 2% a carico di ciascuna delle parti, salvo diversa pattuizione.

## **CARBONE VEGETALE**

### ***Forma del contratto***

L'imprenditore boschivo, quando vende il carbone prodotto, stipula il contratto verbalmente; talora per iscritto.

### ***Unità di base di contrattazione***

Il carbone è commerciato a peso.

### ***Requisiti della merce***

Il negoziante compratore, all'atto del ricevimento del carbone, ha diritto di riscontrare il grado di umidità che è tollerato nei limiti dal 5 al 10%. Nelle contrattazioni vengono indicate le caratteristiche e la specie delle piante utilizzate (essenze forti, dolci e miste). Il carbone si differenzia in carbone di essenza dolce, carbone di essenza forte e carbone di essenza mista, secondo la specie legnosa da cui proviene. In queste tre qualità, si distinguono carbone di spacco, cannello, pedagna, misto.

### ***Imballaggio***

Le balle sono fornite dal venditore e il compratore è tenuto a restituire i vuoti, a sue spese, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

### ***Consegna***

La consegna avviene secondo gli accordi intervenuti tra le parti.

### ***Tolleranza***

Se l'umidità riscontrata supera i predetti limiti, prima che il compratore rifiuti la merce, si cerca di addivenire ad un accomodamento con una riduzione del prezzo o del peso.

### ***Spedizione - trasporto ed assicurazione della merce***

Le parti stabiliscono nel contratto (scritto o verbale) le modalità per la spedizione e il trasporto. I rischi gravano sull'acquirente al momento della consegna.

### ***Pagamento***

Il pagamento si effettua alla consegna, salvo diversa pattuizione

### ***Difetti***

Il carbone non è ritenuto mercantile quando è mal cotto, infangato, umido oltre i limiti della tolleranza, oppure contiene impurità (sassi, tizzi, terra, ecc.).

### ***Reclami***

I reclami devono essere fatti al momento della consegna.

### ***Perizia***

Quando, a seguito di perizia, il carbone è riconosciuto non commerciabile e non è stata concordata tra le parti una riduzione di prezzo, il compratore può rifiutare la partita rimettendola a disposizione del venditore entro otto giorni.

### ***Arbitrato***

Nel caso che sorgano contestazioni sulla qualità non mercantile di una partita di carbone, si addivenne ad un accomodamento con una riduzione di prezzo; qualora le parti non

raggiungano l'accordo, esse ricorrono, per la composizione della controversia, ad un unico perito o ciascuna di esse ne nomina uno proprio con eventuale ricorso ad un arbitraggio.

### ***Mediazione***

Raramente interviene il mediatore. La provvigione è del 2% a carico di ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

## **CIOCCO DI SCOPE PER ABBOZZI DA PIPE**

### **A) Escavazione di ciocco e concessione del relativo diritto**

Il proprietario del bosco di norma cede a forfait od a peso il ciocco o radica di scopo (erica maschio) escavato e prelevato dall'acquirente. Talvolta il ciocco viene escavato per conto del proprietario.

Colui il quale procede allo scavo ha l'obbligo, in armonia con le prescrizioni di massima e di polizia forestale, di escavare il ciocco in determinati periodi di tempo senza danneggiare le piante vicine. La zona viene sempre delimitata con esattezza.

### ***Clausole speciali***

(Caparra confirmatoria) Di solito il proprietario riceve una congrua caparra.

Il compenso per la vendita del ciocco escavato viene determinato a forfait od a peso.

Il pagamento avviene al momento del ritiro della merce.

La legna residua dello scopo del quale si utilizza la ceppaia, resta al proprietario del bosco, salvo pattuizione diversa.

### ***Mediazione***

Raramente interviene il mediatore. La provvigione è del 2% a carico di ciascuna delle parti, salvo diversa pattuizione.

### **B) Commercio del ciocco**

#### ***Forma del contratto***

La vendita del ciocco pulito si effettua per iscritto e talvolta anche verbalmente.

La cernita o scelta del ciocco viene fatta dai cavori, sotto il controllo del compratore o di persona di sua fiducia.

#### ***Clausole speciali***

(Caparra) - Al momento della stipulazione del contratto, suole essere versata una congrua caparra.

#### ***Specie di vendita***

La vendita del ciocco da pipa da parte dell'escavatore avviene a peso.

#### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il quintale.

#### ***Requisiti della merce***

Perché il ciocco sia dalle segherie riconosciuto atto a trarne abbozzi per pipe e sia accettato senza contestazioni, non deve essere tarlato, né marcio e non deve avere screpolature o barbe.

### ***Verifica della merce***

Il riscontro del peso e quello della qualità della merce c essere fatti al luogo di consegna, e solo in questa sede le par sono avanzare i loro reclami e le osservazioni che ritengono giuste la tutela dei propri interessi.

### ***Tolleranza***

La presenza di tarli, in limiti modesti, può comportare una diminuzione di prezzo che viene concordata tra le parti.

Se all'atto del ricevimento della merce insorgono delle contestazioni sulla qualità o sulle dimensioni del ciocco, viene generai scartata dal compratore la parte ritenuta non adatta all'impiego quale la merce è stata acquistata.

### ***Pagamento del ciocco***

Il pagamento avviene di solito alla consegna; raramente in successivo.

### ***Difetti***

I difetti del ciocco per abbozzi da pipe sono: il tarlo, il me le screpolature o barbe.

### ***Mediazione***

Raramente interviene il mediatore. La provvigione è del carico di ciascuna delle parti.

## **SUGHERO (DA DECORTICARE)**

### ***Requisiti della merce***

Ai fini dell'utilizzazione, il sughero si distingue in: da lavoro e da macina. Il sughero si distingue ancora in "maschio e femmina". È maschio il sughero che, comunemente detto anche "buccione" si ottiene dalla prima decortica, cioè mettendo a regola o rutto le piante. Le utilizzazioni si ripetono in turni determinati, che di solito sono da 12 anni in poi ottenendosi così, dopo la prima decortica, il sughero femmina o "cordesco".

### ***Decorticazione***

La decorticazione è praticata durante il periodo di tempo stabilito dalle disposizioni in vigore, fino a quando la pianta lo permette, senza subire danno e senza compiere su di essa abrasioni o percuoterla con strumenti da lavoro, al fine di evitare di intaccare, sia pure minimamente, la "mammina".

### ***Specie di vendita***

La vendita del sughero da «scorzare» può essere fatta:

- a) in pianta, a forfait, per tutta la sughereti contrattata;
- b) a quintalaggio sul consegnato.

Nel caso previsto dalla lettera b) del comma precedente, le piante da «scorzare» talvolta vengono contate e distinte con segni speciali (in genere con vernice) e vengono fissate le norme da seguirsi per la «scorzatura».

### ***Consegna e verifica della merce***

La pesatura del sughero viene fatta su una pesa pubblica o privata salvo pattuizione diversa, e di regola non prima di 20-30 giorni dalla decortica. È uso sospendere le operazioni di pesatura in caso di pioggia. Tali operazioni potranno essere riprese non

prima del 5 giorno da quello in cui è cessata la pioggia, quando tra le parti non si addivenga ad altro accordo. Compiuta l'operazione di pesatura, il venditore non ha più alcuna responsabilità per eventuali furti, incendi, ecc.; ove ne sia richiesto dal compratore, può mettere a disposizione di quest'ultimo uno spiazzo dove impostare il sughero quando non viene portato via subito.

### ***Pagamento***

Il pagamento viene effettuato per metà all'atto della stipulazione del contratto e per l'altra metà a fine «scorzatura», salvo patti diversi.

### ***Mediazione***

Spesso interviene il mediatore. La provvigione è del 2% a carico di ciascuna delle parti, salvo pattuizione diversa.

## **COMMERCIO DEL SUGHERO DECORTICATO**

### ***Specie di vendita***

Le vendite si effettuano anche su campioni, ma generalmente la partita è visitata dal compratore sul luogo di produzione.

### ***Requisiti della merce***

Il sughero viene considerato atto al commercio dopo 30 e 40 giorni dalla “scorzatura”, quantunque per la stagionatura occorranò diversi mesi. Il sughero da macina per essere mercantile non presentare eccessive attaccature coi legno; quello da lavoro non presentare profonde porosità, non essere fornicato e talvolta avere determinati spessori e planciature.

### ***Consegna***

La consegna del sughero può avvenire nel bosco, ma c mente viene effettuata all'imposto, salvo patti diversi.

### ***Pagamento***

Il pagamento da parte del compratore commerciante viene generalmente eseguito a mano a mano che il sughero è consegna

### ***Mediazione***

Sovente interviene il mediatore. La provvigione è del 2% di ciascuna delle parti.

## **PINE (DA PINOLI)**

### ***Clauseole speciali***

(Caparra confirmatoria) - A garanzia della contrattazione mente si usa dare una congrua caparra.

### ***Specie di vendita***

La vendita delle pine può essere fatta nei seguenti modi

- a) a forfait, in pianta (per singole piante o per tutte le contrattate);
- b) a quintalaggio sul consegnato.



### ***Deposito della merce***

Il produttore deve dare la possibilità al compratore di tenere il frutto raccolto sul piazzale, dove viene ammassato e dove può rimanere per alcuni mesi.

### ***Pagamento***

Per gli acquisti in pianta il pagamento, di regola, viene effettuato in contanti alla stipulazione del contratto. Nei contratti a quintalaggio il pagamento, di solito, avviene al ritiro delle pine.

### ***Mediazione***

Di norma non interviene mediatore.

## **TARTUFI**

Tale raccolta viene effettuata normalmente nelle pinete litoranee (*tuber albidum*, pico) o nei boschi e pinete circostanti il Comune di Castell'Azzara (*tuber aestivum*, vitt), senza che il proprietario possa richiedere compensi di sorta al raccoglitore, salva in ogni caso l'osservanza delle leggi vigenti. La raccolta dei funghi può essere vietata previa apposizione, ai confini del bosco interessato o fondo chiuso di appositi cartelli di divieto da parte del proprietario del bosco medesimo, salva, in ogni caso, l'osservanza delle leggi vigenti (tartufaie coltivate o controllate).

### ***Forma del contratto***

Il contratto di compravendita è normalmente verbale.

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base di contrattazione è il Kg.

### ***Consegna***

La consegna avviene normalmente al domicilio dell'acquirente.

### ***Verifica della merce***

All'atto della consegna del prodotto, il compratore ha diritto di effettuare la verifica, sia per quanto riguarda il peso, sia per quanto riguarda la commestibilità, nonché per la qualità ed il tipo del prodotto.

### ***Difetti ed adulterazioni***

I tartufi s'intendono adulterati quando sono infestati da vermi oppure non hanno consistenza.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

## **FUNGHI**

### ***Raccolta***

Tale raccolta viene effettuata normalmente in castagneti e boschi, senza che il proprietario possa richiedere compensi di sorta al raccoglitore, salva in ogni caso l'osservanza delle leggi vigenti. La raccolta dei funghi può essere vietata previa apposizione, ai confini del

bosco interessato, di appositi cartelli di divieto da parte del proprietario del bosco medesimo, salva, in ogni caso, l'osservanza delle leggi vigenti.

### ***Forma del contratto***

Il contratto di compravendita è normalmente verbale, salvo che per partite notevoli.

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base di contrattazione è il Kg.

### ***Consegna***

La consegna avviene normalmente al domicilio dell'acquirente.

### ***Verifica della merce***

All'atto della consegna del prodotto, il compratore ha diritto di effettuare la verifica, sia per quanto riguarda il peso, sia per quanto riguarda la commestibilità, nonché per la qualità ed il tipo del prodotto.

### ***Difetti ed adulterazioni***

I funghi s'intendono adulterati quando la loro superficie è ricoperta dalla caratteristica muffa bianca od azzurrognola e, inoltre, quando essi siano infestati da parassiti.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

## **CAPITOLO 4 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA**

### **PESCE FRESCO E CONGELATO**

#### **PESCE FRESCO (DI GIORNATA E DI DOPPINO)**

### ***Forma del contratto***

Le contrattazioni del pesce fresco si fanno sempre verbalmente ed avvengono, di regola, direttamente tra produttore e organismi associativi ed acquirente, i quali controllano il pescato agli effetti della qualità e del peso.

### ***Unità di base di contrattazione***

La misura di base adottata è il Kg.

### ***Requisiti della merce***

Per pesce fresco si intende di regola quello pescato nella giornata e, comunque, entro le 48 ore ed è classificato in 4 categorie: pesce fino, pesce di prima qualità, pesce di seconda qualità, pesce di terza qualità.

Rientrano nel «pesce fino»: le aragoste, le orate, le spigole, i mazzancolli, le sogliole e le triglie di scoglio; sono di «prima qualità»: i merluzzi in genere, le triglie di paranza, il pesce spada, i totani e totanetti, i pagelli di tramaglia, le cernie, i dentici, i corvi, i gamberi rossi e bianchi, i palombi, i moscardini, i capitoni, le anguille feminali e gli scampi; rientrano nella «seconda qualità»: i cefali in genere, le seppie, i polpi in genere,

i tonni, le aguglie, le palamite, gli sgombri, i lacerti, le trigliozze e le frittiture scelte in genere; sono classificati di «terza qualità»: le frittiture ordinarie in genere ed il pesce azzurro non compreso in precedenza (acciughe, sardine, ecc.), i sugarelli.

### ***Imballaggio***

Il pesce da consegnare viene posto in appositi contenitori aventi i requisiti di legge, contenenti ciascuno circa Kg. 3-5 di pescato. Il peso dei vuoti, controllato prima che vi sia collocato il pesce, viene defalcato dal peso totale (tara).

### ***Consegna***

La consegna viene effettuata subito dopo la contrattazione.

### ***Spedizione - trasporto e assicurazione della merce***

La merce viene caricata su automezzo a spese del compratore, al quale fanno carico anche le spese di trasporto, ed il venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità circa eventuali danni o avarie che si possono verificare durante il trasporto del prodotto.

### ***Pagamento***

Il prezzo si pattuisce, normalmente, sul posto o tramite asta e viene pagato al produttore nell'arco di 7-15 giorni. Se il pesce che si contratta non è stato pescato nella giornata, oppure è stato conservato in ghiaccio per uno o più giorni, viene fatta una riduzione di prezzo, se le condizioni di freschezza del pesce lo richiedano.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

### ***Esportazione***

Per il commercio del pesce destinato ai grandi mercati fuori provincia si applicano gli usi vigenti nella piazza di destinazione.

## **PESCE REFRIGERATO**

### ***Forma del contratto***

Per le compravendite valgono le norme del pesce fresco, in quanto adattabili.

### ***Requisiti della merce***

Si intende per pesce refrigerato quello fresco conservato intorno a zero gradi in appositi frigoriferi refrigeranti o a mezzo ghiaccio.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

## **PESCE CONGELATO**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **CACCIAGIONE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **PELLI DA PELLICCERIA**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **CAPITOLO 5 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE**

### **MINERALI METALLIFERI**

**(RAME, FERRO, ALLUMINIO, ECC.).**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **MINERALI NON METALLIFERI**

#### **MARMO**

##### *Trattative*

Le ordinazioni e prenotazioni si effettuano prevalentemente per iscritto (commissione), talvolta verbalmente, precisando, nell'uno e nell'altro caso, le caratteristiche del materiale, direttamente o a mezzo di agenti o rappresentanti.

##### *Conclusione del contratto*

Il contratto viene concluso con la firma, per accettazione, apposta sul preventivo dal committente.

##### *Specie di vendita*

I marmi e le pietre da lavoro vengono venduti su campione, a misura od a peso.

##### *Unità di base di contrattazione*

Per i blocchi di marmo l'unità di base è il mc., mentre per le lastre è il mq. Nelle vendite a peso l'unità di base è la tonnellata.

##### *Modo di misurazione dei blocchi e delle lastre grezze*

I blocchi di marmo vengono misurati in base al minimo parallelepipedo circoscritto; per i blocchi di marmo può procedersi, in sede di misurazione, ad un controllo del loro peso specifico. Le lastre vengono misurate in base al minimo parallelogramma circoscritto.

##### *Campioni*

Il campione definisce il materiale quanto alla provenienza ed al colore, ma non impegna per l'uguaglianza assoluta della tonalità e della venatura.

##### *Requisiti della merce*

La forma, le dimensioni ed il tipo della merce debbono corrispondere esattamente a quanto richiesto con l'ordinazione. Sono, per altro, ammesse lievi differenze di tonalità e di venatura.

##### *Imballaggio*

La merce viene, nella maggior parte dei casi, pallettizzata a spese dell'acquirente.

##### *Consegna*

La merce viene fornita franco cava o laboratorio del venditore, caricata su automezzi. Il compratore può richiedere che la merce gli venga consegnata franco destino.

### *Verifica della merce*

La verifica della merce avviene, di norma, all'atto della consegna.

### *Tolleranza*

Nell'acquisto di blocchi grezzi è concesso un abbuono di misura di 8 cm. Per ogni dimensione. Tale abbuono è ridotto a 6 cm, quando i blocchi presentano due facce contrapposte segate. L'abbuono di misurazione dei marmi grezzi ben squadriati, ripassati e pizzicati è al massimo di 3 cm. e meno ancora in caso di due facce segate contrapposte; per le lastre grezze è ammessa la tolleranza di 3 cm. in lunghezza ed in larghezza, riferita alle minime dimensioni di esse.

### *Spedizione - trasporto*

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente nella consegna franco cava o stabilimento, ma non se contrattata "franco destino".

Le spese di trasporto e di scarico sono sopportate dal compratore. salvo che sia stata inserita la clausola "a franco destino".

### *Difetti*

Per la vendita di blocchi vige l'uso che il venditore debba indicare al compratore i difetti che si trovano nei blocchi stessi.

Il venditore è responsabile dei danni risentiti dal compratore per difetti che erano visibili all'esterno, qualora esso venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da difetti.

Qualora il difetto venga riscontrato nel luogo di estrazione del blocco, il venditore, in tal caso, deve rispondere del danno calcolando il deprezzamento della materia utilizzabile, tenendo conto di tutte le spese risentite dal compratore per la materia non utilizzata all'atto di ricevimento del marmo. Se il difetto è riscontrato fuori del luogo di estrazione, il danno è valutato solamente in relazione alla materia prima non utilizzata, salvo che la vendita sia stata pattuita a peso (e non a misura).

In quest'ultimo caso nessun risarcimento dal danno compete al compratore. Dato che i marmi colorati in genere, ivi compresi i paonazzi, sono per natura difettosi, è consuetudine non rispondere di quei difetti che la segatura possa aver messo in evidenza.

### *Reclami*

Il compratore ha l'obbligo di denunciare per iscritto immediatamente, e comunque non oltre 8 giorni dalla consegna, al venditore i difetti riscontrati, lasciando a sua disposizione il blocco segato per otto giorni e per le opportune constatazioni.

Trascorso tale termine, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo in proporzione ai difetti stessi.

### *Mediazione*

Non interviene mediatore.

### **GESSO**

Il gesso si divide in gesso crudo (pietra da gesso) e gesso cotto.

Il gesso crudo (caso 4 2H2 O) viene venduto in varie pezzature.

Il gesso cotto (caso 4 ½ 2H2 O) viene venduto sfuso od in sacchi.

### *Trattative*

Le ordinazioni e prenotazioni si effettuano prevalentemente per iscritto (commissione) talvolta verbalmente, precisando nell'uno e nell'altro caso, le caratteristiche del materiale, direttamente o a mezzo di agenti o rappresentanti.

### *Conclusione del contratto*

Il contratto viene concluso con la firma per accettazione apposta sul preventivo dal committente o con la stesura di un vero e proprio contratto firmato per accettazione dalle due parti.

### *Specie di vendita e unità di contrattazione*

Il gesso sia crudo che cotto viene venduto a peso con specifiche tecniche.

Le specifiche principali sono: tenore di solfato di calcio, granulometria, tempo di presa.

L'unità di base è la tonnellata.

### *Requisiti della merce*

I requisiti del gesso debbono corrispondere esattamente alle specifiche richieste dal cliente con lievi tolleranze.

Se le specifiche non sono elencate, valgono le seguenti

- gesso crudo: titolo solfato di calcio 75%  
granulometria da mm. 0 a mm. 80  
percentuale umidità 6%
- gesso cotto: tenore solfato di calcio 80%  
granulometria da mm. 0 a mm. 1,2

### *Imballaggio*

Il gesso crudo non viene imballato. Il gesso cotto viene venduto sfuso od in sacchi di carta da kg. 25 e su pallets da tons. 1-1,5.

### *Consegna*

La merce viene fornita franco stabilimento caricata su automezzi.

Il compratore può richiedere che la merce gli venga consegnata franco destino, ma i rischi del trasporto rimangono a suo carico.

### *Verifica della merce e reclami*

La verifica della merce avviene all'atto della consegna o dell'arrivo.

Eventuali difetti devono essere denunciati per scritto entro 8 giorni dalla consegna, lasciando la merce a disposizione per le opportune constatazioni.

Se la merce presenta difetti, il compratore ha diritto ad una riduzione di prezzo od alla restituzione della merce.

**ZOLFO, CARBONE FOSSILE, OLII GREZZI DI PETROLIO,  
ALABASTRO, SALMARINO, SALGEMMA, ECC.**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **CAPITOLO 6 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI**

### **RISO BRILLATO**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **FARINA - SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE FARINA**

#### *Conclusione del contratto*

Le farine vengono contrattate sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. Nella maggior parte dei casi, le farine vengono vendute da un rappresentante del molino produttore; egli garantisce per il pagamento, uno «star del credere» non inferiore al 20% ed ha diritto ad una provvigione che varia in rapporto alla misura dello «star del credere».

#### *Forma del contratto*

Il contratto può essere scritto o verbale, ma, prevalentemente, si usa la forma verbale.

#### *Unità di base di contrattazione*

Unità di base è il Kg.

#### *Campioni ed analisi*

Nella formazione dei campioni da valere per la determinazione del contenuto in umidità, devono essere adoperati recipienti adatti, impermeabili e sigillati. L'eccedenza di umidità si conguaglia mediante abbuono di un pari quantitativo di farina.

L'eccedenza in ceneri, invece, è conguagliata mediante abbuono sul prezzo adeguando questo a quello corrispondente al tipo contenente il tenore di ceneri riscontrato.

Le spese di analisi sono a carico della parte soccombente. Gli abbuoni non esimono il venditore dalle altre eventuali responsabilità per l'inosservanza delle disposizioni di legge.

#### *Requisiti della merce*

I tipi e le caratteristiche organolettiche della farina sono stabiliti dalla legge.

#### *Imballaggio*

È uso imballare la farina in sacchi di carta a perdere. Il peso è considerato al netto.

#### *Consegna*

In mancanza di termine, la contrattazione s'intende convenuta per «consegna pronta» ed in tal caso essa deve essere effettuata entro 8 giorni. Se la consegna è «differita», questa deve essere guita entro il periodo stabilito. La merce è consegnata «franco destino» e cioè scaricata nel magazzino del compratore.

Nel Comune di Isola del Giglio la merce viene venduta franco banchina di imbarco.

#### *Reclami*

Se la farina possiede caratteristiche differenti da quelle stabilite dalla legge, specie quanto al glutine nelle farine destinate alla panificazione, il compratore le contesta, dopo aver invitato il venditore alle verifiche del caso ed al prelievo, in contraddittorio, dei campioni relativi.

I reclami devono essere avanzati dal compratore appena gli perviene la merce o, al massimo, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa e col mezzo più rapido.

Se il venditore, o chi per esso, non si presenta ai controlli, il compratore fa effettuare il prelievo dei campioni a mezzo di un pubblico ufficiale, sotto la osservanza delle disposizioni di legge vigenti in proposito.

### *Mediazione*

Non interviene mediatore.

### **SEMOLA**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **PASTA ALIMENTARE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **PRODOTTI DELLA PANETTERIA**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

**CARNI FRESCHE - CONGELATE E FRATTAGLIE (N.B. La legislazione comunitaria e nazionale indicano con la dizione "carni fresche" le carni trattate esclusivamente in regime di freddo)**

### **CARNI FRESCHE BOVINE**

#### *Forma del contratto*

Il contratto ha prevalentemente la forma orale.

#### *Specie di vendita*

La vendita del bestiame da macello dal produttore al commerciante viene effettuata «a peso morto», «a peso vivo» od «a vista». Attualmente prevale fra commercianti la preferenza per la vendita a peso morto.

Per «peso morto» s'intende il peso della carcassa dell'animale dopo la macellazione e l'assettatura dello stesso, secondo gli «usi tecnici» più oltre riportati.

Gli animali acquistati a peso vivo vengono presentati alla pesatura dopo un digiuno dal tramonto alla levata del sole, oppure di 12 ore: in questi casi non vi è tara. Se il digiuno non è osservato, le parti si accordano sulla tara (in genere il 5%).

L'animale si intende venduto «a vista», quando il peso viene valutato a colpo d'occhio al momento della contrattazione.

#### *Unità di base di contrattazione*

Unità di base è il Kg.



### ***Bollatura***

Si osservano le relative norme di legge.

### ***Consegna***

La consegna avviene secondo quanto pattuito dalle parti.

### ***Tolleranza***

Le percentuali in uso per calo da raffreddamento sono del 2% per i bovini adulti e del 3% per i vitelli, da detrarre in Kg. dal totale del peso morto dell'animale, calcolato subito dopo la macellazione.

### ***Spedizione - Trasporto***

La spedizione ed il trasporto avvengono secondo quanto stabilito tra le parti.

### ***Difetti ed adulterazioni della merce***

Se dopo la visita sanitaria le carni, in tutto od in parte, non sono riconosciute atte al consumo mentre esse erano state vendute con garanzia di sanità, la diminuzione del valore totale o parziale va sempre a carico del venditore che deve essere avvertito con il mezzo più celere per l'eventuale accertamento dell'identità dell'animale e delle carni a meno che il venditore non abbia venduto l'animale usando la frase "lo lo vendo com'è", ossia senza garanzia.

### ***Reclami***

V. «difetti ed adulterazioni della merce».

### ***Diritti doganali***

Si osservano le relative norme di legge.

### ***Usi tecnici (assetatura del bestiame)***

Per l'assetatura del bestiame bovino macellato per il consumo locale, sia esso venduto a peso morto, a peso vivo od a vista, si osservano le seguenti norme tecniche, fatte salve le disposizioni di legge nazionali e comunitarie;

- la scuoiatura deve avvenire in modo che alla pelle non rimanga aderente carne o grasso;
- la testa deve essere distaccata dal tronco mediante un taglio dritto fatto in corrispondenza della prima articolazione occipitoatloidea (tra la testa e la prima vertebra) e tra la laringe e la trachea: dal collo devono essere allontanati i grossi vasi recisi per il dissanguamento;
- le zampe devono essere disarticolate in corrispondenza della 1° articolazione del tarso e del carpo che s'incontra dal basso verso l'alto (carpo metacarpica e tarso metatarsica);
- il diaframma deve essere tolto limitatamente al centro tendinoso ed alla parte muscolare periferica che entrano così a far parte del 5° quarto;
- il taglio della coda deve avvenire tra l'osso sacro e la prima vertebra caudale. Nei vitelli, invece, essa deve rimanere attaccata alla carcassa;
- in tutti i soggetti di sesso maschile devono essere tolti gli organi genitali con l'annesso grasso dello scroto;
- nelle mucche devono essere sempre tolte le mammelle; nelle vacche da lavoro e da riproduzione invece, solo durante il periodo di lattazione;
- la divisione delle carcasse in mezzene può essere effettuata mediante segatura

- almeno fino alla rognonata e quindi mediante spaccatura a regola d'arte, oppure mediante segatura totale;
- la divisione delle mezzene in quarti deve essere eseguita secondo il sistema toscano, e cioè dividendo le mezzene tra la settima e l'ottava costola, seguendo la curvatura delle costole stesse.

### **Tagli**

Nel commercio delle carni bovine macellate vengono usati i seguenti tagli:

- A - MEZZENA - trattasi della metà esatta di una carcassa divisa longitudinalmente con i sistemi sopra indicati.
- B - QUARTO ANTERIORE:
  - 1) TAGLIO TOSCANO - trattasi del quarto anteriore completo della parte di «pancia» di pertinenza, ottenuto con il taglio della mezzena fra la 7' e l'8' costola seguendo la curvatura delle costole stesse.
  - 2) TAGLIO INDUSTRIALE - trattasi del quarto anteriore: completo di tutta la «pancia» (compresa la parte di cui al relativo quarto posteriore), ottenuto con il taglio della mezzena tra la 5° e la 6° costola, seguendo la curvatura delle costole stesse.
  - 3) TAGLIO ALLA ROMANA - trattasi del quarto anteriore completo della «pancia» di pertinenza, ottenuto con il taglio della mezzena tra l'11' e la 12a costola, seguendo la curvatura delle costole stesse.
- C - QUARTO POSTERIORE:
  - 1) A BANDIERA - trattasi del quarto posteriore, completo di «pancia» qualunque sia il punto di sezionamento della mezzana.
  - 2) A PISTOLA O TRONCONE - trattasi del quarto posteriore senza «pancia» qualunque sia il punto di sezionamento della mezzana.
  - 3) PERA o CAMPANA - trattasi del quarto posteriore a pistola privato della lombata, con taglio all'inizio della regione sacrale.
- D - BUSTO - trattasi della parte anteriore della carcassa sezionata trasversalmente tra la 5'' e la 6a costola, completa di tutta la «pancia» compresa quella della parte posteriore della carcassa stessa.
- E - SELLA - trattasi della parte posteriore della carcassa sezionata trasversalmente tra la 5''' e la 6'' costola, privata completamente della pancia.

### **Bestiame abbattuto per l'esportazione**

Per il bestiame bovino in genere, macellato ad uso di esportazione, si adottano sistemi di lavorazione in rapporto agli usi delle località dove le carni devono essere esportate.

### **Mediazione**

Se interviene mediatore, gli viene corrisposta la provvigione del 1% a carico dell'acquirente, salvo pattuizione diversa.

## **CARNI FRESCHE EQUINE**

### **Usi tecnici**

La coda viene lasciata in posto, sia nei puledri che negli adulti; le mammelle, nelle femmine, vengono asportate solo quando sono in lattazione.

**Per quant'altro si seguono gli usi vigenti per le carni fresche bovine.**

## **CARNI FRESCHE SUINE**

### ***Specie di vendita***

Il peso morto si accerta dopo che sono stati tolti il sangue, il pelo tutti gli interiori compresa la lingua e la sugna.

### ***Usi tecnici (assettatura dell'animale)***

L'animale macellato viene sistemato in canale lasciando in posto la coda ed asportando il pelo e gli unghioni.

Tutti i visceri addominali e toracici l'esogafo, la trachea la lingua e la sugna vengono asportati, lasciando talora in posto i reni.

Gli animali vengono sventrati con un taglio che va dall'apertura anale alla bocca. Le mammelle vengono asportate solo quando sono in lattazione. Quando il peso è tale da non potersi trasportare la carcassa a braccia o quando lo richiedano le attrezzature a disposizione, gli animali vengono spaccati e ridotti in mezzene.

I suini destinati ad essere trasformati in porchetta vengono sventrati con un taglio che va dall'inguine fino alla bocca.

I suini possono, su richiesta, essere preparati anche ricorrendo anzichè alla scottatura e depilazione abituali, alla totale scuoiatura con l'asportazione del grasso sottocutaneo, e delle estremità degli arti anteriori mediante stacco ai nodelli; oppure accompagnando la normale scottatura e depilazione con l'allontanamento della testa mediante un taglio diritto in corrispondenza dell'articolazione occipitoatloidea e delle estremità degli arti anteriori in corrispondenza dei nodelli.

### ***Tagli***

Nel commercio all'ingrosso delle carni suine macellate vengono altresì usati i seguenti tagli:

- 1) LOMBATA TIPO BOLOGNA: si tratta della sola lombata (riferibile al solo tratto delle vertebre lombari, priva della regione sacrale corrispondente e del relativo emitorace - rostinciana -), priva della cute e del grasso sottocutaneo corrispondente.
- 2) LOMBATA TIPO MILANO: si tratta della lombata con unita la regione sacrale corrispondente (culaccio), con o senza coda e priva dell'emitorace corrispondente (rostinciana). Il taglio deve essere, a parte la coda, privo della cute e del grasso sottocutaneo corrispondente.
- 3) LOMBATA TIPO MODENA: si tratta della lombata con uniti l'emitorace (rostinciana) e la regione sacrale corrispondenti (culaccio); il tutto privo della cute e del grasso sottocutaneo corrispondente.
- 4) LOMBATA TIPO VENEZIA O PADOVA: si tratta della lombata con unito l'emitorace (rostinciana) senza la regione sacrale corrispondente (culaccio) il tutto privo della cute e del grasso sottocutaneo corrispondente.

**Per quant'altro si seguono gli usi vigenti per le carni fresche bovine.**

## **CARNI FRESCHE OVINE E CAPRINE**

### ***Specie di vendita***

La vendita del bestiame ovino e caprino da macello dal produttore al commerciante viene effettuata generalmente a peso vivo: meno di frequente a peso morto.

Per peso morto si intende il peso della carcassa dell'animale dopo la macellazione e l'assettatura, secondo gli "usi tecnici" che seguono.

### *Difetti ed adulterazioni della carne*

V. carni fresche bovine.

**Per quant'altro si seguono gli usi vigenti per le carni fresche bovine.**

### *Usi tecnici (assetatura dell'animale)*

#### A) AGNELLI E CAPRETTI

L'animale viene sistemato in canale e sventrato con un taglio che va dall'inguine all'inizio dello sterno. La scuoiatura è completa, asportando in pari tempo le corna. Vengono asportati gli stomaci, l'intestino, la vescica e l'utero; restano in posto i visceri toracici, la trachea, l'esofago, la lingua, i testicoli, la coda, il fegato, la milza ed i reni. Il peritoneo viscerale (rete e strigolo) viene sistemato steso sul ventre a coprire l'incisione addominale. Gli arti vengono tagliati rispettivamente all'articolazione metacarpo-falangea per gli anteriori e all'articolazione metatarso-falangea per i posteriori. Gli arti anteriori vengono allacciati e incrociati dietro il collo; quelli posteriori vengono incrociati l'uno nell'altro attraverso un'apertura eseguita in un garetto.

#### B) OVINI E CAPRINI ADULTI

**(Gli usi vigenti possono essere superati da disposizioni sanitarie contingenti)**

L'animale viene sistemato in canale e sventrato con taglio ci dall'inguine allo sterno. La scuoiatura è completa, asportando in tempo anche le corna, i visceri toracici addominali, la lingua, i ren il grasso circostante. Gli arti vengono tagliati, rispettivamente, nocchio per gli anteriori, ed al garretto per i posteriori.

### *Bestiame abbattuto per l'esportazione*

Per il bestiame ovino e caprino adulto in genere, macellato ad uso di esportazione, si deve adottare l'asportazione della testa e l'asportazione completa delle frattaglie rosse e bianche.

## **CARNI CONGELATE, PRODOTTI A BASE DI CARNE E FRATTAGLIE**

### *Difetti ed adulterazioni della merce*

V. carni fresche bovine.

**Non sono stati accertati altri usi locali in tali materie.**

### **PESCI PREPARATI**

**Non sono stati accertati usi locali in tali materie.**

### **PRODOTTI SURGELATI**

**Non sono stati accertati usi locali in tali materie.**

## **CONSERVE ALIMENTARI (CONCENTRATI DI POMODORO E POMODORO PELATO)**

### *Forma del contratto*

I contratti di compravendita si stipulano di solito per iscritto.

### **CONCENTRATO DI POMODORO**

Nelle compravendite di concentrato di pomodoro tra produttori e commercianti, se il concentrato è contenuto in scatole di latta, le vendite si intendono riferite al peso lordo,

cioè nel peso indicato è compreso il peso delle scatole. Col termine di «cassa» o «cartone» di concentrato di pomodoro si intende un contenitore in cartone che contenga 24 scatole da Kg. 1 (nominali) 48 scatole da Kg. 0,500 (nominali), 48 tubetti da g.140 (nominali) e 6 scatole da 3 Kg (nominali). Il concentrato può essere venduto anche in fusti di Kg. 200 circa, per il peso netto ricavato togliendo la tara indicata sul fusto dal peso lordo; in generale e se non diversamente specificato, con fusti a rendere. Se il fusto è di plastica, il compratore deve pagarne il valore o deve restituirlo al venditore.

### ***POMODORI PELATI***

Nella compravendita dei pomodori in scatola effettuata tra produttore e commerciante vigono le seguenti consuetudini: col termine «pelati» si intendono pomodori pelati in scatole contenute in contenitori del peso di gr. 3.000 (peso lordo) per l'esportazione; e di gr. 3.000 o 1.000 o 500 (peso lordo) per l'interno.

Il frutto di pomodoro usato nella preparazione dei pomodori pelati e quello a forma lunga della varietà Roma o tipi ibridi simili.

Il termine di «cassa» o «cartone» di pelati si riferisce, salvo ulteriori specificazioni, ad una confezione di cartone contenente n. 6 scatole da Kg. 3, o n. 24 scatole da Kg. 1, o n. 48 scatole da gr. 500. Il peso indicato è quello nominale della scatola e non quello netto del prodotto.

### ***Consegna***

La consegna avviene secondo quanto stabilito nel contratto.

### ***Ricevimento***

Il ricevimento avviene secondo quanto stabilito nel contratto.

### ***Spedizione - trasporto***

La spedizione ed il trasporto avvengono secondo quanto stabilito nel contratto.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

Quando nelle partite fornite si riscontrano scatole gonfie in numero non superiore al 5% non si procede alla risoluzione del contratto, ma il venditore offre e il compratore accetta la sostituzione delle scatole avariate con altrettante in buono stato, a condizione che il difetto sia denunciato entro sei mesi dalla consegna e l'avaria non sia imputabile a cattiva conservazione da parte del compratore.

Le scatole di pomodoro devono essere sterilizzate e sono escluse quelle difettose (viene considerato difetto quel caratteristico movimento, che si rileva nel coperchio della scatola, comunemente chiamato «tic-tac »).

### ***Difetti***

V. voce precedente e «Requisiti della merce».

### ***Reclami***

«V. obblighi di garanzia del venditore».

### ***Mediazione***

Di solito non interviene il mediatore.

## **DERIVATI DEL LATTE**

### **CACIOTTA TOSCANA**

#### *Forma del contratto*

Normalmente i contratti si concludono direttamente tra il produttore e l'acquirente.

#### *Unità di base di contrattazione*

La misura di peso adottato è il Kg.

#### *Requisiti della merce*

Per caciotta toscana si intende il prodotto ottenuto dalla trasformazione di latte intero pastorizzato, misto di pecora o capra e mucca. Le percentuali sono variabili. La caciotta è un prodotto «crudo» a rapida maturazione, di pezzatura da gr. 800 a 1.500 circa.

#### *Consegna*

Essa avviene secondo gli accordi tra le parti.

#### *Verifica della merce*

È in facoltà dell'acquirente visitare la merce prima della consegna.

#### *Spedizione - trasporto*

La partita di formaggio contrattata viene talora spedita dal produttore all'acquirente franco arrivo. Frequentemente viene trasportata direttamente dal produttore al magazzino dell'acquirente, talvolta anche tramite vettore.

#### *Difetti*

I principali difetti della caciotta toscana sono i seguenti:

- 1) cattivo odore;
- 2) cattivo sapore;
- 3) gonfiore pronunciato;
- 4) colore scuro della pasta;
- 5) alterazioni dovute al riscaldamento della pasta.

#### *Mediazione*

Non interviene mediatore.

### **FORMAGGIO PECORINO TOSCANO (O TOSCANELLO)**

#### *Forma del contratto*

Il contratto si effettua in genere verbalmente e viene, di solito, a merce prima della consegna concluso direttamente tra produttore ed acquirente.

#### *Unità di base di contrattazione*

La misura di peso adottata è il Kg.

#### *Requisiti della merce*

È il prodotto ottenuto dalla trasformazione di latte intero di pecora, semicotto, a maturazione lenta e della pezzatura da Kg. 1 a Kg. 3.

### ***Consegna***

La merce viene consegnata direttamente all'acquirente sul posto di produzione ovvero spedita, secondo gli accordi intervenuti tra le parti.

### ***Verifica della merce***

La merce conservata nei magazzini dei produttori viene acquistata normalmente dopo una visita dell'acquirente.

### ***Pagamento***

Il formaggio acquistato direttamente alla produzione viene normalmente pagato secondo accordi tra le parti.

### ***Reclami***

L'acquirente avendo acquistato merce come ai due punti precedenti non ha diritto a successive contestazioni.

### ***Mediazione***

Raramente interviene il mediatore.

## **OLIO D'OLIVA**

### ***Forma del contratto***

I contratti, sia di grandi che di piccole partite, si stipulano tanto verbalmente quanto per iscritto.

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - A garanzia dell'adempimento del contratto, si usa dare una caparra che oscilla da un minimo di 1/10 ad un massimo di 1/3 del costo totale della merce.

Nel Comune di Pitigliano è uso che la caparra raggiunga un massimo del 50%.

### ***Specie di vendita***

La vendita può essere effettuata su presentazione di campione oppure su merce visitata e gradita, previo assaggio alla coppaia o al magazzino del venditore e previa misurazione della acidità. Nelle vendite con presentazione di campione, questo, se l'affare viene concluso, viene sigillato e resta nelle mani del compratore, il quale si riserva il diritto di controllare, prima della data fissata per la consegna, se la partita acquistata corrisponde al campione in suo possesso.

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il quintale.

### ***Consegna***

La consegna avviene di solito subito dopo la contrattazione.

La consegna dell'olio si effettua, in peso e qualità, al magazzino del venditore, fermo il rispetto degli imballaggi previsti dalle norme comunitarie.

### ***Consegna ripartita***

Ove sia pattuita la «consegna a termine», il venditore abitualmente ha l'obbligo di conservare l'olio gratuitamente e di tramutarlo nei mesi estivi, sopportando anche il calo.

Questa norma non è valida nel caso di vendita con campione. Nel Comune di Pitigliano è consuetudine che, fermo restando l'obbligo di mantenimento dell'olio da parte del venditore, le spese relative siano a carico del compratore.

### ***Verifica della merce***

V. «Specie di vendita».

### ***Ricevimento***

Se la vendita è fatta a «pronta consegna» viene concessa, per la consegna ed il ritiro, una tolleranza massima di giorni quindici.

### ***Spedizione trasporto e assicurazione della merce***

Le spese di pesatura, di imbottamento e di carico gravano sul venditore. Le avarie e le spese di trasporto, una volta consegnata la merce al magazzino del venditore, sono a carico del compratore.

### ***Pagamento***

Di solito il pagamento ha luogo alla consegna.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

Nel caso che il venditore non abbia provveduto a tramutare mesi estivi la partita di olio venduta e depositata nel suo ma in attesa della consegna precedentemente fissata e l'olio abbia subito, in conseguenza di ciò, dei deterioramenti, il compratore pi, si dei diritti di cui a «perizia». Qualora il compratore pretenda, se la qualità dell'olio acquistato corrisponde a quella del campione in suo possesso, che le venga chiusa in recipienti sigillati il venditore non assume pii - responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche, ma si ii soltanto a tenere in deposito l'olio e garantisce solamente della partita contrattata.

### ***Risoluzione del contratto***

Se la merce contrattata, all'atto della consegna, non corrisponde al campione in possesso dell'acquirente, questi può risolvere il contratto, salvo il suo diritto al risarcimento dei danni.

### ***Perizia***

Le parti possono anche nominare, di comune accordo, u per concordare una proporzionata riduzione di prezzo.

### ***Mediazione***

Se interviene il mediatore, a questo spetta la provvigione a carico di ciascuna delle parti.

## **OLII E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI**

### **SANSE**

#### ***Conclusione dei contratti***

Il prezzo definitivo delle sanse si stabilisce dopo la campagna estrazione, in relazione al prezzo legale, oppure d'accordo tra le parti, purchè esso non sia inferiore al prezzo legale.

#### ***Forma dei contratti***

La compravendita delle sanse si effettua in prevalenza con scrittura privata.



### ***Clausole speciali***

(Caparra) - A richiesta del frantoiano viene rilasciata dall'industriale una caparra, la cui misura viene concordata tra le parti.

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il quintale.

### ***Consegna***

Le sanse vengono consegnate franco stabilimento venditore.

### ***Pagamento***

L'acquirente suole corrispondere un acconto proporzionato alla probabile quantità della merce.

### ***Mediazione***

Di regola non interviene mediatore.

## **OLIO D'OLIVA LAMPANTE**

### ***Forma del contratto***

Le contrattazioni vengono effettuate sia verbalmente che per iscritto, qualunque sia la quantità oggetto della contrattazione, ed in rapporto al tenore di acidità e di impurità. L'olio di oliva lampante si contratta «a pronta consegna» od «a termine».

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - A garanzia dell'adempimento dei contratto, abitualmente si usa dare una caparra che oscilla da un minimo di 1/11 un massimo di 1/3 del costo totale della merce.

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il quintale.

### ***Consegna***

Quando la vendita è fatta a «pronta consegna», viene conce per la consegna ed il ritiro, una tolleranza massima di giorni quindici.

Di solito la consegna si effettua, in peso, al magazzino del venditore, anche quando questi ha l'obbligo di rendere la merce, fra di porto.

### ***Spedizione - trasporto***

Le spese di pesatura, di imbottamento e di carico gravano sul venditore.

Le avarie e le spese di trasporto, una volta consegnata la m al magazzino del venditore, sono a carico dell'acquirente.

### ***Pagamento***

Il pagamento viene effettuato all'atto del ricevimento della merce.

### ***Mediazione***

Di regola non interviene mediatore.

## **OLII GRASSI E ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI**

**Non sono stati accertati usi locali in tali materie.**

### **PELLI GREZZE**

#### **PELLI BOVINE ED EQUINE SALAMOIATE**

##### *Conclusione del contratto*

Nella compravendita di pelli bovine ed equine salamoiate il prezzo della merce venduta, convenuto all'atto dell'accettazione della proposta, viene corrisposto al momento della consegna della merce se la compravendita ha luogo da commerciante a commerciante.

Nella compravendita da commerciante ad industriale, il pagamento del prezzo può avvenire anche a termine. In entrambi i casi nel prezzo sono comprese le spese di salatura, di imballaggio e accordo fra le parti per le spese di spedizione.

##### *Forma del contratto*

I contratti riguardanti le pelli salamoiate provenienti dalla macellazione di bovini si stipulano normalmente per iscritto; è frequente anche il contratto verbale. Le pelli sono quadrate con i seguenti scaglioni di peso: da Kg. 6 a 12 da Kg. 12 a 20 da Kg. 20 a 26 da kg 26 a kg a 30- da kg. 30 a 40 oltre kg 40. Alle pelli con difetti di tarolo viene detratto dal peso il 18%. Alle pelli con difetti di taglio e sterco viene detratto dal peso il 10%.

Nei contratti di vendita di lotti di pelli salate sono precisati, oltre che la categoria e la qualità delle pelli vendute, anche gli estremi minimi e massimi di peso e la relativa media cui le pelli devono rispondere.

##### *Specie di vendita*

Le vendite delle pelli avvengono a «peso fresco» cioè a «peso coda», oppure a «peso ripesato». L'espressione «peso ripesato» indica il peso constatato all'atto della consegna delle pelli dopo la salatura. Se la salatura è avvenuta in vasca, prima di stabilire il peso ripesato, la pelle deve sottostare ad una scolatura della salamoia per 12 ore, nella vasca stessa, e per 24 ore in pile fuori della vasca. Se invece la salatura è avvenuta a secco (fuori vasca) il peso ripesato è quello constatato alla consegna, dopo 24 ore di impilatura (per altro la vendita a «peso ripesato» è in disuso nella provincia).

##### *Unità di base di contrattazione*

L'unità di base è il Kg.

##### *Requisiti della merce*

Le pelli di vitello sono considerate di prima scelta quando sono conservate bene scuoiate e bene squadrate e, comunque, quando sono immuni da difetti.

Se le pelli presentano difetti, il prezzo di vendita subisce una diminuzione a seconda della quantità e qualità dei difetti stessi.

##### *Consegna*

La consegna delle pelli bovine ed equine a «peso coda» avviene dietro esibizione della distinta, in cui sono specificati i dati delle pelli (numero di targhetta e peso singolo).

##### *Verifica della merce*

Nelle grandi quantità la merce viene imballata utilizzando pancali dove vengono alloggiate circa 40-50 pelli. I pancali vengono caricati su camion. (Carico a sponda). In ambedue i

casi di cui al secondo comma del paragrafo «specie di vendita», il peso ripesato è constatato previa spazzatura del sale aderente alle pelli dal compratore nel magazzino del venditore. Nella consegna a peso ripesato, la pesatura della merce viene effettuata all'atto del ricevimento della stessa ed è comprensiva anche dell'eventuale imballaggio.

### ***Tolleranza***

Le pelli conservate devono rispondere ad una sequenza regolare di pesi, compresi tra i limiti di pesi massimi e minimi. Il calo delle pelli, nei limiti del peso minimo e massimo, deve essere in relazione al calo medio riscontrato sull'intera partita. Il calo medio nelle pelli dei bovini adulti dallo stato fresco o cosiddetto «peso coda» a quello salato oscilla tra il 16 e il 18%, secondo la durata del periodo di stagionatura alla quale la pelle viene sottoposta e dell'età dell'animale dal quale proviene. Il calo delle pelli dopo la salatura viene stabilito secondo quanto previsto dal paragrafo «Specie di vendita». Il calo medio nelle pelli di vitello, fino a 12 Kg. di peso, non deve superare il 10%. Per le pelli bovine, salvo pattuizioni diverse, sono concessi abbuoni in misura proporzionale al calo delle pelli stesse, ove il calo superi il 16% per le pelli di bovini adulti ed il 10% per le pelli di vitelli.

### ***Ricevimento***

L'accettazione della merce da parte del compratore o di suo mandatario ha valore di gradimento della partita oggetto del contratto, in qualità e peso.

### ***Spedizione - trasporto***

Nelle vendite al negoziante, la merce è resa franca su vagone o automezzo.

### ***Mediazione***

L'intervento del mediatore nelle vendite di lotti di pelli salate è raro nei rapporti tra produttore e raccoglitore; più frequente tra raccoglitore e conciatore.

La provvigione è dell'1% da parte del venditore e, di regola, dell'1% da parte del compratore. Nel caso in cui il mediatore intervenga nelle operazioni di ricevimento della merce, la provvigione è dell'1% anche da parte del compratore; se invece riceve la consegna della merce, la provvigione dovutagli dal compratore è del 2%.

### ***Reclami***

Eventuali reclami devono essere proposti entro 8 giorni dalla consegna.

## **PELLI OVINE E CAPRINE**

### ***Unità di base di contrattazione***

Le pelli di agnello destinate all'uso della guanteria e pellicceria sono vendute normalmente a numero, così anche le pelli di capretto.

Le pelli di capretto vengono di solito vendute a peso, ma nei casi in cui le contrattazioni avvengono tra macellaio e raccoglitore, vengono vendute a numero.

### ***Requisiti della merce***

Le pelli di capretto si distinguono in due categorie: buone e di scarto.

Quelle di agnello, invece, si distinguono, in ordine di pregio, nelle seguenti categorie: da pellicceria, da guanteria, nere e macchiate, merinos, di scarto (morticine, rognose, guaste, magre, erbate, strappate).

## ***Imballaggio***

L'imballaggio è effettuato dal venditore a proprie spese, mediante legatura delle pelli con corda, fermo che ne sono escluse le piccole partite.

## **PELLI DI MONTONE**

### ***Forma del contratto***

Le pelli di montone e di pecora vengono di solito contrattate senza distinzione di qualità, con esclusione di quelle di scarto o morticine.

### ***Consegna***

La consegna viene effettuata al magazzino del venditore.

### ***Verifica della merce***

Il compratore può visitare la merce di persona o tramite un proprio incaricato.

### ***Tolleranza***

Le pelli di scarto o morticine vengono prezzate a parte con una riduzione da un terzo alla metà. Le pelli tosate dopo la scuoiatura sono escluse dall'assortimento e contrattate con gli scarti.

### ***Ricevimento***

Il compratore non può rifiutarsi di ricevere la merce, qualora si sia avvalso della facoltà prevista nel paragrafo «verifica della merce».

### ***Pagamento***

Il pagamento avviene normalmente al momento e nel luogo della consegna.

### ***Mediazione***

Per la mediazione delle pelli ovine, caprine e di montone in genere valgono gli usi delle pelli bovine.

## **VINI**

### ***Conclusione del contratto***

Le vendite si effettuano di solito direttamente tra produttore ed acquirente.

### ***Forma del contratto***

Le contrattazioni del vino si fanno quasi sempre verbalmente. Quando si tratta di compravendite di grosse partite, di solito, si redige contratto scritto.

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - Nella consegna a tempo, il compratore lascia una caparra nelle mani del venditore con un minimo del 10%.

### ***Specie di vendita***

La vendita, di regola, è effettuata a campione e ci si basa sulla gradazione alcolica e sulle altre caratteristiche organolettiche del vino.

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il litro.

### ***Requisiti della merce***

Le caratteristiche del vino vengono indicate dal venditore e l'acquirente esperisce per suo conto i controlli del caso.

### ***Imballaggio***

Le spese occorse per riempire i recipienti (che vengono forniti dal compratore) sono a carico del venditore, salvo pattuizione diversa. I recipienti debbono essere conformi alle disposizioni comunitarie per le varie tipologie di vino.

### ***Consegna***

La consegna viene effettuata ordinariamente alla cantina di produzione.

Se la consegna avviene alla cantina del venditore, le spese di travaso sono sostenute dal venditore e il trasporto a carico del compratore.

La consegna può essere effettuata anche franco magazzino del compratore.

### ***Consegna ripartita***

La consegna può effettuarsi all'atto della conclusione del contratto nel tempo fissato dal contratto medesimo. La consegna «a tempo» deve essere eseguita, in ogni modo, nei limiti di tempo concordati.

### ***Verifica della merce***

Nelle vendite a campione vengono prelevati da due a quattro campioni dalle singole botti nella cantina di produzione, alla presenza sia dell'acquirente che del venditore.

Dei suddetti campioni, sigillati, uno o due restano presso il venditore ed uno o due vengono consegnati all'acquirente; nessun campione viene consegnato al mediatore, eventualmente intervenuto al contratto. In caso di controversia sulle qualità del primo campione, l'analisi, che sarà effettuata da un laboratorio ufficiale scelto di comune accordo sul secondo campione sigillato, viene accettata dalle parti.

Le botti ed i tini, di solito, non vengono sigillati ed il compratore, una volta stipulato il contratto con campione o assaggio.. di solito non procede a verifiche. Solo nel caso che l'acquirente non conosca sufficientemente il venditore, può contrattare la partita con il patto che essa venga sigillata, riservandosi il diritto di fare delle verifiche, di tempo in tempo, alla cantina del venditore.

### ***Tolleranza***

Se il vino è contrattato con indicazione approssimativa del quantitativo, i limiti di tolleranza a favore delle parti non deve superare il 5%.

Qualora alla consegna il quantitativo di vino risulti inferiore di oltre il 10% a quello contrattato, il compratore non può chiedere la r zinne del contratto ma esigere una riduzione sul prezzo unitario patito, a titolo di risarcimento del danno.

### ***Spedizione - trasporto e assicurazione della merce***

Fermo restando quanto previsto nel 3° comma della voce « segna», le parti possono stabilire a chi debbano far carico le si del trasporto dalla cantina del venditore a quella del compratore c stazione ferroviaria.

Salvo patti speciali, se durante il trasporto, a causa della rottura dei recipienti o per altro incidente, avvengono delle dispersioni, i d rimangono a carico del compratore, se la consegna è stata pattuita alla cantina del venditore; essi ricadono, invece, sul venditore, se consegna è stata pattuita alla cantina del compratore o alla stati più prossima.

### ***Pagamento***

Il pagamento viene normalmente concordato dalle parti.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

Nella consegna a tempo, al venditore incombe l'obbligo di custodire la merce.

### ***Difetti ed adulterazioni della merce***

I difetti più comuni che qualificano il vino non mercantile e che possono dar luogo alla risoluzione del contratto o, quanto meno, una buona riduzione del prezzo, sono: lo spunto, la marcurella, muffa, il legno e l'intorbidimento non previsto e comunque non siano rispettate le caratteristiche organolettiche del prodotto.

Se il vino si altera, prende dei difetti o si deteriora durante periodo nel quale rimane nella cantina del venditore, il danno rime a carico del compratore solo nel caso che, in base ai patti, la pari sia stata precedentemente sigillata.

Nei Comuni di Pitigliano e di Sorano è consuetudine che, nel caso di vendita di una botte di vino da produttore a dettagliante, questo ultimo, dal momento in cui ha effettuato il primo prelievo, sopporta conseguenze di tutti i difetti che possono manifestarsi nel vino contenuto tenuto nella botte.

Nessun compenso spetta al venditore per la conservazione del prodotto nella propria cantina. I cali che il vino eventualmente subisce ad eccezione del calo naturale, rimangono a carico del venditore.

### ***Risoluzione del contratto***

La differenza riscontrata tra il campione e la merce porta, di norma, alla risoluzione del contratto, con risarcimento dei danni, o, quanto meno, ad una riduzione proporzionata del prezzo. Parimenti, se parte della merce contrattata non corrisponde al campione, le parti prendono nuovi accordi o l'acquirente risolve il contratto, riservandosi l'azione per danni.

### ***Mediazione***

Se interviene mediatore, la provvigione, salvo accordi fra le parti, è del 3% a carico di ciascuna parte ed essa viene corrisposta dopo che è stata perfezionata la consegna.

## **ALCOOL, LIQUORI, BIRRA, ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCI**

**Non sono stati accertati usi locali in tali materie.**

## **CAPITOLO 7 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO**

**Non sono stati accertati usi locali in tali materie.**

## **CAPITOLO 8 - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI**

**Non sono stati accertati usi locali in tali materie.**

## **CAPITOLO 9 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI**

**Non sono stati accertati usi locali in tali materie.**

## **CAPITOLO 10 - PRODOTTI DELLE**

### **INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO**

**Non sono stati accertati usi locali in tali materie.**

## **CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO**

### **LEGNO COMUNE**

#### *Clausole speciali*

Nei contratti portanti la clausola «salva approvazione della casa» questa è impegnativa per il compratore solo per il tempo occorrente al venditore per dare la sua approvazione. La clausola «salvo venduto» ha valore sospensivo unicamente per il tempo occorrente al venditore per verificare se la merce è stata precedentemente venduta. I prezzi del listino rilasciato dal venditore si intendono senza impegno e riferiti alle dimensioni normali in commercio.

La fornitura di legnami, per la quale non sia stato determinato prezzo speciale, si intende fatta in base al listino dei prezzi di cui al paragrafo precedente e l'ordinazione data ed accettata costituisce rispettivamente accettazione e conferma dei prezzi di listino.

In difetto di prezzo contrattuale determinato e di listino del venditore, si intende accettato dal compratore il prezzo fatturato se il compratore stesso nulla eccepisce, entro un termine di otto giorni dal ricevimento della fattura.

#### *Specie di vendita*

Le vendite sono effettuate a misura.

Per il cortame e per gli scarti le vendite sono effettuate a misura od a peso.

#### *Unità di base di contrattazione*

Salvo pattuizione diversa, unità di base di contrattazione è:

- 1) - del legname in genere, il metro cubo;
- 2) - delle tavole lavorate per pavimenti e delle perline, il metro quadrato;
- 3) - dei tondelli per armature di opere in cemento armato, il metro lineare;
- 4) - del cortame e degli scarti, il quintale, quando la vendita è effettuata a peso; il metro cubo quando è a misura.

#### *Consegna*

La merce, salvo pattuizione diversa, viene consegnata in uno dei seguenti modi:

- 1) normalmente franco magazzino venditore;
- 2) tuttavia, per spedizione a vagoni completi o autocarri dalle segherie o magazzini fuori piazza la consegna avviene:  
«franco stazione partenza» su vagone, oppure «franco autocarro partenza», «franco stazione destino», se la spedizione avviene a mezzo ferrovia, oppure «franco destino», nel caso di spedizione a mezzo autocarro;
- 3) per le «consegne da magazzino locale a cliente», la consegna può essere fatta, su

accordi tra le parti, a cura del venditore direttamente allo stabilimento od alla fabbrica del compratore. Quest'ultimo è tenuto ad eseguire sollecitamente ed a proprie spese lo scarico.

### ***Verifica della merce***

Nella vendita per spedizione a vagoni completi o autocarri, dalle segherie e magazzini fuori piazza, il controllo, sia della qualità che della quantità della merce in arrivo, è eseguito al ricevimento della merce stessa, nel magazzino dell'acquirente.

### ***Tolleranza***

a) è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno del quantitativo ordinato, per il legname in misure normali e per consegne a vagoni e autocarri completi.

Non è ammessa tolleranza di quantità per le ordinazioni di misure fisse.

c) per le tolleranze quantitative confrontate sotto i singoli tipi di legname.

### ***Spedizioni - trasporto***

Nelle vendite franco partenza il carico sul vagone oppure sull'autocarro è fatto a cura e spese del venditore. Il venditore ha l'obbligo di richiedere un carro ferroviario adatto alla quantità di merce che deve spedire e di utilizzare nel miglior modo la portata del carro o dell'autocarro. Per le spedizioni a mezzo ferrovia la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco stazione arrivo.

Nelle vendite «franco destino», a mezzo carro ferroviario, la spedizione è effettuata, di solito, in porto assegnato, salvo deduzione, al saldo della fattura, del nolo pagato a destino. In caso di consegna presso cantieri di costruzione edile il venditore è tenuto a trasportare la merce fin dove arriva la strada carreggiabile.

### ***Pagamento***

Il pagamento è a 30 gg. data fattura, salvo diversa pattuizione.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

È esclusa ogni garanzia da parte del venditore, il quale è obbligato unicamente a fornire merce che abbia le caratteristiche della relativa classifica senza responsabilità o garanzia alcuna per quanto riguarda l'uso e la lavorazione alla quale il compratore destina la merce. Il venditore non è responsabile dei vizi non apparenti del legname.

L'accettazione della merce da parte del compratore esonera, in ogni caso, il venditore da ogni responsabilità e garanzia.

### ***Reclami***

Nelle vendite di cui alla voce "verifica della merce", gli eventuali vizi e difetti devono essere denunciati al venditore entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Nelle vendite per consegna da magazzino locale, gli eventuali vizi e difetti devono essere denunciati entro il terzo giorno successivo a quello della consegna.

In qualsiasi caso di contestazione, la merce deve essere tenuta a disposizione del venditore per l'eventuale verifica.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore. I grossisti locali comprano dai venditori di altre regioni o trattano direttamente, oppure tramite agenti e procacciatori di affari o tramite mediatori dei luoghi di produzione.



## A) LEGNAME RESINOSO

### *Modo di misurazione*

- a) «Tavolame»: la larghezza delle tavole coniche è misurata a metri 1,60/1,70 dal suolo, dopo averle disposte con la parte larga in basso. L'eventuale smusso è bonificato, se esiste per tutta la lunghezza della tavola.
- b) «Legname rotondo»: il volume del legname rotondo - che deve essere scortecciato - è calcolato geometricamente: la misura è eseguita prendendo la media dei due diametri ortogonali a metà lunghezza, computando la frazione di centimetro con arrotondamento dell'unità per difetto, se inferiore a 5 mm. e per eccesso, se superiore. La lunghezza si misura con progressione di cm. 10 in 10.

### *Requisiti della merce*

- a) Il legname di abete e di larice, segato nelle misure normali, s'intende contrattato mercantilmente stagionato. Il legname di abete e di larice è sempre contrattato in base alla sotto elencata classificazione:

«Prima qualità»: le tavole di prima qualità devono essere perfettamente sane, con pochi e piccoli nodi sani e legati, esenti da chiavi (nodi trasversali o a sbaffo) da canastro, da spaccature, da sventrature (spaccature sul filo) e da rosato. Sono parzialmente tollerate tracce di rosato sano.

«Seconda qualità»: le tavole di seconda qualità devono essere sane, con tolleranze di nodi non viziosi, di chiavi in numero non eccessivo, leggere sventrature (spaccature sul filo), strisce di rosato e senza spaccature.

«Seconda qualità andante» (solo per l'abete): comprende le tavole con caratteristiche intermedie fra la seconda e la terza qualità.

«Terza qualità»: le tavole di terza qualità sono quelle screpolate, spaccate, rosate, con qualche segno di fradicio, con nodi viziosi e numerose chiavi. Sono escluse quelle rotte, quelle con fradicio intaccato o che, per troppi difetti, non sono atte ad alcuna resistenza.

«Cortame»: il cortame è venduto senza classificazione di qualità, con esclusione del marcio e del rotto.

- b) Le dimensioni del legname segato sono quelle di seguito elencate:

«Tavole» - Le tavole di abete sono usualmente in commercio nei seguenti spessori: mm. 20, 25, 30, 35, 40, 50 e 60.

È ammessa una tolleranza in meno, senza diritto a bonifico, come segue: mm. 20-25, tolleranza 2 mm.; mm. 30, 35, 40, 50, 60, tolleranza 2 mm.

Le tavole di abete e di larice hanno larghezza da cm. 16 in su, con una media usuale da 21 a 24 cm. circa.

Le tavole aventi la larghezza da cm. 8 a 15, con una media di cm. 12 a 13, sono dette «sottomisure».

La lunghezza delle tavole è usualmente di metri 4.

«Moralì» - sezione cm. 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 10x10, lunghezza «usualmente» mt. 4.

«Mezzi moralì» - sezione cm. 3x6; 3 ½ x7; 4x8, lunghezza m. 4.

«Travetti» - sezione cm. 6x8; 8x8; 8x10; 8x12; 10x4, lunghezza m. 21/2" a 6 con progressione di 25 in 25 cm.

«Smezzole» - sezione 6x20; 8x20; 10x20, lunghezza da metri 4 a 6 con progressione di 25 in 25 cm.

È tollerata la deficienza di sezione di mm. 2 per lato, fino alla sezione 10x10 e mm. 5 per misure superiori.

c) Le dimensioni delle travi squadrate ad ascia (cosiddette uso «Trieste») sono le seguenti: squadratura all'origine in base a misure locali (once) e misurazione ragguagliata in centimetri in modo convenzionale predeterminato all'atto dell'acquisto, ragguaglio in base al quale si determina il prezzo.

Salvo pattuizioni speciali, la cubatura si fa nelle seguenti sezioni:

9x9, 9x11, 11x11, 11x13, 13x13, 13x16, 16x16, 16x19, 19x19, 19x21, 21x21, 21x24, 24x24, 24x27, 27x27, 27x30.

Tali sezioni si riscontrano alla base e devono mantenere una certa uniformità della base fino a 1/3 della lunghezza.

### ***Tolleranza***

Il tavolame deve essere refilato. Sono tollerati leggeri smussi sempre che non si presentino su tutta la lunghezza della tavola.

Nelle sottomisure da costruzione è ammessa una maggiore tolleranza di smusso.

Nelle travi, nei travetti e nei listelli è tollerato uno smusso fino al massimo di 1/5 del lato maggiore. Nelle smezzole e nelle travi con uno od entrambi i lati di cm. 20 o più la tolleranza di cui sopra è ridotta ad 1/7.

Nei contratti, che abbiano per oggetto travi, travetti e smezzole, con il requisito dello spigolo vivo su tutti e 4 fili e per tutta la lunghezza del pezzo, di tale voluto requisito deve essere fatta specifica menzione.

## **B) LEGNAME NOSTRANO (LATIFOGLIA DI PRODUZIONE NAZIONALE)**

### ***Modo di misurazione***

«Tavolame» - La misurazione in larghezza delle tavole non refilate si esegue a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità ed a metà smusso, salvo per gli spessori di mm. 25 in meno che sono misurate, alla produzione. a! netto di smusso.

La misurazione delle tavole refilate si esegue dalla parte dei filo e sono ammessi dall'altra parte leggeri smussi.

La lunghezza è calcolata di 10 in 10 cm.

### ***Requisiti della merce***

Le tavole sono normalmente messe in commercio nella qualità sana e mercantile scortecciata e non refilate e come tali si intendono contrattate.

Le dimensioni delle tavole sono normalmente le seguenti: lunghezza da m. 2 in su, con facoltà da parte del venditore di consegnare, fino al 10% del quantitativo, tavole della lunghezza di m. 1,50; larghezza da cm. 16 in su, misurata a metà smusso.

Nel pioppo e nello ontano vengono trattate anche larghezze inferiori ai cm. 16; spessore da mm. 25 in su, con progressione di 5 in 10 mm. È tollerata una deficienza di spessore fino a mm. 2.

### ***Tolleranza***

Sono tollerate le spaccature naturali diritte.

### ***Difetti***

Non sono mercantili le tavole non passate alla sega sulle due facce per tutta la lunghezza e le tavole con gelo, tarlo, lemido, camola, nodi marci e viziosi, subbollitura.

## **C) LEGNAME DA EBANISTERIA**

### ***Requisiti della merce***

Le principali caratteristiche per classificare le tavole da ebanisteria di buona qualità mercantile sono: fibra diritta e dolce, assenza di tarlo, nodi e spaccature in misura limitata.

### ***Verifica della merce***

Prima del contratto il compratore ha diritto di visitare la merce ed accertarne la qualità.

### ***Tolleranza***

La presenza di nodi e di spaccature in misura limitata dà luogo ad una congrua diminuzione di prezzo.

### ***Difetti***

La presenza di tarlo dà luogo alla risoluzione del contratto.

### ***Risoluzione e rescissione del contratto***

V. «Difetti»

## **D) FAGGIO EVAPORATO**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **E) PITCH-PINE, OREGON-PINE (CHIAMATO ANCHE DOUGLAS FIR), SPRUCE**

### ***Modo di misurazione***

La misurazione delle tavole di Pitch Pine, Oregon Pine, (Douglas Fir) Spruce viene effettuata a metro cubo, come segue: la lunghezza si misura di decimetro in decimetro, calcolando come decimetro intero la frazione di esso superiore ai 5 cm. e trascurando la frazione di decimetro fino ai 5 centimetri inclusi. La larghezza si misura di centimetro in centimetro, calcolando come centimetro intero la frazione di esso superiore a 5 millimetri e trascurando la frazione fino a 5 millimetri inclusi.

Lo spessore viene misurato ragguagliando al sistema di misura inglese e cioè:

2" = mm. 52

2 ½" = mm. 65

3" = mm. 80

4" = mm. 105

5" = mm. 130

6" = mm. 155

Per i travi e le tavole vale lo stesso procedimento e la misurazione deve essere fatta, in ogni caso, a metà lunghezza. La misurazione della sezione dei travi si esegue su due soli lati contigui.

La misurazione delle tavolette di Pitch, Oregon Pine (Douglas Fir), Spruce viene effettuata a metro quadrato. Le larghezze si calcolano:

millimetri 80 se d'origine 3 pollici

millimetri 105 se d'origine 4 pollici

millimetri 130 se d'origine 5 pollici

millimetri 155 se d'origine 6 pollici

### ***Requisiti della merce***

Tutto il legname di Pitch Pine, Oregon Pine (Douglas Fir), Spruce è refilato parallelo ed a spigoli vivi; solo nei travi è ammessa una piccola tolleranza di smusso. Le misure minime per il legname Pitch Pine, Oregon Pine (Douglas Fir), Spruce sono le seguenti:

«per travi» - lunghezza minima m. 3,60;

«per le tavole» - larghezza minima cm. 15, eccezione fatta per lo Spruce, che è fornito in larghezza di cm. 13 in avanti, lunghezza minima m. 3;

«per tavolette» - larghezza minima 80 millimetri; lunghezza minima 3 m., salvo il cortame che va da un minimo di m. 1,20 a un massimo di m. 2,90.

### ***Difetti***

Il legname deve essere esente da marcio o bruma. La presenza di tali difetti dà luogo ad una riduzione di prezzo.

## **F) LEGNAME SATINÉ (RED SAP GUM) E NOCE NERA AMERICANA (AMERICAN BLAK-WALNUT)**

### ***Modo di misurazione***

Nella misurazione del legname Satiné (Gum) e della Noce americana si effettua il ragguaglio della misura di origine inglese col sistema metrico decimale valutando:

Per la lunghezza:

4 piedi = a metri 1,20

5 piedi = a metri 1,50

6 piedi = a metri 1,80

7 piedi = a metri 2,10

8 piedi = a metri 2,40

9 piedi a metri 2,70

10 piedi a metri 3,10

11 piedi a metri 3,40

12 piedi a metri 3,70

13 piedi a metri 4,00

14 piedi a metri 4,30

15 piedi a metri 4,60

16 piedi = a metri 4,90

17 piedi = a metri 5,20

18 piedi = a metri 5,50

Per la larghezza vige lo stesso sistema in uso per il tavolame di Pitch Pine, Oregon Pine (Douglas Fir), Spruce.

## **G) SEGATI PINO DEL NORD: SVEZIA, RUSSIA, FINLANDIA**

### ***Modo di misurazione***

I segati pino di Svezia, Russia e Finlandia, ed in genere tutti i legnami detti del Nord vengono venduti ragguagliando al sistema metrico decimale le misure di origine,

valutandole come in appresso:

“Tavoloni”

Sezioni di origine

$$4" \times 11" = \text{cm } 10 \frac{1}{2} \times 28$$

$$4" \times 9" = \text{cm } 10 \frac{1}{2} \times 23$$

$$4" \times 8" = \text{cm } 10 \frac{1}{2} \times 20 \frac{1}{2}$$

$$4" \times 7" = \text{cm } 10 \frac{1}{2} \times 18$$

$$3" \times 11" = \text{cm } 8 \times 28$$

$$3" \times 9" = \text{cm } 8 \times 23$$

$$3" \times 8" = \text{cm } 8 \times 20 \frac{1}{2}$$

$$3" \times 7" = \text{cm } 8 \times 18$$

$$2 \frac{1}{2}" \times 9" = \text{cm } 6 \frac{1}{2} \times 23$$

“ Tavole”

Sezione di origine

$$2" \times 9" = \text{mm } 52 \times 230$$

$$2" \times 6" = \text{mm } 52 \times 155$$

$$2" \times 4 \frac{1}{2}" = \text{mm } 52 \times 115$$

$$1 \frac{3}{4}" \times 9" = \text{mm } 45 \times 230$$

$$1 \frac{3}{4}" \times 6" = \text{mm } 45 \times 155$$

$$1 \frac{3}{4}" \times 4 \frac{1}{2}" = \text{mm } 45 \times 115$$

$$1 \frac{1}{2}" \times 8" = \text{mm } 40 \times 230$$

$$1 \frac{1}{2}" \times 6" = \text{mm } 40 \times 155$$

$$1 \frac{1}{2}" \times 4 \frac{1}{2}" = \text{mm } 40 \times 115$$

“Tavolette”

Sezione di origine

$$\frac{3}{4}" \times 4" = \text{mm } 20 \times 105$$

$$\frac{5}{8}" \times 4" = \text{mm } 16 \times 105$$

$$\frac{1}{2}" \times 4" = \text{mm } 13 \times 105$$

Le lunghezze si misurano col sistema metrico decimale, di 10 in 10 centimetri, trascurando la frazione fino a 5 centimetri e calcolando come decimetro intero la frazione superiore ai 5 centimetri.

#### **NOTA**

Si precisa che da quando i Paesi del Nord hanno introdotto il sistema metrico decimale il tavolame viene segato in spessore ragguagliato a cm.. Tuttavia tale differenza non comporta una sensibile diversità fra cm. e pollici.

#### **AVVERTENZA**

**Si precisa che le norme indicate a «legno comune», salvo pattuizione diversa, si riferiscono a tutti i tipi di legname compresi sotto le lettere da «A» a «G».**

## **H) SEGATI SEMIREFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI**

1 - Gli usi che seguono si riferiscono ad un particolare tipo di segati di larga produzione in Italia. Si tratta di segati da tronchi di essenze tropicali e la loro caratteristica distintiva è quella di avere uno dei bordi delle tavole «refilato», cioè a spigoli vivi, mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l'originaria superficie esterna del tronco da cui deriva. Per cui, essendo solo per «metà» refilati, essi hanno assunto la denominazione commerciale di «semirefilati». Si ottengono prevalentemente dalla segatura di tronchi precedentemente spaccati per metà in senso longitudinale, ma anche da successive lavorazioni su tavole non refilate, mediante la refilatura a spigoli vivi di un bordo di esse (e quindi anche con presenza di albarno sui due bordi della tavola) o mediante taglio mediano di esse nel senso della larghezza.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di limitare o arginare alcuni difetti tipici dei segati non refilati e di offrire all'utilizzatore un filo diritto pressappoco parallelo alla fibra che serva d'aiuto per i successivi tagli nonché una maggiore maneggevolezza, senza peraltro raggiungere i costi del refilato integrale.

### **PROVENIENZE ED ESSENZE**

*(esempio)*

*AFRICA: SAMBA, SAPELE, SIPO, TIAMA, ECC.*

*ASIA: LAUAN, MERANTI, ECC.*

### **2 - QUALITÀ 1°/2°**

- 1° - deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10x150 e/o 7,5x200; Detto ricavo deve essere non inferiore al 70% della superficie di ogni tavola.
- 2° - deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10x100 e/o 6x125. Detto ricavo deve essere non inferiore al 65% della superficie di ogni tavola.
- Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono.
- La superficie considerata è quella della faccia più stretta.
- Le caratteristiche finali che i pezzi netti ricavati devono avere sono: parallelismo effettivo; fibra ragionevolmente diritta nel corpo del pezzo, fatta eccezione per le ondulazioni e sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo.
- Assenza di albarno.
- La percentuale di 12 considerata sulla totalità della partita non deve essere inferiore al 40%.

### **3 - DIMENSIONI**

- LUNGHEZZE:

Minima m. 2,00 Media m. 3,50 o più

Misure crescenti di cm. 5 in 5

- LARGHEZZE:

Minima cm. 15 Media cm. 25 o più

La larghezza minima nominale si intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola. Quanto alla larghezza minima effettiva in qualsiasi punto della tavola, è ammesso che sia inferiore (comunque mai inferiore a 12 cm.) purchè tale minore larghezza non interessi più di un terzo della lunghezza della tavola.

#### **4 - SPESSORI**

- Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 incluso, con progressione di mm. 5 in 5. È ammessa una tolleranza sullo spessore di 2 mm. A parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

#### **5 - CARATTERISTICHE DI LAVORAZIONE**

##### **a) Spessori**

- Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a 4 mm. sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie, è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.
- A parte quanto sopra, è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purchè limitatamente ad una lunghezza di cm. 10 per testata e per una profondità massima di 4 mm. sullo spessore nominale.
- Su un numero limitato di pezzi (mass. 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a 3 mm. sullo spessore nominale.

##### **b) Intestatura**

- Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

##### **c) Difetti tollerati**

Sono divisi in due categorie a seconda che interessino la tot della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricavarsi A) oppure le sole parti escluse da quanto prima (Cat. B).

##### **CATEGORIA A**

- Superficiali fenditure di stagionatura. Superficiali chiavi e nodi sani.
- Venature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire piallature.
- Tali difetti debbono peraltro essere contenuti entro il 10% c totalità della partita di legname contrattata.

##### **CATEGORIA B**

- Spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla n della larghezza della tavola.
- Fenditure di stagionatura alle testate. Presenza di buchi sparsi di tarli sull'alburno.
- Altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, pur il difetto interessi solo 1/3 (in lunghezza) della tavola.
- Presenza di tracce di fenditure ed altri difetti di cuore sul bordo refilato della tavola se limitati al 10% della partita di legname contrattata.

##### **d) Alburno**

La presenza dell'alburno sui segati e semirefilati è ovvia e costituisce in alcun caso difetto o diminuzione di valore del materiale tranne i casi previsti nella voce «difetti».

Pertanto l'alburno è considerato parte integrale delle tavole a gli effetti.

Tuttavia è necessario che, considerando la faccia minore delle tavole, la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad un terzo della larghezza di ciascuna tavola considerata. In caso contrario è dovuto dal venditore un abbuono sulla misura o sul prezzo.

## 6 - MISURAZIONE

### LUNGHEZZA

- Calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

### LARGHEZZA

- Calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce, arrotondando al cm. pieno, secondo il criterio qui esemplificato:

media risultante cm.	24,1	
media risultante cm.	24,2	calcolare cm 24
media risultante cm.	24,3	
media risultante cm.	24,4	
media risultante cm.	24,5	
media risultante cm.	24,6	
media risultante cm.	24,7	calcolare cm 25
media risultante cm.	24,8	
media risultante cm.	24,9	

Il rilievo delle larghezze deve avvenire a metà della lunghezza della tavola. In presenza di tavole particolarmente malformate sul bordo non refilato è ammessa la media delle misure rilevate ad 1/3 e 2/3 della lunghezza.

In presenza di ragionevoli lotti con spessore e lunghezza costanti la misura può essere rilevata anche col sistema della cordella metrica, fermo restando il concetto di arrotondamento finale come da tabella che precede.

**Produzione di segati di spessori inferiori a mm. 40 e spessori speciali a richiesta.**

#### *Spessori inferiori a mm. 40*

Possono essere prodotti a completa somiglianza di quelli di produzione normale.

Per i maggiori costi di produzione, conseguenti alla minore resa, nonché al maggiore costo di segazione e manipolazione, viene indicata una scala di maggiorazione dei prezzi. Detta scala indica un massimo ed è applicabile prendendo a base il prezzo relativo agli spessori normali (da mm. 40 a 80).

spess. mm. 20 massimo 20.00%

spess. mm. 25 massimo 16.00%

spess. mm. 30 massimo 13.00%

spess. mm. 35 massimo 10.00%

Sugli spessori da mm. 20 - 25 - 30 la tolleranza di spessore è ridotta a 1 mm.

#### *Spessori speciali a richiesta*

Possono essere prodotti a richiesta del compratore.

È prevista in tal caso la riduzione delle percentuali di utilizzo della 1' e della 2' qualità rispettivamente al 60 e 55%.

## **I) SEGATI REFILATI DI PRODUZIONE**

### **NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI**

*1 - Gli usi che seguono si riferiscono a segati di comune produzione in Italia.*

Si tratta di segati ricavati da tronchi di essenze tropicali e la loro caratteristica distintiva è quella di avere entrambi i bordi delle tavole «refilati», e cioè a SPIGOLI VIVI.



A seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, questi segati si dividono nelle seguenti categorie:

- parallelo effettivo
- parallelo all'occhio
- conico

Gli usi vengono basati sui segati paralleli effettivi essendo questi di normale produzione in tutti i Paesi di origine. Apposite appendici considereranno le caratteristiche delle altre due voci. I segati refilati possono essere ricavati sia per completamento della lavorazione dei segati non refilati o semirefilati sia per diversa lavorazione mediante preventiva squadratura dei tronchi e successiva riduzione in tavole.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di consentire il massimo utilizzo del materiale mediante la riduzione massima della presenza di parti inutilizzabili e mediante l'ottenimento di una forma geometrica regolare.

### **PROVENIENZE ED ESSENZE**

*(esempio)*

*AFRICA: SAMBA, SAPELE, SIPO, TIAMA, ECC.*

*ASIA: LAUAN, MERANTI, ECC.*

### **2 - QUALITÀ 1°/2°**

La percentuale di 1°, considerata sulla totalità della partita, non deve essere inferiore al 40%.

- QUALITÀ 1°: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10x150 e/o 7,5x200.

Detto ricavo deve essere non inferiore al 90% della superficie di ogni tavola, con ammessi solo i difetti di cui alla categoria A.

- QUALITÀ 2°: deve consentire il ricavo di pezzi netti di misura non inferiore a cm. 10x100 e/o 6x125.

Detto ricavo deve essere non inferiore all'85% della superficie di ogni tavola, con ammessi solo difetti di cui alla categoria A.

Le percentuali si riferiscono a segati le cui dimensioni rientrano nei dati dimensionali che seguono. Le caratteristiche finali che i pezzi ricavati devono avere sono: parallelismo effettivo; fibra sensibilmente dritta nel corpo del pezzo, tollerate ondulazioni o sovrapposizioni della fibra che comunque non alterino la resistenza meccanica del pezzo.

### **3 - DIMENSIONI**

- LUNGHEZZE:

Minima m. 2,00

Media m. 3,00 o più

Misure crescenti di cm. 5 in 5

- LARGHEZZE:

Minima cm. 15

Media cm. 20 o più

### **4 - SPESSORI**

Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 incluso, con progressione di mm. 5 in 5. È ammessa una tolleranza sullo spessore di 2 mm.

A parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

## **5 - CARATTERISTICHE DI LAVORAZIONE**

### **a) Spessori**

- Su un massimo del 5% dei pezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale con superficie limitata ad un massimo di 1/3 di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a 4 mm. sullo spessore nominale. In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.
- A parte quanto sopra è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purchè limitatamente ad una lunghezza di cm. 10 per testata e per una profondità massima di 4 mm. sullo spessore nominale.
- Su un numero limitato di pezzi (mass. 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a 3 mm. sullo spessore nominale.

### **b) Intestatura**

- Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

### **c) Difetti ammessi che non danno luogo a risoluzione del contratto di vendita o a riduzione del prezzo**

Sono divisi in due categorie a seconda che interessino la totalità della tavola e quindi anche la superficie dei pezzi netti a ricaversi (cat. A) oppure le sole parti delle tavole restanti dopo il ricavo dei pezzi netti (cat. B).

#### **CATEGORIA A**

- Superficiali fenditure di stagionatura.
- Superficiali chiavi e nodi sani.
- Venature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

#### **CATEGORIA B**

- Spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola.
- Fenditure di stagionatura alle testate.
- Presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame.
- Presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore su un bordo della tavola.
- Presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento) ma limitati ad una profondità massima del 15% rispetto alla larghezza della tavola. La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non piallata.

## **6 - PARALLELISMO**

I due bordi delle tavole devono essere paralleli. È ammessa solo una lieve conicità dovuta a lavorazione fino da un massimo dell'1% della larghezza della tavola. Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a 20 cm. da ogni testata. Nei nominati 20 cm. terminali possono esservi imperfezioni di maggiore entità, comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

## **7 - SMUSSO**

Su di un massimo del 20% della intera partita, è ammessa la presenza di smusso. Esso può interessare un lato e un bordo delle tavole per una profondità fino ad 1/3 dello spessore delle tavole e per lunghezza massima di 1/5 della lunghezza della tavola stessa.

## **8 - ALBURNO**

L'alburno è considerato parte integrale delle tavole.

Tuttavia è necessario che la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza superiore ad 1/7 della larghezza di ciascuna tavola considerata.

## **9 - MISURAZIONE**

- LUNGHEZZA:

- Calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

- LARGHEZZA:

- Rilevata in qualsiasi punto della tavola fatta eccezione per i 20 cm. terminali di ogni testata, arrotondando al cm. pieno secondo il criterio qui esemplificato:

cm 24,1

cm 24,2     calcolare cm. 24

cm 24,3

cm 24,4

cm 24,5

cm 24,5

cm 24,6

cm 24,7     calcolare cm. 25

cm 24,8

cm 24,9

## **APPENDICE N. 1**

### **REFILATO PARALLELO ALL'OCCHIO**

Il parallelismo di questi segati può essere solo apparente e cioè apparire tale solo all'occhio. In effetti i due bordi delle tavole possono essere non paralleli presentando una conicità fino al 5% della larghezza della tavola.

La conicità va rilevata a 20 cm. da ogni testata.

In considerazione di tale caratteristica la percentuale di ricavo dei pezzi netti è così variata:

1° = 80% invece di 90%

2° = 75% invece di 85%

## **APPENDICE N. 2**

### **REFILATO CONICO**

Sono segati nei quali la conicità è anche apparente e supera il 5%.

In considerazione di tale caratteristica la percentuale di ricavo dei pezzi netti è così variata:

1° = 70% invece di 80%

2° = 65% invece di 75%

## **L) PUNTELLAME DA MINIERA**

**Non sono stati accertati usi locali in tali materie.**

## **II) COMPENSATI**

### *Specie di vendita*

I legnami compensati sono venduti a metro cubo o a metro quadrato, franco fabbrica, oppure franco magazzino del venditore.

### *Requisiti della merce*

I legnami compensati sono in commercio normalmente nei seguenti spessori e dimensioni:

1°) «spessori»

mm. 3, 4, 5, 6 costruiti su 3 strati

mm. 8, 10, 12 costruiti su 5 strati e più strati mm. 18, 20, 22 e più costruiti su 9 e più strati mm. 15 costruiti su 7 strati e più strati.

Gli spessori di 4, 5 o 6 mm. possono anch'essi essere costituiti da 5 strati ed in questo caso hanno un prezzo superiore.

2°) «dimensioni» da cm. 160x100 a 315x185 a seconda dello spessore.

Nell'indicazione delle dimensioni, la prima misura è sempre riferita al senso della fibra. Le dimensioni, salvo che siano state espressamente convenute tassativamente, si intendono approssimative. I legnami compensati di buona qualità commerciale devono essere bene incollati ed essiccati. La faccia migliore è levigata e sulla stessa sono tollerati lievi difetti; la levigatura comporta una deficienza massima di spessore di due decimi di millimetro. Sulla seconda faccia, di solito non levigata, sono invece ammessi sensibili difetti, quali nodi caduti di diametro superiore a mezzo centimetro, spaccature, sormonti e incavi in corrispondenza ai punti di unione degli interni dei fogli, segni di subbollizione del legno. Sulla faccia migliore le giunte devono essere perfette e sono tollerati, in numero limitato, piccoli nodi cadenti, purchè il diametro sia inferiore ai 5 mm. e nodi pieni; è pure tollerata qualche leggera spaccatura alle testate dei fogli. L'esistenza dei suddetti difetti non è, però, tollerata nei compensati di essenze pregiate, escluse le essenze resinose. I legnami compensati sono trattati normalmente in diverse classifiche le cui caratteristiche, pur rispondendo a criteri generali, differiscono secondo l'impresa produttrice o il Paese di provenienza.

### *Tolleranza*

V. «Requisiti della merce».

## **PANIFORTI LISTELLARI**

### *Specie di vendita*

I paniforti sono venduti normalmente a metro cubo, franco fabbrica o franco magazzino del venditore.

### *Requisiti della merce*

I paniforti sono normalmente in commercio nei seguenti spessori e dimensioni:

1°) «spessori»: mm. 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 32;

2°) «dimensioni»: da m. 2x1,20 a m.,10x1,72.

I listelli, costituenti l'interno, sono normalmente in abete e pino e la loro larghezza non supera lo spessore del paniforte. Le due facce esterne del paniforte sono entrambe levigate, praticamente esenti da difetti e con giunte perfette. Sono tollerati lievissimi difetti su una sola faccia. L'incollaggio deve esser eseguito a perfezione ed il pannello deve presentarsi piano. Esistono attualmente in comune commercio altri tipi di pannelli

di legno triturato denominati “truciolati”, le cui dimensioni sono le seguenti:

- spessori: da mm. 3 a 40
- dimensioni: da m. 3,20x1,70 a m. 5,10x2,10

## **LEGNAMI TRANCIATI**

### ***Specie di vendita***

I legnami tranciati sono venduti a metro quadrato e per il noce anche a foglio

### ***Modo di misurazione***

La misurazione dei tranciati viene effettuata di 5 in 5 cm., per la lunghezza e di 1 cm. per 1 cm., per larghezza. Per la lunghezza i centimetri intermedi e per la larghezza i millimetri intermedi vanno a beneficio del compratore.

### ***Requisiti della merce***

Gli spessori generalmente trattati sono di mm. 0,5 - 0,6 - 0,8, 1 - 2 e più raramente 3, 4 e 5 mm. I tranciati sono venduti dietro visita e accettazione della qualità da parte del compratore, il quale accetta trattarsi di materiale ricavato da un medesimo tronco.

### ***Tolleranza***

Per i difetti riscontrati si concedono normalmente i seguenti abbuoni:

- a) per la rottura in lunghezza, che di solito si verifica alla punta dei fogli, si concede un bonifico in lunghezza di cm 5;
- b) per i nodi caduti a circa metà foglio, si concede un bonifico di 1 cm. nella larghezza;
- c) abbuoni si concedono poi in caso di rilevante conicità del materiale in larghezza, secondo la conicità stessa.

## **III) TRAVERSE PER FERROVIA**

### ***Forma del contratto***

I contratti per la vendita delle traverse da ferrovia si fanno per iscritto e con le forme prescritte dalle norme di diritto pubblico quando sia parte contraente la Pubblica Amministrazione, negli altri casi di solito si fanno per iscritto ferma restando comunque la libertà delle forme contrattuali.

### ***Unità di base di contrattazione***

Le traverse si contrattano a numero; gli scambi a metro cubo.

### ***Requisiti della merce***

Tanto le traverse quanto gli scambi debbono essere fatti a regola d'arte, con legname sano, senza nodi difettosi e delle dimensioni stabilite, tagliati quando il legname non è in vegetazione. La misura delle traverse da ferrovia è di metri 2,60x0,24x0,14. Generalmente i legnami usati sono il cerro, la quercia, il faggio e la farnia.

### ***Consegna***

Le consegne all'Amministrazione ferroviaria si fanno alle stazioni più vicine al luogo di produzione, dopo il collaudo da parte di ingegneri della stessa Amministrazione ferroviaria.

Le traverse e gli scambi si ritirano senza stagionatura. Salvo in ogni caso ogni disposizione contenuta in leggi e regolamenti e capitolati della Pubblica Amministrazione.

### ***Pagamento***

Il pagamento si effettua dopo la consegna ed il collaudo, senza caparra, quando l'acquirente è l'Amministrazione ferroviaria.

### ***Difetti***

I difetti per i quali il compratore può rifiutare la merce, senza opposizione del venditore, sono: il marcio, il taglio fuori stagione, la cipollatura, la mancanza delle misure prescritte, la presenza di nodi difettosi. Soltanto nel caso in cui la merce presenti difetti di lieve entità (scarsa misura, elevata percentuale di alborno, ecc.), le traverse sono accettate ad un prezzo ridotto che viene concordato tra le parti.

### ***Reclami***

Qualora sorgano delle contestazioni sull'accettabilità delle traverse e degli scambi, se non si addivene ad un accomodamento, di solito si nomina un perito, salvo in ogni caso il diritto di adire l'autorità giudiziaria. Per le forniture all'Amministrazione ferroviaria si osservano le norme in vigore.

### ***Perizia***

V. «Reclami».

### ***Mediazione***

Il mediatore interviene raramente, perché è escluso dai contratti stipulati con l'Amministrazione delle FF.SS.

## **IV) MOBILI**

### ***Forma del contratto***

I mobili di solito vengono contrattati per iscritto (meno di frequente verbalmente) a seguito di visita diretta al magazzino o di scelta su catalogo esibito dal venditore o dal rappresentante di questo.

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - A conclusione del contratto viene normalmente versata una caparra nella misura minima del 10% fino ad un massimo del 30% dell'importo della merce contrattata.

### ***Imballaggio***

Le spese di imballaggio non sono a carico del compratore, salvo diversa pattuizione.

### ***Spedizioni - trasporto***

Le spese di spedizione e di trasporto sono a carico del venditore, salvo diversa pattuizione.

### ***Consegna***

Nei rapporti tra commerciante (o artigiano) e compratore la consegna è, su richiesta, effettuata a domicilio con sistemazione dei mobili e l'eventuale assemblaggio, composizione o accostamento, il compratore è tenuto a provvedere a far trovare sgombri gli spazi in cui i

mobili devono essere collocati. Gli eventuali trasporti fuori casa o spostamenti in altri locali dei mobili usati sono a carico del compratore. La sistemazione dei mobili non prestabilita da progettazione avviene su indicazioni immediate e la richiesta di ripetute modifiche di collocazione comporta il diritto del commerciante di rivalersi per il maggiore tempo impiegato. Per i mobili in cui sono previsti accorpamenti di elettrodomestici ed idraulici, il commerciante non è tenuto ad alcun lavoro di allacciamento, modifica o collaudo di impianto. Gli eventuali adattamenti dei mobili non sono compresi. Per i mobili la cui sistemazione richieda lavori di fissaggio alle pareti, il commerciante può richiedere preventiva pattuizione aggiuntiva al prezzo dei mobili stessi, sempre rimanendo esclusa ogni responsabilità per i vizi di costruzione edilizia. Sono a carico del commerciante gli eventuali ritocchi o riparazioni ai mobili che abbiano subito avarie durante il trasporto.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

Per il mobilio nuovo, usato, di occasione o di stralcio è uso dare una garanzia che segue i termini di legge - per eventuali avarie che abbiano a verificarsi per deficienze tecniche costruttive. La vendita di mobili antichi o come tali qualificati in contratto o fattura, comporta la garanzia a carico del venditore unicamente per l'autenticità e la stabilità in relazione al loro stato di conservazione evincibile secondo la comune diligenza. La garanzia non si estende ai casi di tarlatura del legno. È pure esclusa ogni garanzia riguardo alla lucidatura, salvo ripassatura, se la lucidatura appare deficiente, entro un mese dalla consegna. La responsabilità e gli obblighi del venditore in dipendenza dalla garanzia non esonerano dall'osservanza delle condizioni contrattuali di pagamento, il compratore ha facoltà di sospendere il pagamento di quanto ancora dovuto nel solo caso che il venditore, regolarmente invitato, non abbia provveduto alle riparazioni per le quali ha prestata garanzia.

La prestazione della garanzia implica che i mobili siano tenuti dal compratore in condizioni termiche ed igrometriche normali; che ne sia curata l'abituale manutenzione e che ne sia fatto buon uso.

La valutazione dell'entità dei difetti ai fini della garanzia è in rapporto alle condizioni contrattate ed al prezzo convenuto.

La garanzia copre tutti i difetti e le avarie manifestatesi dopo la consegna dei mobili e obbliga il venditore ad eseguire gratuitamente, a richiesta del compratore, tutte le riparazioni ed eventuali parziali sostituzioni che risultano necessarie per il ripristino delle condizioni pattuite e commerciali dei mobili. Il compratore deve consegnare al venditore i mobili da riparare e prestarsi alle riparazioni che si possono eseguire a domicilio senza eccezione alcuna e senza pretendere indennizzi o altro per il temporaneo mancato uso dei mobili stessi o per il disagio avuto.

Il venditore deve provvedere senza indugio alle dovute riparazioni.

E a carico del venditore il trasporto dei mobili o delle parti di mobili da riparare anche quando si tratti di clienti fuori Comune; del pari è a carico del venditore il trasporto per la riconsegna. Quando il compratore fornisce i progetti ed i disegni costruttivi, la garanzia è subordinata alla possibilità esecutiva dei progetti stessi quando tale possibilità esecutiva sia stata dichiarata, prima dell'esecuzione, dal venditore.

### ***Pagamento***

Le condizioni di pagamento vengono concordate in sede di contrattazione. In mancanza di preventivo accordo, nei contratti tra venditore e privato compratore, il pagamento si intende per contanti al ricevimento della merce.

### *Dazi e diritti doganali*

Le imposte in genere sono a carico del compratore, salvo diversa pattuizione.

### *Mediazione*

Non interviene mediatore.

## **V) LAVORI IN SUGHERO**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **CAPITOLO 12 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE**

### **CARTA E CARTONI**

**Valgono gli usi previsti per i prodotti tipografici.**

### **PRODOTTI TIPOGRAFICI**

#### *Ordinazione e prenotazione*

L'ordinazione o commissione può essere fatta all'azienda grafica direttamente oppure a mezzo dei propri agenti rappresentanti. Di solito la materia prima necessaria alla esecuzione dell'ordinazione è fornita dall'azienda grafica. Nel caso che la carta necessaria al lavoro ordinato sia fornita c committente, essa deve avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema impiegato. L'azienda grafica ha diritto ad una quantità di fogli di scorta variabile fino al 5% per tiratura salvo accordo tra le parti.

#### *Preventivo e progetti*

Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavo da eseguirsi dalle aziende grafiche sono gratuiti ed a carico dell'aziende da offerente. I preventivi e le offerte accompagnati da progetto di esecuzione di lavoro, da disegni, da pagine di saggio, da bozzetti, da composizioni di prova, od altro, richiesti dal committente, sono a carico questo ultimo, qualora non abbia avuto seguito l'ordinazione. I prezzi segnati sui preventivi impegnano l'azienda grafica che ha rilasciati per un periodo non superiore ai 15/30 giorni e si intendono fatti:

- a) per lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- b) per originali dattiloscritti su una facciata del foglio, ben distinti e ordinati
- c) per originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie lavori diversi tracciati o indicati nelle loro proporzioni di test e di spazio e danno diritto al committente al ritiro di una sol copia delle prime bozze in colonna e delle seconde impaginate.

Salvo patto contrario, non si intendono compresi nel prezzo dE preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) il maggior costo per le lavorazioni che per causa od ordine dE cliente devono essere eseguite in ore straordinarie;
- b) le spese occorrenti a rendere adatti alla regolare lavorazione fotografie, disegni, scritti e tutto quel materiale destinato all. produzione che non siano adeguatamente chiari.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se c questo non venne dato regolare benessere.



### ***Conclusioni del contratto***

Il contratto viene stipulato presso la sede dell'azienda grafica.

### ***Forma del contratto***

I contratti possono essere sia scritti che verbali. Per i contratti verbali viene fatto sempre presente che nelle eventuali controversie legali fa fede il Foro di competenza dove ha sede legale l'azienda grafica.

### ***Clausole speciali***

Tutte le copie che per disposizioni di legge o di regolamento debbono essere consegnate ad Enti od Autorità sono a carico del committente, salvo contratti speciali con Enti ed Amministrazioni pubbliche.

### ***Consegna***

La consegna viene effettuata per merce resa a domicilio dell'azienda grafica, salvo pattuizione contraria. Salvo particolari precisi accordi, i termini di consegna si intendono approssimativi e prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate sia da forza maggiore o da gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine., interruzioni forza motrice, ecc.), o da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, bozze o prove di stampa non imputabili alla azienda grafica.

### ***Tolleranza***

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza del 5% in più o meno, secondo il genere di lavoro. La carta ed i cartoni sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere usano subordinare la loro vendita ai grafici e così per le altre materie è ammessa una tolleranza relativa e d'uso.

### ***Spedizioni - trasporto***

Se la merce deve essere spedita fuori sede, le spese di trasporto sono a carico del committente, salvo pattuizione diversa.

### ***Pagamento***

Quando non sono state convenute condizioni speciali di pagamento, questo si intende effettuato per contanti, a 30 giorni dalla consegna della merce.

I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica fornitrice, sia direttamente che a mezzo dei suoi agenti, se a ciò autorizzati. All'industria grafica, al fabbricante di registri, ecc. devono essere sempre pagati anticipatamente gli importi occorrenti per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc., salvo contratti speciali con Enti od Amministrazioni pubbliche.

Al committente, per i tipi di carta di speciale fabbricazione, può essere richiesto il pagamento anticipato totale o parziale della carta stessa, specialmente per quei lavori che per la loro mole hanno durata superiore ai tre mesi.

### ***Obblighi di garanzia***

L'azienda grafica non assume alcuna responsabilità per le eventuali deficienze risultanti dalla stampa, qualora queste dipendano dalla qualità della carta fornita dal committente e non da altra causa ad essa azienda imputabile.

### ***Reclami***

I reclami da parte del committente sono validi se fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza. Nel caso di reclami fatti oltre il termine di 8 giorni non si accordano risarcimenti dei danni per difetti o differenza di qualità della merce; in tal caso il cliente ha diritto di annullare quella parte di contratto che riguarda la merce trovata difettosa o di qualità differente.

Le contestazioni relative alla merce comunque stampata o confezionata sono sempre discusse presso la sede dell'azienda grafica fornitrice.

In nessun caso è tenuto calcolo di eventuali osservazioni che vengono comunicate all'azienda grafica solamente all'atto del pagamento.

### ***Risoluzione del contratto***

Qualora la inosservanza da parte del cliente delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore o di quelle di P.S., costringa lo stampato a sospendere il lavoro commessogli, il contratto è risolto, restando il cliente responsabile nei confronti dello stampatore di tutte conseguenze e di tutti i danni derivanti dalla risoluzione del contratto stesso.

### ***Usi tecnici***

L'azienda grafica, per esigenze tecniche, può non garantire esatta riproduzione delle tonalità dei colori dei bozzetti e degli originali a colori, pur cercando di arrivare alla maggiore approssimazione nell'esecuzione definitiva. Il committente o compratore non può rifiutarsi di rifondere le spese per arretrati di macchina dovute a ritardi di sue deliberazioni, modificazioni non comunicate con la restituzione delle bozze e comunque sospensioni dovute alla volontà del committente stesso o per sua causa.

Quando il lavoro, per causa del cliente, debba essere sospeso per un periodo superiore a 30 giorni, lo stampatore ha la facoltà annullare la composizione, fatturando e pretendendo il pagamento quanto ha eseguito e della rimanenza della carta destinata al lavo commesso, la quale resta a disposizione del cliente.

Iniziato il lavoro di composizione, di riproduzione fotomeccanica di incisione, è a carico del committente la spesa per qualsiasi modificazione da questi ordinata.

Per ogni lavoro litografico o tipografico a colori, essendo esso riproduzione di un bozzetto, disegno o dipinto precedentemente a provato, le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni, intendendosi le prove o bozze presentate solo per la approvazione della tonalità dei colori. Per i manifesti murali o affissi a colori di rotocalografia non d'obbligo la presentazione delle bozze.

Le modificazioni al testo delle composizioni tipografiche, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, la variazione del disposizioni del testo, della giustezza e dell'impaginatura, le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate sono a carico d committente, che le ha richieste.

I clichés per la stampa tipografica sono a carico del cliente, d quale rimangono di proprietà se eseguiti su disegni, fotografie o quanto altro fornito dal committente; gli eventuali ritocchi alle fotografie sono a carico del committente.

### **FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI E MATERIALI DI CONSUMO ELETTRICO**

Per tutto quanto è attinente al materiale elettronico (apparecchi audio e video monofonici e stereofonici e strumenti musicali elettronici) sono osservate le clausole e le condizioni delle garanzie originali. Il materiale, normalmente, viene provato prima della cessione ed

in caso di guasto non viene sostituito. Per quanto concerne le musicassette preincise, i films in videocassetta, i compact-disk, il materiale difettoso, se il difetto non è causato dal cliente, viene sostituito con lo stesso articolo o con altro di equivalente valore.

### **Prezzo**

Se il prezzo non è espresso nel contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

## **PRODOTTI SENSIBILI PER FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E STUDI FOTOGRAFICI**

### **Oggetto del contratto**

Forma oggetto del contratto il materiale sensibile non impressionato.

### **Prezzo**

Se il prezzo non è espresso nel contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce o, in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

### **Contestazioni controllo della qualità della merce**

Per gli impieghi di una certa entità si ricorre a provini che consentono al compratore di rilevare eventuali vizi della merce. Nel caso di vizi della merce, il venditore non è tenuto a rispondere degli eventuali danni. Il venditore per altro sostituisce quei prodotti che presentino difetti di fabbricazione, anche se poi impressionati.

### **Materiale dato in lavorazione per sviluppo stampa, inserzioni ecc.**

I fotografi in genere, i commercianti e le case fabbricanti ricevono il materiale fotografico e cinematografico impressionato dal cliente per effettuare lo sviluppo, la stampa, l'inserzione ecc. con responsabilità limitata per danni e perdite alla sola sostituzione con eguale materiale vergine e senza alcuna ulteriore garanzia né risarcimento.

### **Studi fotografici**

Termini di consegna e prezzo per servizi fotografici, eseguiti sia nello studio che in esterno, vengono solitamente concordati col cliente.

Il negativo resta di proprietà dell'operatore, salvo diverso accordo: in questo secondo caso viene corrisposta una ulteriore somma rispetto all'ordinario prezzo del servizio.

## **CAPITOLO 13 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE**

### **FERRO OMOGENEO E ACCIAI IN BARRE PER COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO**

#### **Ordinazione e prenotazione**

Il ferro omogeneo e gli acciai in barre per costruzioni in cemento armato sono acquistati dalle imprese per trattativa diretta con le ferriere, o presso i commercianti locali o dalle ferriere, tramite i loro rappresentanti. Il materiale acquistato tramite il rappresentante

(mandatario o agente di commercio) della ferriera arriva direttamente al domicilio dell'acquirente. Se l'acquisto della merce è fatto presso il commerciante locale, l'ordinazione viene effettuata indifferentemente per lettera, telefono o verbalmente.

### ***Conclusione del contratto***

(Prezzo) - Gli acciai speciali per cemento armato, lisci o nervati sono venduti al prezzo base con l'aggiunta degli extra previsti listino «Assofermet» nel caso di acquisto presso commerciante, ovvero di quelli previsti dal listino «ferriera» in ipotesi di acquisto effettidirettamente presso la ferriera. I listini in riferimento sono quelli in vigore al momento delle sole consegne. Si applicano i prezzi base al listino del commerciante, preventivamente fatto conoscere all'acquirente.

Il ferro omogeneo per cemento armato è venduto al prezzo base come per gli acciai.

### ***Consegna***

La consegna della merce può avvenire sia franco magazzino venditore, sia al domicilio dell'acquirente con mezzi forniti di solito venditore. Nel secondo caso, la spesa di trasporto è, di solito, concordata tra venditore ed acquirente ed indicata separatamente in fattura.

### ***Verifica della merce***

La merce è pesata nel magazzino del venditore e, nella ipotesi della consegna a domicilio con mezzo del venditore, il peso e qualità sono controllati all'arrivo. Il peso viene attestato nella ricevuta rilasciata da una pesa pubblica o privata dell'azienda.

Il compratore, all'atto della consegna, ha l'obbligo di contro) pesi e misure e, in caso di contestazioni, non deve impiegare il materiale, ma tenerlo a disposizione del venditore, perché provveda farlo esaminare dalla fabbrica fornitrice.

### ***Tolleranza***

Sul peso sono ammesse tolleranze del 3%, se certificate dalla pesa pubblica la tolleranza è quella di + o 20kg della divisione peso. Sui diametri e sulle qualità sono ammesse le tolleranze stabilite dalle tabelle UNI.

### ***Obblighi di garanzia del venditore***

Il venditore, a richiesta del cliente, è tenuto a garantire la qualità rilasciando il certificato di origine della ferriera, anche in copia solo se richiesto al momento dell'ordine.

### ***Reclami***

Per i reclami si osservano i termini stabiliti dal codice civile. Dopo la consegna non sono ammessi reclami su pesi e misure.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

## **ALLUMINIO E SUE LEGHE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **RAME E SUE LEGHE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **ALTRI METALLI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **ROTTAMI DI METALLI VARI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **CAPITOLO 14 - PRODOTTI INDUSTRIE MECCANICHE MACCHINE AGRICOLE**

### ***Forma del contratto***

I contratti si stipulano prevalentemente in forma scritta.

### ***Clausole speciali***

Le ditte si avvalgono di produttori stipendiati o di procuratori di affari a provvigione, stipulando con essi particolari accordi. È in uso corrente chiedere la collaborazione di segnalatori occasionali che vengono retribuiti con percentuali oscillanti fra l'1 ed il 2%, ed, in casi particolari, con percentuale del 3% sul prezzo netto.

### ***Specie di vendita***

Le macchine di piccolo importo vengono vendute su commissione, nella maggior parte dei casi, senza riservato dominio, con versamento di una congrua quota in contanti alla consegna e saldo con cambiale al raccolto più prossimo. Normalmente vengono corrisposti interessi, secondo il tasso bancario corrente, sulla parte del prezzo dilazionata. Le macchine di valore considerevole vengono vendute sempre con contratto scritto che prevede l'iscrizione di riservato dominio. Il pagamento viene effettuato con una percentuale in contanti del 25% circa del prezzo, oltre all'intero importo dell'IVA, e saldo come pattuito all'ordine. Per la vendita delle macchine agricole vengono applicati, ove possibile, i sistemi di agevolazione previsti dalle leggi in materia.

### ***Prezzo***

Per le vendite di macchine usate solitamente il prezzo trattato si intende escluso di IVA e di trasporto.

### ***Consegna***

La quasi totalità delle macchine viene provata sul luogo d'impiego.

### ***Verifica della merce***

V. «Consegna».

### ***Pagamento***

V. «Specie di vendita».

### ***Reclami***

Nell'acquisto di macchine agricole usate, con la clausola «nelle condizioni cui si trova», il compratore suole visitare e provare la macchina prima della conclusione del contratto e

non ha diritto a reclami per vizi o difetti accertati successivamente, salvo che il venditore abbia in malafede taciuto al compratore i vizi del mezzo che lo rendano inidoneo all'uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore (V. «Clausole speciali»).

## **MEZZI DI TRASPORTO**

### **AUTOVEICOLI USATI**

#### ***Clausole speciali***

(Caparra) - È in uso versare al venditore una congrua caparra. Le pratiche amministrative e legali relative al passaggio di proprietà degli autoveicoli usati sono fatte a cura e spese del compratore.

#### ***Consegna***

Nelle compravendite di autoveicoli usati, sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, la consegna avviene presso il venditore. All'atto della consegna dell'autoveicolo il venditore è obbligato a consegnare la documentazione atta alla trascrizione del passaggio di proprietà.

#### ***Verifica della merce***

V. «Reclami»

#### ***Pagamento***

Il pagamento può essere eseguito:

- a) in contanti, alla consegna dell'autoveicolo;
- b) ratealmente, con il versamento di una parte del prezzo alla consegna dell'autoveicolo ed il rimanente in cambiali o finanziamento.

#### ***Obblighi di garanzia del venditore e del compratore***

Normalmente il commerciante venditore di autoveicoli usati suole assumere per iscritto la garanzia di responsabilità civile e per infrazione al codice stradale in favore dell'intestatario fino all'effettiva trascrizione nel P.R.A. del passaggio di proprietà in favore dell'acquirente. Altrettanto il commerciante pretende dall'acquirente.

#### ***Risoluzione e rescissione del contratto***

Qualora il compratore non dia esecuzione al contratto entro i 3 giorni successivi alla data stabilita, la caparra viene incamerata d; venditore e il contratto si intende risolto.

### ***Mediazione***

Talvolta interviene il mediatore, la cui provvigione viene concordata caso per caso.

## **NATANTI E IMBARCAZIONI**

### ***Preventivo e progetti***

La sottoscrizione apposta dal costruttore sul progetto presentato dal committente equivale ad accettazione dell'ordinazione. La sottoscrizione apposta dal committente sul preventivo di spesa compilato dal costruttore equivale ad accettazione del prezzo.

### ***Forma del contratto***

I contratti si stipulano ordinariamente in forma scritta (salvo le norme dettate dalle apposite leggi in materia di immatricolazione).

### ***Clausole speciali***

(Caparra) - È in uso che il committente, all'atto dell'ordinazione versi al costruttore una caparra (ordinariamente nella misura del 30% sul prezzo pattuito sul nuovo e del 10% sull'usato). Le pratiche amministrative e legali relative all'immatricolazione e, nel caso di compravendita, al passaggio di proprietà dei natanti vengono effettuate a spese e cura del dell'acquirente.

### ***Consegna***

La consegna del natante, oggetto del contratto avviene norma mente presso la sede del costruttore o dei venditore. All'atto della consegna del natante il costruttore (o il venditore nel caso di compravendita) è obbligato a consegnare anche la documentazione atta alla immatricolazione ed al passaggio di proprietà.

### ***Verifica del natante (collaudo)***

Prima di prendere in consegna il natante, il committente (o l'acquirente, nel caso di compravendita) ha diritto di collaudarlo e di verificarne, comunque, l'efficienza anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia. Le spese del collaudo e della verifica sono a carico del costruttore ad eccezione di quelle dovute al tecnico di fiducia del committente.

### ***Pagamento***

Il pagamento viene eseguito:

- a) in contanti alla consegna del natante;
- b) ratealmente, previo versamento della maggior parte del prezzo e rilascio di cambiali per il residuo.

### ***Reclami***

I vizi di funzionamento e di efficienza del natante nuovo sono regolati dalla normativa europea in materia.

### ***Mediazione***

Per la compravendita di natanti nuovi il mediatore interviene di rado e la provvigione viene fissata dalle parti di volta in volta. Per la compravendita di natanti usati può intervenire il mediatore che viene retribuito in ragione del 5% del prezzo di vendita a carico di ciascuna delle parti. Per il noleggio di natanti da diporto il compenso del mediatore è del 15% sull'intera somma del noleggio a carico del noleggiatore.

### ***VELOCIPEDI, MOTOCICLI, AUTOVEICOLI NUOVI, AEROMOBILI***

In tema di vendita di velocipedi nuovi, usualmente viene curata dal venditore la prima messa a punto del mezzo, nonché la piccola assistenza per registrazioni nel primo mese dalla consegna. Di solito non viene stipulato un contratto scritto.

Nella compravendita di autoveicoli nuovi il prezzo viene normalmente corrisposto il giorno prima dell'immatricolazione.

## **CAPITOLO 15 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI**

### **PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **MARMO, PIETRE E ALABASTRO LAVORATO MARMO E PIETRE**

#### ***Conclusione del contratto***

Il contratto viene concluso di solito con la firma, per accettazione, apposta sul preventivo da entrambe le parti.

#### ***Consegna***

La merce viene fornita franco cava o laboratorio del venditore, su automezzi forniti dal compratore. Può essere pattuito che la merce venga consegnata franco destinatario.

#### ***Spedizione - trasporto***

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se contratta «franco destino». In ogni caso le spese di scarico sono a carico del compratore.

#### ***Clausole speciali***

L'assistenza alla posa in opera del materiale, se richiesta dall'acquirente, non è compresa nel prezzo di vendita. Nel commercio di marmi lavorati, la clausola «fornitura a piè di opera» si intende nel senso che i marmi devono essere consegnati nel luogo della loro messa in opera senza alcun'altra prestazione da parte del venditore, e senza che questi sia tenuto allo scarico della merce trasportata. Se invece il venditore assume l'obbligo della assistenza della messa in opera, questa prestazione è limitata a mettere a disposizione del committente, per il tempo necessario, un operaio specializzato pronto ad eseguire, in corso di montaggio, tutti quei ritocchi che si rendono necessari per il miglior combaciamento dei singoli pezzi, sempre che non vi siano state variazioni dei piani di posa in opera coi quali il lavoro è stato eseguito.

#### ***Unità di base di contrattazione***

Per gli zoccolini battiscopa l'unità di base è il metro lineare.

Per le lastre, le mattonelle e gli altri prodotti il cui sviluppo geometrico è quello della superficie valutato in base al minimo parallelogramma circoscritto l'unità di base è il mq. con il rispetto dell'altezza minima di cm. 20, per quanto riguarda i lavorati; invece per quanto riguarda le lastre grezze su quattro lati, l'abbuono massimo è di cm. 3.

Per i masselli, definiti tali in quanto di spessore non inferiore a cm. 10 e gli altri prodotti il cui sviluppo geometrico si articola secondo le tre dimensioni l'unità di base è il mc. valutato secondo il minimo parallelepipedo circoscritto.

#### ***Campioni***

Il campione definisce il materiale quanto alla provenienza ed al colore, ma non impegna per l'uguaglianza delle tonalità e della venatura.

#### ***Requisiti della merce***

La forma, le dimensioni ed il tipo della merce debbono corrispondere esattamente a quanto richiesto con l'ordinazione.



### *Verifica della merce*

La verifica della merce avviene, di norma, all'atto della consegna.

### *Tolleranza*

Per i masselli e le lastre lavorati non è ammessa alcuna tolleranza, salvo quanto specificato sotto la voce «campioni» in ordine alla tonalità ed alle venature.

### *Pagamento*

Il pagamento avviene a 30 gg. dalla consegna, salvo pattuizione diversa.

### *Reclami*

Il compratore ha l'obbligo di denunciare, per iscritto, immediatamente al venditore, i difetti riscontrati, lasciando a sua disposizione il materiale per 8 giorni per le opportune constatazioni, trascorso il quale termine ha diritto ad una riduzione di prezzo proporzionata.

### *Mediazione*

Di regola non interviene mediatore.

## **ALABASTRO LAVORATO**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **CALCE, CEMENTO, GESSO**

### *Forma del contratto*

La calce, il cemento ed il gesso si contrattano di solito verbalmente. Qualche volta anche per iscritto.

### *Specie di vendita*

La merce viene venduta a peso.

### *Unità di base di contrattazione*

Unità di base è il quintale.

### *Imballaggio*

La calce aerea viene venduta tanto sfusa quanto in sacchetti, quella idraulica esclusivamente in sacchi-carta, chiusi all'origine, del peso di Kg. 50 e di Kg. 25. Il cemento ed il gesso possono essere venduti sia in sacchi-carta, come sopra, oppure sfusi. In quest'ultimo caso la merce viene caricata su automezzi appositi detti «autosilos», piombati all'origine.

### *Consegna*

La merce viene consegnata normalmente franco destino.

### *Verifica della merce*

La verifica della merce viene effettuata all'atto della consegna.

### *Tolleranza*

Per la calce sfusa è ammessa una tolleranza in peso dell'8%. Nessuna tolleranza è concessa per le forniture in sacchi-carta.

### ***Spedizione - trasporto***

La merce viaggia a rischio e pericolo del venditore e le spese di scarico dell'automezzo sono a carico dell'acquirente.

### ***Pagamento***

Il pagamento avviene a 30 gg. dalla consegna, salvo pattuizione diversa.

### ***Reclami***

Il compratore, nel caso riscontri difetti nella merce fornita, può contestarli, a mezzo raccomandata r.r., entro 10 giorni dalla consegna. In tal caso, il venditore potrà effettuare sul posto la verifica della merce e, se riconosce che tutta o parte della merce è difettosa, questa deve essere sostituita o ricontrattato il prezzo.

### ***Mediazione***

Di regola non interviene mediatore.

## **MATERIALI DA COSTRUZIONE**

### **LATERIZI**

#### ***Forma del contratto***

Le forniture di rilevante quantità possono essere trattate per iscritto.

#### ***Unità di base di contrattazione***

Unità di base è il numero per mattoni pieni comuni, i paramani, i mattoni forati, le tegole; è invece il mq. o il pezzo per le tavelle, i tavelloni e il materiale da pavimento, mentre è il mq. su cm. di altezza per il solaio.

#### ***Requisiti della merce***

I laterizi sono ottenuti dalla cottura, a temperatura variabile da 800 a 1000 gradi, di elementi definiti costituiti da argilla comune, normalmente formati a macchina per pressatura o trafilata. Si distinguono in:

- 1) **LATERIZI DA MURO**, tra i quali quelli di produzione più comune sono:
  - a - mattoni pieni da cm. 6x13x26;
  - b - mattoni pieni UNI da cm. 5,5x12x25;
  - c - mattoni semipieni UNI da cm. 5,5x12x25;
  - d - blocchi Doppio UNI da cm. 12x12x25;
  - e - i multipli dei tipi b-c-d.
- 2) **LATERIZI DA TRAMEZZI o INTERCAPEDINI**, tra i quali quelli di produzione più comune sono:
  - a - forati a 3 fori da cm. 5x14x28;
  - b - forati a 6 fori da cm. 8x12x25;
  - c - forati a 8 fori da cm. 8x25x25.
- 3) **LATERIZI DA SOLAIO E SOFFITTO**, tra i quali quelli di produzione più comune sono:
  - a - elementi formatravi, normalmente della lunghezza di cm. 25 e altezze di cm. 4-6-12-16-20;
  - b - pignatte d'interposizione, normalmente della lunghezza di cm. 25, larghezza cm. 40 e altezza cm. 25, larghezza cm. 40 e altezza di cm. 12-14-16-18-20-22-24;
  - c - tavelle normalmente della lunghezza di cm. 50-60, larghezza cm. 25 e spessore cm. 2,5 comunemente dette «Excelsior»;

- d - tavelle normalmente della lunghezza di cm. 60-130 con progressione di cm. 10 in 10, larghezza cm. 25 e spessore cm. 3,5 comunemente dette «Varese»;
- e - tavelloni normalmente della lunghezza da cm. 60 a 200 con progressione di cm. 10 in 10, larghezza cm. 25 e spessore cm. 6.
- 4) **LATERIZI DI COPERTURA**, tra i quali quelli di produzione più comune sono:
- a - tegole marsigliesi, densità n. 14,5 al mq.;
  - b - tegole olandesi, densità n. 14,5 al mq.,
  - c - tegole portoghesi, densità n. 14,5 al mq.;
  - d - tegole romane, densità n. 9/10 al mq.,
  - e - coppi romani;
  - f - colmi correnti.
- 5) **LATERIZI DA PAVIMENTO**, tra i quali quelli di produzione più comune sono:
- a - campigiane da spacco, comunemente da cm. 13x26;
  - b - quadri e rettangoli di varie misure.

Alcune fornaci, a richiesta, producono mattoni e mattoncini da faccia vista con prezzi e caratteristiche da convenire di volta in volta. Sono inoltre prodotti laterizi microalveolari termoisolanti e fonoassorbenti, in blocchi squadri di varie forme e dimensioni. I materiali laterizi devono avere cottura e confezione regolare. Per i materiali di copertura i coefficienti di impermeabilità e di resistenza agli agenti atmosferici sono stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia come pure le caratteristiche di resistenza per i laterizi da muro.

### ***Imballaggio - Consegna***

La merce di norma viene venduta su pancali in legno avvolti con reggia in plastica o pellicola di polietilene. La consegna del materiale è fatta franco acquirente salvo pattuizione diversa.

### ***Tolleranza***

Se la merce viene consegnata nel luogo in cui viene impiegata dal compratore, le rotture per i laterizi forati si intendono tollerate fino al 5%; per gli altri materiali fino al 3%. Per le misure, la tolleranza è dell'1 %. La diversità di tonalità del colore è tollerata.

### ***Difetti***

I materiali che non rispondono ai requisiti precitati, perché troppo cotti, deformati, con incrinature trasversali o longitudinali e con presenza di calcinelli costituiscono la seconda scelta. In tal caso la diversa qualità deve essere portata a conoscenza dell'acquirente affinché questi possa optare tra il rifiuto dell'acquisto e una riduzione del prezzo da concordare con il venditore.

### ***Pagamento***

Il pagamento si effettua normalmente a trenta giorni dalla data della fattura, salva diversa pattuizione.

## **MATERIALE DI GRÈS E DI CEMENTO**

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il ml. per i tubi ed i cordonati; il mq. per i materiali da pavimentazioni, l'unità (pezzo) per i serbatoi, i fogli ondulati di copertura ed i pezzi speciali per tubazioni.

### ***Requisiti della merce***

Il grès è un materiale ceramico, composto di impasti speciali di argille diverse, manipolate e cotte a temperatura variabile da 1.250 a 1.450 gradi, le cui caratteristiche sono: durezza, impermeabilità ed inattaccabilità dagli acidi. Si trovano in commercio tubi del diametro da cm. 4 a cm. 60, di lunghezza variabile da m. 0,25 a m. 1 e tutti i pezzi speciali, compresi gli esalatori. Il materiale di grès si distingue in due categorie:

- a) di prima scelta;
- b) di seconda scelta.

La prima è costituita da materiale di cottura regolare, con normale uniformità di colore, senza fessure, né deformazioni; la seconda è tale per difetto di fabbricazione o di cottura sempre che i singoli pezzi siano idonei all'uso cui sono destinati. Quando nella fattura non è specificata la qualità, s'intende trattarsi di materiale di prima scelta.

Le mattonelle di grès ceramico per pavimenti e per rivestimenti vengono classificate dopo la cottura in tre distinte scelte o qualità. Si considerano di prima scelta quelle esattamente calibrate, con tinta uniforme e comunque senza difetti; di seconda scelta quelle con piccole irregolarità e con tonalità non perfettamente uniforme; di terza scelta quelle non calibrate, irregolari nella tonalità e con difetti più evidenti. Con il cemento si fabbricano mattonelle comuni e colorate (anche con l'impiego di graniglie diverse), pietrini bugnati per pavimenti, tubi a sezione circolare o semi-circolare, cordonati per marciapiedi, ecc.

### ***Imballaggio***

L'imballo, se richiesto, deve essere fatto a regola d'arte dal venditore e la spesa è a carico dell'acquirente.

### ***Consegna***

I materiali sono consegnati al magazzino di vendita, su mezzo di trasporto.

### ***Pagamento***

Il pagamento è di solito effettuato a 30 giorni data fattura, salva diversa pattuizione.

### ***Difetti***

Gli eventuali difetti del materiale di grès danno luogo alla diversa classificazione di esso. Tutti i materiali devono essere esenti da impurità argillose e debitamente lavati.

### ***Pagamento***

Il pagamento, salvo pattuizione diversa, viene effettuato a 30 giorni dalla consegna.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore.

## **PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **LAVORI DI VETRO E CRISTALLO**

### ***Conclusione del contratto***

Il contratto viene concluso di solito con la firma, per accettazione, apposta sul preventivo da ambo le parti.

### ***Consegna***

La merce viene fornita franco laboratorio del venditore salvo patti diversi.

### ***Spedizione***

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se contratta franco destino.

### ***Clausole speciali***

La posa in opera del materiale non è compresa nel prezzo di vendita. Tutte le opere e gli accessori richiesti per lo scarico e la messa in opera del materiale stesso sono sempre a carico dell'acquirente. Sono pertanto a carico dell'acquirente eventuali ponteggi, opere murarie, installazioni o noleggi di gru che dovessero rendersi necessari per lo scarico e la posa in opera del materiale.

### ***Misurazione***

L'unità di base è il metro quadrato. Lato minimo di conteggio di ogni lastra è di cm. 24. La misurazione ai fini del conteggio di ogni singola lastra lavorata e fornita avviene rispettando il multiplo di cm. 4. Pertanto ogni dimensione non compresa nel multiplo di cm. 4 verrà conteggiata al multiplo di cm. 4 immediatamente superiore. Per alcuni tipi di vetri viene rispettato un minimo di quadratura che varia a seconda del vetro, delle lavorazioni e delle quantità complessive richieste per ogni singolo ordinativo. Per le lastre non rettangolari viene conteggiato il rettangolo minimo di contenimento.

### ***Requisiti della merce***

La forma le dimensioni e il tipo della merce devono corrispondere esattamente a quanto richiesto con l'ordinazione.

### ***Verifica della merce***

La verifica della merce avviene, di norma, all'atto della consegna.

### ***Pagamento***

Il pagamento avviene a 30 gg. dalla consegna salvo pattuizione diversa.

### ***Mediazione***

Di regola non interviene mediatore.

## **CAPITOLO 16 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE CONCIMI CHIMICI**

### ***Forma del contratto***

Tra distributore e consumatore le contrattazioni sono prevalentemente orali.

### ***Clausole speciali***

Il commercio dei concimi chimici è regolato da dettagliate norme di legge.

### ***Specie di vendita***

I concimi chimici si contrattano per quantità e per qualità (titolo).

### ***Unità di base di contrattazione***

L'unità di base è il sacco da kg. 50.

### ***Requisiti della merce***

La designazione delle qualità è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge per la repressione delle frodi nella preparazione e ne commercio di sostanze di uso agrario.

### ***Consegna***

Normalmente la merce viene venduta al consumatore franco magazzino distributore. La consegna viene effettuata secondo il turno di presentazione degli automezzi alla fabbrica o al magazzino di distribuzione; se per ferrovia è subordinata alla disponibilità dei vagoni.

### ***Verifica della merce***

La verifica della merce (normalmente ai fini della repressione delle frodi e da parte di organi pubblici) si effettua secondo le norme di legge in materia.

La verifica della quantità avviene alla consegna.

### ***Ricevimento - Contestazione***

Normalmente non sorgono contestazioni, perché l'epoca della consegna è concordata precedentemente.

### ***Spedizione - trasporto***

La merce consegnata dal produttore viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se la vendita è convenuta franco destino, mentre quella consegnata dal distributore (di solito con i mezzi forniti dal medesimo), e destinata al consumo, viaggia a rischio e pericolo del distributore.

### ***Pagamento***

Il pagamento, salvo accordi diversi, viene effettuato a 30 giorni dalla consegna.

### ***Reclami***

Il venditore garantisce la rispondenza della merce ai requisiti contrattuali in relazione alla classificazione della merce. Eventuali reclami vanno fatti all'atto della verifica della merce.

### ***Mediazione***

Non interviene mediatore

### **ANTICRITTOGAMICI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **PRODOTTI FARMACEUTICI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **COLORI E VERNICI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **MATERIE PLASTICHE**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

## **GAS COMPRESSI - LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

## **CAPITOLO 17 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA**

### **PNEUMATICI ED ALTRI LAVORI**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

## **CAPITOLO 18 - PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE**

### **LAMPADE E CAVI ELETTRICI**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

### **STRUMENTI MUSICALI**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

### **STRACCI**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

## **TITOLO VI**

### **CREDITO, ASSICURAZIONE, BORSE VALORI**

#### **CAPITOLO 1 - USI BANCARI**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

#### **CAPITOLO 2 - LEASING MOBILIARE**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

#### **CAPITOLO 3 - LEASING IMMOBILIARE**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

#### **CAPITOLO 4 - USI DELLE ASSICURAZIONI**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

#### **CAPITOLO 5 - USI DELLE BORSE VALORI**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

## **TITOLO VII**

### **ALTRI USI**

#### **CAPITOLO 1 - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI**

##### **TINTORIA, LAVANDERIA E STIRATORIA DI ABITI E INDUMENTI**

##### ***Consegna della merce e disposizione per la lavorazione***

Il committente all'atto della consegna della merce, può chiederne la verifica alla ditta e deve dare l'esatta disposizione della lavorazione. La ditta ricevente rilascia al committente

la bolletta di commissione, documento indispensabile per il ritiro dell'oggetto dopo l'esecuzione del lavoro. Nella bolletta la ditta ha facoltà di indicare un prezzo presunto che potrà essere maggiorato, quale prezzo definitivo, fino al massimo del 50%.

### ***Ritiro degli indumenti***

Il ritiro dell'oggetto non può essere preteso se non previo saldo del prezzo definitivo della lavorazione e riconsegna alla ditta della bolletta di commissione già rilasciata al cliente e che costituisce documento liberatorio per la ditta, salvo comunicazione scritta, già pervenuta dal cliente, di furto o di smarrimento della bolletta stessa.

### ***Verifica degli oggetti***

Chi effettua il ritiro è tenuto a verificare l'oggetto, non ammettendosi reclami dopo il ritiro.

### ***Responsabilità della ditta lavoratrice***

La ditta deve eseguire le commissioni, ad essa affidate, a «regola d'arte» e la lavorazione è eseguita a rischio e pericolo della ditta medesima, salvo - per quanto concerne sia l'esito della lavorazione che la conservazione degli indumenti - che gli oggetti siano, anche non apparentemente, già deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, da fumo, dall'eccessivo uso, ecc., e salvo che esistano sull'indumento stesso macchie di tale natura da determinare la lacerazione del tessuto o l'alterazione del colore nel corso della lavorazione. La ditta non risponde di eventuali raccorciamenti, pieghe, decolorazioni, deformazioni che si verifichino su oggetti tinti o lavati per la natura del tessuto o per difetto dell'oggetto (ad esempio per difetti nel fissaggio della originaria tinteggiatura del tessuto) o per vizi di confezione, né del deterioramento di guarnizioni, imbottiture, canovacci interni, asole, bottoni, fibbie, gomma per gli articoli gommati e simili, né di lacerazioni di tessuti particolarmente delicati. La ditta può sempre recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione se abbia gravi motivi di dubbio circa il buon esito della lavorazione. (V. inoltre «Termini della riconsegna e del ritiro, nonché "Risarcimento danni").

### ***Esecuzione di lavori di tintoria***

Nelle commissioni di tintura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta riproduzione della tonalità del colore. Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura di colore più scuro o comunque diverso da quello della prima. In tal caso si applica un aumento del 50% sul prezzo dovuto per la prima tintura.

### ***Termini della riconsegna e del ritiro***

La commissione deve essere eseguita entro due mesi dalla consegna della cosa, salvo tolleranza di un mese in più, per giustificati motivi. Se il committente non provvede a ritirare l'oggetto entro 3 mesi dalla data della consegna, la ditta non risponde per l'eventuale deterioramento dell'oggetto che sia dovuto ad infestazione di tarme o ad altra causa; inoltre la ditta ha facoltà di applicare un sovrapprezzo a titolo di deposito. Frequentemente viene convenuto fra le parti che della mancata restituzione degli oggetti la ditta non sia più responsabile dopo il decorso di un anno dalla consegna degli oggetti stessi.

### ***Smarrimento degli oggetti***

Se gli oggetti consegnati per la lavorazione non sono reperiti alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.



### ***Risarcimento danni***

La ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, imputabili a sua colpa. È ricorrente il risarcimento forfettario pari a sette volte l'importo della tariffa riferita al servizio.

### **STAMPO E FINISSAGGIO TESSUTI - TINTEGGIATURA DI STANZE VERNICIATURA INFISSI, ECC.**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

### **ESERCIZIO MACCHINE AGRICOLE**

#### ***Clausole speciali***

Il noleggio delle macchine agricole viene effettuato ad ora o ad ettaro: raramente viene effettuato a quintale od a forfait. Salvo diversa pattuizione tra le parti, eventuali danni o guasti della macchina e conseguenze che dovessero verificarsi fra il momento dell'inizio e quello del termine del noleggio, fanno carico al noleggiatore fatta eccezione per quelli conseguenti alla mancata segnalazione, da parte del proprietario del fondo, di ostacoli non visibili.

## **CAPITOLO 2 - USI MARITTIMI**

### **SBARCO E IMBARCO DI MERCI**

Nei contratti di noleggio a viaggio, le clausole «sotto paranco», «sotto bordo» e «alla banda» hanno lo stesso significato e precisamente:

- per l'imbarco, la merce deve essere portata, a spese del caricatore, lungo il bordo della nave, lasciando a quest'ultima la cura e la responsabilità di issarla a bordo;
- per lo sbarco, la nave deve provvedere ad issare la merce dalla stiva e consegnarla sulla banchina o sui mezzi di trasporto predisposti dal ricevitore.

In entrambi i casi, la merce deve essere a portata dei mezzi di sollevamento della nave. Stallie e controstallie. Per i porti della provincia, le stallie per i vapori e per i natanti con carico completo o parziale, se non sono concordate per iscritto o se, comunque, le parti non hanno diversamente e validamente disposto, decorrono come segue:

- a) dalle ore 13, se il ricevitore o caricatore ha avuto la lettera di prontezza prima delle ore 9 del giorno stesso;
- b) dalle ore 8 (inizio dei lavori in porto) del giorno successivo a quello dell'arrivo, se la lettera viene, invece, consegnata tra le ore 9 e le ore 16; dalle ore 13 del giorno successivo a quello dell'arrivo, se l'avviso viene dato dopo le ore 16.

Se la nave giunge in giorno festivo o nel giorno immediatamente precedente a quello festivo e dopo le ore 16, le stallie decorreranno come sopra, ma senza tener conto del giorno festivo. Il tempo tra le ore 12 del sabato e le ore 8 del lunedì non viene computato agli effetti del calcolo delle stallie. Per tutte le unità, se si lavora in giorni festivi o in giorni comunque dichiarati non lavorativi, agli effetti del computo delle stallie, il tempo così utilizzato si calcola in ragione della metà, analogamente a quanto praticato a Porto S. Stefano. A Portiglioni e Pontile di Scarlino la nave deve presentare la lettera di prontezza al caricatore durante le ore di ufficio, dalle ore 9 alle ore 17 dei giorni feriali. In questo caso il turno inizia il giorno seguente alle ore 8. Il tempo tra le ore 12 del sabato e le ore 8 del lunedì non conta. Nel caso in cui la nave proceda alla caricazione nelle ore predette il

tempo conta per metà di quello effettivamente usato. Per le navi destinate al cabotaggio il conteggio delle stallie, nei porti di Portiglioni e Pontile di Scarlino, ha inizio dopo 12 ore dalla presentazione della lettera di prontezza. Il compenso per le controstallie, sia per le navi con carico destinato all'estero che per quelle addette al cabotaggio, è di norma il doppio del despatch money. Se una piccola nave è noleggiata per lo scarico ed il successivo carico, nello stesso porto le stallie per le due operazioni si calcolano separatamente, a meno che il contratto non contenga clausola speciale, in virtù della quale siano reversibili i giorni di carico e di scarico. I giorni o parte dei medesimi in cui non sia possibile il lavoro, a causa di condizioni metereologiche avverse, debbono essere riconosciuti «non lavorativi» dall'Autorità Marittima. In ogni caso, per «nave pronta» s'intende la nave già in libera pratica ed al posto di ormeggio, con i bigli alzati ed i boccaporti aperti, se la natura del carico da sbarcare lo consente; altrimenti l'apertura avrà luogo allorchè si possa dare effettivo inizio alle operazioni di scarico. I criteri del computo delle stallie vengono convenuti tra le parti nel contratto di noleggio. Non sono stati accertati usi al riguardo. La misura delle controstallie per piroscafi e motonavi per tonnellata di stazza netta al giorno e pro-rata è stabilita per contratto. Il tempo occorrente per compiere le formalità necessarie prescritte dalla legge, nei casi di avarie, non è computato nelle stallie, qualora le Autorità competenti ritengano incompatibile la effettuazione delle operazioni di carico e scarico, e comunque di movimento delle merci a bordo, con gli eventuali accertamenti da effettuare caso per caso. Se non è diversamente stabilito dal contratto di noleggio, il nolo per carico completo o per parte importante del medesimo viene regolato al cambio del giorno dal quale hanno inizio le stallie; ed al cambio del giorno viene regolato il saldo del nolo in conto del quale sono stati versati acconti in un porto estero.

### *Posti di ormeggio*

Secondo l'uso, il Comandante dell'unità che deve sbarcare ed imbarcare carico completo o parziale deve condurre la nave al punto indicatogli dal ricevitore o caricatore, punto preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima. Le zone lavorative normali sono:

- a Porto S. Stefano, il Porto del Valle- Banchina Toscana e frangiflutto esterno contiguo;
- a Talamone, la banchina adiacente la strada provinciale, la banchina prospiciente il piazzale del porto per tutte le altre merci;
- a Talamonaccio, il pontile per gli esplosivi e tutte le merci pericolose e da guerra e nella rada di Talamone, gli ancoraggi per il trasbordo delle merci predette;
- all'Isola del Giglio, limitatamente alla banchina usata dai traghetti di linea;
- a Portiglioni (località «Il Puntone»), il pontile a mare per navi di portata fino a 3.000 tonn. ca.;
- a Scarlino il pontile della «Solmine».

Il posto di ormeggio nei porti viene assegnato dall'Autorità Marittima, volta per volta in conformità alle disposizioni del Codice della Navigazione. Le spese di ormeggio, fino al primo posto di carico o di scarico ed i movimenti successivi, fatti nell'interesse e per la sicurezza della nave, sono a carico della nave stessa; i movimenti richiesti dal ricevitore o dal caricatore, per loro esclusivo vantaggio e comodità, sono a carico di questi ultimi. La clausola «flottante», emessa dal noleggiatore o dal caricatore, significa che, nell'indicare il porto di carico o di scarico, gli stessi devono provvedere a che la nave possa galleggiare nel porto medesimo, sia scarica sia col carico completo, senza pregiudizio della sicurezza dell'unità.

### *Cali*

La materia dei cali è disciplinata dalle norme di legge, dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie e dai contratti. Per la pesatura delle merci alla caricazione deve pensare il caricatore, alla scarica il ricevitore, sempre che non sia diversamente stabilito dal contratto di noleggio. Allorchè il caricatore e/o ricevitore è incaricato dai terzi per la pesatura, campionatura, sorveglianza ed assistenza in genere per lo sbarco ed imbarco delle merci, il suo compenso viene stabilito in un tanto a tonnellata.

### *Noli*

La clausola «franco avaria reciproca», in uso per piccole motonavi adibite al cabotaggio lungo le coste italiane esclude l'azione di avaria generale tra nave, nolo e carico, in modo che i danni sono sopportati da chi li ha subiti, e precisamente dall'armatore, per la nave ed il nolo. dai caricatori, per il carico, ad eccezione delle sole spese sostenute per evitare danni maggiori. per le quali hanno applicazione, invece, le norme relative all'avaria comune. La clausola «contratto di noleggio a scafo» significa che il nolo è costituito da una somma forfettaria stimata in anticipo, per tutta la capacità di carico della nave, sia essa capacità sfruttata in meno, oppure forfettaria, calcolata, anche in questo caso, in anticipo un tanto a tonnellata, per tutta la capacità di cui sopra, sia la medesima sfruttata o meno. Per la polizza di carico si seguono le norme di legge e gli usi internazionali in materia. Così per il contratto di noleggio a tempo (time charter).

### *Clause speciali*

La spesa per la spazzatura della coperta e delle stive è a carico dei ricevitori, qualora siano essi medesimi a chiedere tale spazzatura, per il recupero della merce (ad esempio cereali) che può esservi frammista. La spazzatura deve essere preceduta dalla sgrossatura «a punta di pala» da parte della Compagnia lavoratori portuali. All'infuori di questo caso, e salvo particolari clausole in proposito, nel contratto di noleggio detta spesa è a carico della nave, qualora questa chieda che la spazzatura venga effettuata. Dopo le operazioni di carico e scarico, i lavori di riassetto delle banchine sono a carico degli speditori o ricevitori. Il ricevitore ha facoltà di pagare il nolo in base al peso dichiarato in polizza, meno il 2% per «sfrido», oppure in base a quello risultante dalla pesatura della merce a terra, qualora egli chieda di effettuarla.

### *Mediazione*

Per le piccole motonavi, la mediazione per la trattazione del noleggio è del 6% sul nolo lordo ed è corrisposta per intero dalla nave; nel caso di concorso di più mediatori per lo stesso noleggio, la percentuale di cui sopra viene divisa in parti uguali tra tutti i mediatori. Per la compravendita di navi e galleggianti, la mediazione è del 4%, di cui metà fa carico al compratore e metà fa carico al venditore: in caso di concorso di più mediatori, l'intera provvigione del 4% viene ripartita in parti uguali tra i mediatori stessi, salvo convenzione diversa. L'importo della mediazione viene corrisposto all'atto della stipulazione del contratto definitivo di compravendita.

## **CAPITOLO 3 - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI**

Per il trasporto di collettame e masserizie la consegna al destinatario degli oggetti trasportati viene effettuata, generalmente, al piano sponda del veicolo, non intendendosi compreso nel trasporto (se non specificato) il carico e lo scarico degli oggetti. Per tutti gli

altri trasporti (merce sfusa e palettizzata) normalmente il carico, l'aggiustamento e lo scarico, sono di competenza del committente.

## **CAPITOLO 4 - USI NEI TRASPORTI AEREI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia.**

## **CAPITOLO 5 - USI NEL SISTEMA TURISTICO RICETTIVO**

### **1) USI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI ED EXTRALBERGHIERI: ALBERGHI, RTA, RESIDENCE, CAV, AFFITTACAMERE, RESIDENCE D'EPOCA, CASE PER FERIE, OSTELLI, VILLAGGI TURISTICI AGRITURISMI CAMPEGGI (per quanto compatibili)**

#### **A) - PRENOTAZIONI**

1. Il cliente che prenota una o più Camera/Unità Abitativa in Aziende ricettive, si obbliga ad occuparle alla data convenuta.
2. Gli esercizi ricettivi, sia nel caso di prenotazione di sole C/U.A che in quello di pensione, specie nel periodo di alta stagione, possono richiedere al cliente il versamento di una caparra, in misura non superiore al 30% dell'importo delle C/U.A concordato per l'intero soggiorno.
3. La prenotazione con caparra rimane valida fino alle ore 24 del giorno stabilito, mentre quella non garantita da caparra fino alle ore 16 del giorno stabilito, salvo avviso di arrivo ad ora successiva concordata con l'azienda. La prenotazione è valida anche attraverso l'indicazione del numero e della data di scadenza della carta di credito del cliente, purché in uso.

#### **B) - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'azienda aderisce alla richiesta fattagli dal cliente e comunica di avere accettato di riservare le C/U.A ordinate dal cliente o da chi per lui. Salvo contrario accordo, il contratto si considera pattuito per una giornata; la sua durata si prolunga nel caso in cui la camera non sia stata liberata entro le ore 11 salvo diversa indicazione, e l'Unità Abitativa entro le ore 9,30; nei suddetti casi il contratto continua di giorno in giorno, salva la disponibilità della C/U.A.

#### **C) - FORMA DEL CONTRATTO**

Il contratto può essere tanto scritto che verbale. Eventuali condizioni o trattamenti particolari vengono preferibilmente sottoscritti dalle parti onde evitare possibili contestazioni.

#### **D) - CLAUSOLE SPECIALI**

- 1) La prenotazione con caparra rimane valida fino alle ore 24 del giorno stabilito. Quella non garantita con caparra rimane valida fino alle ore 16 del giorno stabilito, salvo avviso di arrivo ad ora successiva concordata con l'albergatore;
- 2) in caso di rinuncia anticipata alla prenotazione sia di sole unità abitative che di pensione, comunicata almeno 30 giorni prima del previsto arrivo, il cliente perde il diritto al rimborso della caparra versata in misura non superiore al 30% del solo importo delle unità abitative e l'albergatore può disporre di dette unità abitative rimaste libere;
- 3) il cliente non può pretendere di prendere possesso della camera o U. A. prima delle ore 14 del giorno dell'arrivo;

- 4) al cliente che, con prenotazione del giorno precedente richiede ed ottiene di prendere possesso della unità abitativa al mattino prima delle ore 6 verrà addebitato il costo della medesima dal giorno precedente, in quanto tenuta a sua disposizione dal giorno avanti;
- 5) il cliente ha diritto di recedere dal contratto fino a 60 giorni prima della data prevista di arrivo, senza penalità. Nel caso in cui abbia versato una caparra, questa dovrà essergli restituita;
- 6) nel caso in cui il recesso sia comunicato all'azienda oltre il termine di cui al punto 5 e fino a 7 giorni prima della data prevista di arrivo, l'azienda ha il diritto al pagamento del 30% dell'importo concordato per l'intero soggiorno, fatto salvo il maggior danno;
- 7) nel caso di recesso comunicato oltre il termine di cui al punto 6, o in caso di mancato arrivo, l'azienda ha diritto al pagamento del 70% concordato per l'intero soggiorno, fatto salvo il maggior danno;
- 8) in caso di partenza anticipata, l'azienda ha diritto al pagamento dell'intero importo concordato per l'intero soggiorno;
- 8) *bis* - gli usi di cui ai precedenti punti 5-6-7 e 8 non si applicano agli alberghi, fatta salva l'ipotesi di prenotazioni per soggiorni superiori a giorni 15;
- 9) qualora per cause indipendenti dalla propria volontà e comunque di forza maggiore, l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, deve proporre al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, prendendo a suo carico l'eventuale differenza di prezzo;
- 10) per l'aggiunta di un letto supplementare a richiesta del cliente, in ambienti che abbiano le superfici previste dalle normative vigenti; non può applicarsi una maggiorazione superiore al prezzo denunciato.

#### ***E) - PAGAMENTO***

Il prezzo viene conteggiato, in generale, per una giornata e per una notte. Il giorno della partenza non è conteggiato, purchè sia stato comunicato entro le ore 11 salvo diversa indicazione per le camere ed entro le ore 9,30 per le U.A. venga liberata come prescritto al 2° comma di cui alla lettera B). In caso di prestazioni continuative, l'Azienda può chiedere periodicamente il pagamento delle prestazioni già fornite. Per il caso di mancato pagamento del conto, l'albergatore potrà risolvere il contratto e rifiutare la restituzione dei beni e degli oggetti depositati in albergo e trattenere il bagaglio del cliente insolvente (artt. 2756, 2760 e 2769 del C.C.)

#### ***F) - FACOLTÀ ED OBBLIGHI DEL CLIENTE E DELL'ALBERGATORE***

- 1) Il cliente al momento della prenotazione deve essere informato delle tariffe praticate dall'esercizio in quel periodo, per la tipologia di unità abitativa ed eventuali ulteriori servizi richiesti;
- 2) se il cliente porta con se nei locali comuni dell'albergo, con il consenso del gestore, alimenti e bevande di cui è provvisto l'esercizio, l'albergatore può concordare il pagamento della relativa percentuale di servizio;
- 3) la Direzione dell'Azienda ha facoltà di chiedere il pagamento anticipato della propria prestazione al cliente sprovvisto di bagaglio o, comunque, di chiedere adeguata garanzia in relazione alla richiesta di soggiorno;
- 4) il cliente non può condurre animali nell'albergo, salvo preventivo accordo con la direzione, ne può introdurli nei saloni e particolarmente nelle sale da pranzo; gli animali possono essere ammessi nelle C/U.A., se la direzione vi acconsente. L'animale deve essere munito di museruola, quando il cliente lascia o raggiunge la C/U.A. Il cliente è responsabile dei danni cagionati da questi animali;

- 5) la direzione può chiedere la cessazione o la attenuazione dei rumori anormali che possono disturbare la clientela, compresi quelli derivanti dall'uso di apparecchi radio, televisori e strumenti musicali. Il cliente cui sia stato rivolto un simile invito è tenuto ad ottemperarvi, attenendosi alle eventuali prescrizioni che ogni azienda riterrà opportuno disporre al riguardo;
- 6) qualsiasi infrazione al buon costume dà diritto all'albergatore di recedere dal contratto in corso;
- 7) il cliente non ha facoltà di far accedere alla propria C/U.A. persone estranee, , non alloggiate nella stessa struttura, salvo esplicita autorizzazione della Direzione e consegna alla stessa di idoneo documento di identificazione;
- 8) i danni di qualsiasi genere, procurati per incuria del cliente, vengono da questi rimborsati a prezzo di costo, possibilmente documentato da fatture;
- 9) il cliente può lasciare nella propria C/U.A. solo gli effetti personali; oggetti di particolare valore o denaro liquido devono essere riposti nella cassaforte in camera, ove prevista, oppure consegnati alla Direzione dell'Azienda che rilascerà regolare ricevuta;
- 10) eventuali chiarimenti sui conti vengono di solito richieste alla Direzione al termine del soggiorno in modo che l'azienda possa facilmente effettuare un riscontro dei buoni dei vari reparti, ancora a disposizione;
- 11) l'eventuale disponibilità di un frigo-bar nelle camere obbliga il cliente a non introdurre prodotti diversi da quelli forniti dall'albergo.

#### ***G) - OGGETTI RINVENUTI NELL'ALBERGO***

Gli oggetti rinvenuti messi a disposizione degli ospiti devono essere consegnati alla direzione, la quale, se possibile, provvederà a riconsegnarli al cliente oppure trascorsi 60 gg., informerà la P.S. del ritrovamento.

#### ***H) - TRATTAMENTO DI PENSIONE***

- 1) Per «pensione» si intende la locazione di un posto letto e la fornitura dei pasti. Il prezzo della pensione viene conteggiato a persona per ciascuna giornata, secondo le tariffe praticate in ogni singolo esercizio ed indicate nella apposita tabella dei prezzi affissa nel locale;
- 2) la fornitura dei pasti per ogni giorno di pensione comprende:
  - la prima colazione (caffè, latte o thè o cioccolato, pane, burro - marmellata);
  - la colazione del mezzogiorno;
  - il pranzo (o cena) della sera.
 Nel prezzo della pensione non sono comprese le bevande. I pasti debbono essere consumati entro l'orario stabilito dalla direzione e nei locali a questo scopo adibiti. I pasti consumati fuori di tale orario o di detti locali possono implicare un supplemento di prezzo che deve essere comunicato preventivamente al cliente;
- 3) la durata della «pensione» decorre normalmente dalla colazione del mezzogiorno e comprende la prima colazione del giorno successivo. In caso di arrivo del cliente in ora successiva alla colazione del mezzogiorno, egli potrà consumare, il giorno della partenza, la colazione di mezzogiorno senza addebito alcuno, o, a sua scelta, ottenere la detrazione corrispondente a quel pasto. In sostituzione del pasto in questione può essere fornito un cestino da viaggio purché sia chiesto il giorno precedente quello della partenza;
- 4) gli esercizi ricettivi, sia nel caso di prenotazione di sole C/U.A che in quello di pensione, specie nel periodo di alta stagione, possono richiedere al cliente il

versamento di una caparra, in misura non superiore al 30% dell'importo delle C/U.A concordato per l'intero soggiorno. Solo in tale caso la conferma s'intende definitiva;

- 5) In caso di rinuncia anticipata, di mancato arrivo, di partenza anticipata o di ritardo non comunicato vale quanto previsto ai punti 5) , 6) , 7) 8) e 8 bis della lettera D Clausole Speciali;
- 6) qualora per cause indipendenti dalla propria volontà e comunque di forza maggiore, l'albergatore si trovi nell'impossibilità di rispettare l'accordo pattuito, deve proporre al cliente analoga sistemazione in altro esercizio di pari categoria, prendendo a suo carico l'eventuale differenza di prezzo;
- 7) in caso di assenza anche continuata, purché preavvertita, di una o più persone alloggiate, in regime di pensione completa, salvo particolari, diverse, condizioni praticate dall'azienda alberghiera, sul totale dei pasti l'azienda avrà facoltà di applicare una riduzione per ogni pasto non consumato;
- 8) è facoltà dell'albergatore richiedere un supplemento, non superiore al 30% della tariffa prevista per la singola somministrazione, ove il cliente desideri consumare in camera prima colazione, colazione, pranzo ed altre eventuali consumazioni.

*PER QUANTO NON PREVISTO, VALGONO LE NORME DEL REGOLAMENTO ALBERGHIERO.*

## **CAPITOLO 6 - USI NEGLI APPALTI DI OPERE MURARIE TRA PRIVATI**

### ***Fornitura della materia***

La materia necessaria al compimento dell'opera viene fornita ordinariamente dall'appaltatore. Se è fornita dal committente, l'appaltatore ne deve denunciare gli eventuali difetti entro 8 giorni dalla scoperta e comunque prima della installazione o messa in opera.

### ***Verifiche***

Il committente ha il diritto di verificare l'opera compiuta entro 30 giorni e l'obbligo di comunicare all'appaltatore, entro i successivi 10 giorni, eventuali vizi o difetti a mezzo lettera raccomandata.

### ***Pagamento***

Normalmente vengono concordati acconti in corso d'opera in relazione agli stati di avanzamento dei lavori. L'appaltatore ha diritto al saldo del pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata o si considera accettata dal committente a seguito delle modalità di verifica precisate al punto precedente (verifiche).

### ***Misurazioni***

Per gli appalti di opere murarie, quando il committente è un privato, la misurazione della muratura di qualsiasi tipo, degli intonaci, della imbiancatura e tinteggiatura, avviene con il sistema «vuoto per pieno», vale a dire che non vengono detratti i vuoti (e cioè i vani di porte, finestre, ecc.) se non quando tali vuoti eccedono una superficie di 4 mq. Talvolta però, in quest'ultimo caso le parti concordano un particolare compenso per l'onere aggiuntivo costituito dai lavori di delimitazione e rifinitura dei vuoti maggiori di 4 mq. Per i lavori di verniciatura di corrimani e ringhiere in ferro, sia interni che esterni, di disegno semplice, la misurazione viene effettuata su un solo lato e non su entrambe le facce; ciò a compensazione dei vuoti. Per tutte le altre opere non espressamente richiamate viene fatto riferimento al capitolato speciale a stampa del Ministero dei LL.PP.

## **CAPITOLO 7 - USI CONDOMINIALI**

**Non sono stati accertati usi locali in tale materia**

### **APPENDICE**

#### *TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI*

In tutta la Provincia di Grosseto, e per tutti i settori merceologici vengono adottate esclusivamente le unità di misura legali (sistema metrico decimale). Per la legna da ardere vige l'uso della contrattazione, limitatamente alla produzione, anche a metro stero (catasta dello sviluppo esterno di un metro cubo).